

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 26 aprile 2013

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2013.

Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Fondachelli Fantina e nomina del commissario straordinario pag. 3

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 22 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Cassa di mutualità tra cooperatori, con sede in Palagonia pag. 4

DECRETO 22 marzo 2013.

Scioglimento della cooperativa Esperia, con sede in Caltagirone, e nomina del commissario liquidatore pag. 5

DECRETO 22 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Il Girasole, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore pag. 5

DECRETO 22 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Piccola pesca, con sede in Porto Palo di Capo Passero pag. 6

DECRETO 22 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Santa Maria, con sede in Militello Val di Catania, e nomina del commissario liquidatore pag. 6

DECRETO 27 marzo 2013.

Aggiornamento dell'elenco regionale dei centri commerciali naturali pag. 7

Assessorato dell'economia

DECRETO 26 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 pag. 13

DECRETO 26 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 pag. 14

DECRETO 26 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 pag. 15

DECRETO 26 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 pag. 17

DECRETO 26 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 pag. 19

DECRETO 28 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 pag. 20

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 14 febbraio 2013.

Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, afferenti alla terza sottofase del bando riservato all'Amministrazione regionale, misura 227, "Sostegno agli investimenti non produttivi", del PSR Sicilia 2007-2013 pag. 22

DECRETO 20 febbraio 2013.

Approvazione di una modifica alle disposizioni attuative, parte specifica, misura 111 - azione 1 - "Formazione" del PSR Sicilia 2007-1013 pag. 26

DECRETO 26 marzo 2013.

Autorizzazione per la cattura temporanea, a scopo scientifico, di esemplari di passero su tutto il territorio regionale pag. 28

Assessorato della salute

DECRETO 27 marzo 2013.

Accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e dell'art. 2 dell'Accordo Stato Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008, tra la Regione siciliana, Assessorato della salute, e le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue e schema tipo di convenzione con le aziende sanitarie, sedi di strutture trasfusionali, valido per il triennio 2013-2015. pag. 28

DECRETO 8 aprile 2013.

Procedure di riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 853/04, degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale pag. 35

DECRETO 11 aprile 2013.

Convalida del decreto assessoriale 26 ottobre 2012, n. 2286, concernente costituzione della Rete nefrologica regionale pag. 46

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 25 marzo 2013.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ali Terme pag. 46

DECRETO 28 marzo 2013.

Autorizzazione all'ampliamento dell'area di un impianto di depurazione sito nel comune di Campofelice di Roccella. pag. 48

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Sentenza 25-28 marzo 2013, n. 51 pag. 51

Ordinanza 25-28 marzo 2013, n. 53 pag. 56

Assessorato delle attività produttive:

Modifica del nucleo di valutazione per la selezione dei progetti definiti "Piani di sviluppo di filiera" di cui al PO FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1 pag. 57

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Arte Bianca, con sede in Catania pag. 57

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

Avviso relativo alla circolare n. 7/2013; Articolo 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 - Rateizzazione delle sanzioni paesaggistiche pag. 57

Assessorato dell'economia:

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 per indennità di posizione e di risultato pag. 57

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 per compensi aggiuntivi da erogare a dirigenti regionali pag. 57

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 per compensi aggiuntivi da erogare a dirigenti regionali pag. 57

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 per indennità di posizione e di risultato pag. 57

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Autorizzazione alla ditta Rinchiusa Michele, con sede legale nel comune di Gratteri, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di frantumazione di rifiuti inerti non pericolosi pag. 57

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

Revoca del riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Calogero Paolo, con sede in Messina. pag. 58

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Itaca" - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive e degli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili relativi al bando e alla manifestazione di interesse nell'ambito della misura 313, azione A, e misura 321, sottomisura A), azione 1 pag. 58

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "La Terra degli Elimi" - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento relativa al bando della misura 312, azioni A, C, D. Applicazione nuovo prezzario pag. 58

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale" - Autorizzazione per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto del bando afferente alla misura 321, sottomisura A, azione 1 pag. 58

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale" - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive della fase a bando attivata a seguito di manifestazioni d'interesse. Misura 321, sottomisura A, azione 1 - Misura 322 pag. 58

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Avviso di pubblicazione dei bandi attivati nell'ambito della misura 321, sottomisura A, azione 1 e misura 322, attuate tramite Approccio Leader - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader" PSL "Terre del Nisseno" pag. 59

Assessorato della salute:

Accreditamento istituzionale del centro ambulatoriale di riabilitazione della Medical Center s.r.l., sito in Nizza di Sicilia pag. 59

Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale transitorio di alcune case di riposo pag. 59

Accreditamento istituzionale transitorio dell'I.P.A.B. Oasi Cristo Re, con sede in Acireale pag. 59

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale da ditta individuale alla società Mavila s.r.l., con sede in Agrigento pag. 59

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale da ditta individuale alla società Ambulatorio oculistico Focus di Vincenzo Giuffrè & C. s.a.s., sito in Palermo . . . pag. 60

Istituzione del gruppo di lavoro regionale sulla mortalità materna pag. 60

Autorizzazione alla società La Magnolia Hotel s.r.l. Unipersonale, con sede in Ali Terme, all'erogazione delle insufflazioni endotimpaniche pag. 60

Autorizzazione alla ditta Trapani Farma s.r.l., con sede legale in Trapani, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano pag. 60

CIRCOLARI**Assessorato delle risorse agricole e alimentari**

CIRCOLARE 15 aprile 2013, n. 11.

Reg. CE n. 1698/2005 - Presentazione delle domande di pagamento annualità 2013 per la conferma degli impegni assunti con la misura 213 "Indennità Natura 2000"
pag. 60

SUPPLEMENTO ORDINARIO**Assessorato delle risorse agricole e alimentari**

DECRETO 11 marzo 2013.

Regolamento CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Bando 2012 relativo alla Misura 214 Pagamenti agroambientali. Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili. Azione 214/1F - Conversione dei seminativi in pascoli permanenti - Graduatoria regionale delle domande ammissibili ed elenchi definitivi delle domande non ricevibili o escluse.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 settembre 2012.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 3 aprile 2013.

Cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Fondachelli Fantina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;

Vista la nota-fax prot. n. 1216 del 22 febbraio 2013, acquisita in pari data al prot. n. 3305/AL, con la quale il segretario comunale di Fondachelli Fantina ha comunicato che il sindaco, dott. Pettinato Francesco, con nota data 21 febbraio 2013 ed acquisita dall'ente il 22 febbraio 2013 al prot. n. 1195, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

Visto l'art. 55 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale del comune di Fondachelli Fantina.

Art. 2

Nominare il dott. Antonino Gulli, qualifica vice prefetto, commissario straordinario per la gestione del predetto

comune, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000 contestualmente alla elezione del consiglio comunale.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 3 aprile 2013.

CROCETTA
VALENTI

(2013.14.827)072

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Cassa di mutualità tra operatori, con sede in Palagonia.

L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di mancata revisione effettuato dalla Confcooperative nei confronti della cooperativa Cassa di mutualità tra operatori di Palagonia che conclude con la proposta di sostituzione del liquidatore, nominato con verbale di assemblea straordinaria dei soci dell'8 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies del codice civile, in quanto lo stesso non ha consentito l'effettuazione della revisione nonostante solleciti e diffida;

Vista la nota prot. n. 393 del 12 gennaio 2011 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con la quale è stato comunicato, a sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al liquidatore l'avvio del procedimento di sostituzione dello stesso;

Considerato che avverso tale nota, regolarmente ricevuta, non sono state presentate osservazioni o controdeduzioni;

Visto il parere della C.R.C. n. 20/11 del 23 giugno 2011 che si esprime favorevolmente alla sostituzione del liquidatore;

Vista la nota n. 11155 del 23 agosto 2011 mediante la quale è stata richiesta alla confcooperative la terna dei

nominativi a sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75 rimasta inevasa;

Visto il promemoria prot. n. 85837 del 20 dicembre 2012 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un commissario liquidatore;

Visto la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l'avv. Arena Maria;

Vista l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

L'avv. Arena Maria, nata a Catania il 3 febbraio 1977 e residente a Misterbianco in via G. Matteotti, 275, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies del codice civile, commissario liquidatore della cooperativa cassa di mutualità tra operatori, con sede in Palagonia, costituita l'11 marzo 1989, codice fiscale 02628360873, numero REA CT-176221 in sostituzione del liquidatore volontario sig. Lello Massimo, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 marzo 2013.

VANCHERI

(2013.14.821)041

DECRETO 22 marzo 2013.

Scioglimento della cooperativa Esperia, con sede in Caltagirone, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione ordinaria effettuato dall'AGCI nei confronti della cooperativa Esperia di Caltagirone nel quale si propone lo scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina del liquidatore;

Vista la nota n. 1509 del 10 giugno 2009 con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 al legale rappresentante dell'ente;

Visto il promemoria per la CRC di prot. n. 805 del 2 aprile 2009 con il quale si chiede alla commissione l'acquisizione del parere di rito;

Visto il parere n. 4160 del 14 luglio 2009 mediante il quale la commissione concorda con la proposta dello scrivente ufficio;

Considerato che la cooperativa è aderente all'AGCI e quindi la riserva di cui all'art. 9 della legge n. 400/75 trova la sua applicazione;

Vista la terna fornita dall'associazione con nota dell'1 agosto 2012;

Visto il promemoria di prot. n. 85844 del 20 aprile 2012 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nominativo;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria la dott.ssa Elena Granata;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Esperia, con sede in Caltagirone, costituita il 22 dicembre 1975, codice fiscale 91000050871, numero REA CT-206139, è sciolta ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies del codice civile.

Art. 2

La dott.ssa Elena Granata, nata a Catania il 18 ottobre 1951 e residente a Tremestieri Etneo in via Novaluce

n. 48/B, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 marzo 2013.

VANCHERI

(2013.14.806)042

DECRETO 22 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Il Girasole, con sede in Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.A. n. 429 del 3 agosto 2011, con il quale la cooperativa Il Girasole, con sede in Catania, ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies del codice civile, veniva posta in gestione commissariale e nominata commissario straordinario l'avv. Barbara Grilli;

Visto il successivo D.A. n. 771/Gab dell'11 aprile 2012 con il quale la gestione veniva prorogata al 31 maggio 2012;

Vista la relazione finale della professionista nella quale propone la liquidazione coatta amministrativa della società in quanto numerosi debiti, tra i quali quelli relativi ad un prestito IRCAC, non possono più essere onorati per il totale disinteresse della base sociale a continuare l'attività;

Vista la terna fornita con nota del 19 dicembre 2012 dall'associazione cui la cooperativa aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 85292 del 20 dicembre 2012 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un nominativo cui affidare l'incarico;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Leonardi Placido;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Il Girasole, con sede in Catania, costituita il 29 maggio 2003, codice fiscale 04070180874, numero REA CT-271863, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

Il dott. Leonardi Placido, nato a Messina il 19 luglio 1950 ed ivi residente in via Ghibellina n. 91, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 marzo 2013.

VANCHERI

(2013.14.803)041

DECRETO 22 marzo 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Piccola pesca, con sede in Porto Palo di Capo Passero.

L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di mancata revisione effettuato dalla Legacoop nei confronti della cooperativa Piccola Pesca di Porto Palo di Capo Passero che si conclude con la proposta di sostituzione del liquidatore, nominato con verbale di assemblea straordinaria dei soci del 25 febbraio 2009, ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies del codice civile, in quanto lo stesso non ha consentito l'effettuazione della revisione nonostante solleciti e diffida;

Vista la nota prot. n. 4583 del 14 marzo 2011 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, al liquidatore l'avvio del procedimento di sostituzione dello stesso.

Considerato che avverso tale nota, regolarmente ricevuta, non sono stati presentate né osservazioni o controdeduzioni;

Visto il parere della C.R.C. n. 49/11 del 5 ottobre 2011 che si esprime favorevolmente alla sostituzione del liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1111527 del 23 novembre 2011, mediante la quale è stata richiesta alla Legacoop la terna dei nominativi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75, rimasta inevasa;

Visto il promemoria prot. n. 85834 del 20 dicembre 2012 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un commissario liquidatore;

Visto la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dr. Aliffi Carlo;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

Il dr. Aliffi Carlo, nato a Siracusa il 2 giugno 1978 ed ivi residente in via Beneventano del Bosco, n. 4 è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, ai sensi dell'art. 2545 octiesdecies del codice civile commissario liquidatore della cooperativa Piccola Pesca, con sede in Porto Palo di Capo Passero, costituita il 17 dicembre 2001, codice fiscale 01375940895, numero REA SR-119793, in sostituzione del liquidatore volontario sig. Cannarella Giuseppe, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 marzo 2013.

VANCHERI

(2013.14.807)041

DECRETO 22 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Santa Maria, con sede in Militello Val di Catania, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la nota del legale rappresentante della cooperativa Santa Maria, con sede in Militello Val di Catania, mediante la quale si richiede lo scioglimento in quanto inattiva e con la base sociale dimessasi in toto;

Considerato, invece, che ricorrono i presupposti per porre la società in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile, in quanto dai dati dell'ultimo bilancio depositato al R.I. (2008) si evidenzia una situazione economica deficitaria che ha prodotto un patrimonio netto negativo nonché un totale attivo insufficiente al pagamento dei debiti;

Vista la nota prot. n. 8456 del 14 giugno 2011, con la quale si è comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Vista la nota prot. n. 1111522 del 23 novembre 2011, con la quale si è richiesta alla AGCI, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75, la terna dei nominativi cui affidare l'incarico, rimasta inevasa;

Visto il promemoria prot. n. 85831 del 20 dicembre 2012 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un commissario liquidatore;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il rag. Addamo Clelia;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Santa Maria, con sede in Militello Val di Catania, costituita il 30 gennaio 2001, codice fiscale 03809970878, numero REA CT-255566, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

Il rag. Addamo Clelia, nata a Catania il 21 agosto 1962 e residente a Gravina di Catania in via S. Elia n. 4, è nominata, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 marzo 2013.

VANCHERI

(2013.14.820)041

DECRETO 27 marzo 2013.

Aggiornamento dell'elenco regionale dei centri commerciali naturali.

L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. n. 70 del 28 febbraio 1979, ed in particolare l'articolo 2;

Visto l'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 39 del 16 settembre 2005), così come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 21 dell'8 novembre 2007, (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 9 novembre 2007), successivamente integrato con l'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 2009), il quale dispone che: "al fine di migliorare la fruibilità turistica nel territorio siciliano ed in particolare per promuovere l'immagine e l'accessibilità dei centri storici e negli ambiti urbani a vocazione turistica, su proposta del sindaco del comune interessato, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (ora Assessore per le attività produttive), promuove tramite i comuni la costituzione e l'attività dei centri commerciali naturali";

Visto il decreto assessoriale n. 951 del 9 aprile 2009 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 dell'8 maggio 2009), con il quale sono state emanate le norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 10/2005;

Visto il decreto assessoriale n. 2140 del 30 luglio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 2009) che integra l'articolo 1 delle norme di attuazione approvate con decreto assessoriale n. 951/2009, ed in particolare il comma 3 dell'articolo 1 ai fini della revisione semestrale;

Visto il decreto assessoriale n. 342 del 16 giugno 2011, con il quale è stato istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto assessoriale n. 951 del 9 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, l'elenco regionale dei centri commerciali naturali (C.C.N.);

Visto in particolare, l'articolo 1, comma 1, del decreto assessoriale n. 951/2009 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che: "è istituito presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca (ora Assessorato delle attività produttive) - dipartimento cooperazione, commercio e artigianato (ora dipartimento attività produttive) - servizio commercio, l'elenco regionale dei centri commerciali naturali, successivamente definiti C.C.N., nel quale sono iscritti tutti i C.C.N. accreditati con apposito provvedimento assessoriale a conclusione del procedimento istruttorio previsto dalle norme di attuazione";

Visti i decreti assessoriali con i quali, ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del decreto assessoriale n. 951/2009 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati ulteriormente accreditati i centri commerciali naturali le cui istanze sono state istruite entro il secondo semestre 2012 con esito positivo;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla revisione dell'elenco regionale dei centri commerciali naturali già istituito con il citato decreto assessoriale n. 342/2011;

Decreta:

Art. 1

È aggiornato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto assessoriale n. 2140 del 30 luglio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 14 agosto 2009), l'elenco regionale dei centri commerciali naturali (C.C.N.) che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante.

Art. 2

L'elenco di cui al precedente articolo sarà soggetto a revisione semestrale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, del decreto assessoriale n. 951/2009 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente decreto, ricorso al Tribunale amministrativo regionale, o, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 marzo 2013.

VANCHERI

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Allegato A

ELENCO REGIONALE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI
(art. 1, comma 3, del D.A. n. 2140/2009)

N.	Prov.	Denominazione del C.C.N.	Sede legale		Codice identificativo	Decreto assessoriale di accreditamento
			Comune	Indirizzo		
1	AG	Acragante	Canicattì	Via Cattaneo n. 30	CCN263	N. 374 del 30/6/2011
2	AG	Aldo Moro	Favara	Viale Aldo Moro n. 112	CCN233	N. 163 del 31/3/2001
3	AG	Borgo Chiaromontano	Racalmuto	Via V. Emanuele n. 15	CCN082	N. 133 del 16/3/2011
4	AG	Cattolica Eraclea	Cattolica Eraclea	Via Rosario n. 86	CCN219	N. 263 del 10/5/2011
5	AG	Centro Antico di Favara	Favara	Via V. Emanuele c/o La Rosa Ignazio	CCN234	N. 257 del 10/5/2011
6	AG	Condivisione e Sviluppo	Joppolo Giancaxio	Via De Gasperi	CCN065	N. 77 del 24/2/2011
7	AG	Ibla Center Store	Ravanusa	Corso della Repubblica n. 254	CCN029	N. 56 del 3/2/2011
8	AG	Inycon in Centro	Menfi	Via della Vittoria n. 341	CCN035	N. 2384 del 23/9/2010
9	AG	La Grua	Grotte	Viale della Vittoria n. 104	CCN044	N. 92 del 3/3/2011
10	AG	La Marina	Porto Empedocle	Via Roma n. 100	CCN244	N. 268 del 10/5/2011
11	AG	Lampedusa Centro Commerciale Naturale	Lampedusa e Linosa	Via L. Ariosto n. 59	CCN068	N. 104 del 4/3/2011
12	AG	Le Xanee	Bivona	Piazza San Giovanni ex Convento Santa Rita	CCN144	N. 223 del 19/4/2011
13	AG	Limpiados-Antico Cassero di Licata	Licata	Corso Serrovira n. 111	CCN095	N. 2978 dell'11/11/2010
14	AG	Naro Center Store	Naro	Piazza Garibaldi c/o Casa Comunale	CCN246	N. 266 del 10/5/2011
15	AG	Quattro Canti San Giovanni	Gemini	Piazza Don Ciccino La Placa n. 8	CCN133	N. 212 del 13/4/2011
16	AG	Ribera Città delle Arance	Ribera	Corso Umberto I n. 207	CCN057	N. 3460 del 20/12/2010
17	AG	Spazio Centro	Sciacca	Corso V. Emanuele n. 184	CCN009	N. 153 del 9/2/2010
18	AG	Via Atenea e Dintorni	Agrigento	Piazza Gallo n. 317	CCN139	N. 3463 del 20/12/2010
19	AG	Via degli Acquisti	Canicattì	Viale Regina Margherita n. 121	CCN070	N. 1978 del 20/7/2010
20	CL	Caltanissetta il Centro Commerciale Naturale	Caltanissetta	Via Messina n. 69	CCN002	N. 1159 del 14/5/2010
21	CL	Città di Delia	Delia	Via Pagliarello n. 61	CCN086	N. 101 del 4/3/2011
22	CL	Gela C'Entro	Gela	Via Cicerone n. 104	CCN232	N. 188 del 7/4/2011
23	CL	I Giardini di Gela	Gela	Corso S. Aldisio n. 12/14	CCN245	N. 431 del 4/8/2011
24	CL	Le Spighe	San Cataldo	Corso Sicilia n. 2	CCN081	N. 3309 del 14/12/2010
25	CL	Mazzarino Città d'Arte	Mazzarino	Via San Giuseppe n. 60	CCN147	N. 259 del 10/5/2011
26	CL	Palmintelli	Caltanissetta	Piazza Europa n. 6	CCN175	N. 2929 del 5/11/2010
27	CL	Perimetro via Venezia Est	Gela	Via F. Crispi n. 69	CCN254	N. 367 del 28/6/2011
28	CL	Perimetro via Venezia Ovest	Gela	Via F. Crispi n. 69	CCN253	N. 368 del 28/6/2011
29	CT	Acì & Galatea	Acireale	Viale Regina Margherita n. 82	CCN222	N. 126 del 16/3/2011
30	CT	Battiatì Centro Commerciale Naturale	Sant'Agata Li Battiati	Via Salvo D'Acquisto n. 1	CCN104	N. 127 del 16/3/2011
31	CT	Belvedere	Piedimonte Etneo	Corso V. Emanuele II n. 34	CCN077	N. 125 del 16/3/2011
32	CT	Centro Storico Misterbianco	Misterbianco	Piazza Indipendenza n. 7	CCN014	N. 1021 del 29/4/2010
33	CT	Città di Randazzo	Randazzo	Piazza Municipio n. 1	CCN159	N. 162 del 31/3/2011
34	CT	Commercio di Qualità	Acireale	Piazza Mazzini n. 2	CCN055	N. 2383 del 23/9/2010
35	CT	Esagono di Grammichele	Grammichele	Via Garibaldi n. 9	CCN208	N. 167 del 31/3/2011
36	CT	Etnea	Catania	Via Etnea n. 82	CCN194	N. 330 del 6/6/2011
37	CT	Giarre	Giarre	Via T. Cannizzaro n. 19	CCN021	N. 2379 del 23/9/2010
38	CT	Il Casalotto di Acì Sant'Antonio	Acì Sant'Antonio	Via Regina Margherita n. 25	CCN096	N. 245 del 3/5/2011

N.	Prov.	Denominazione del C.C.N.	Sede legale		Codice identificativo	Decreto assessoriale di accreditamento
			Comune	Indirizzo		
39	CT	Imakara Mirabella	Imbaccari	Via G. Ferro n. 5	CCN085	N. 211 del 13/4/2011
40	CT	Principe di Campofiorito	Aci Catena	Via Turi D'Agostino n. 68	CCN156	N. 128 del 16/3/2011
41	CT	Puntese	San Giovanni La Punta	Piazza Raddusa n. 9	CCN217	N. 193 del 7/4/2011
42	CT	Qurtil Masqalah	Mascali	Via Parallela alla Spiaggia n. 69	CCN262	N. 369 del 28/6/2011
43	CT	Riposto	Riposto	Via Cavour n. 9/A	CCN048	N. 2747 del 21/10/2010
44	CT	Trecastagni in Centro	Trecastagni	Via L. Sturzo n. 15	CCN252	N. 124 del 16/3/2011
45	EN	Città di Agira	Agira	Via V. Emanuele n. 351	CCN209	N. 75 del 24/2/2011
46	EN	Città di Calascibetta	Calascibetta	Via Conte Ruggero n. 14 c/o Comune	CCN184	N. 273 del 10/5/2011
47	EN	Città di Nicosia	Nicosia	Piazza Garibaldi	CCN080	N. 2443 del 30/9/2010
48	EN	Corradino Città di Centuripe	Centuripe	Via C. Greco n. 43	CCN247	N. 76 del 24/2/2011
49	EN	I Putiara	Enna	Via Roma n. 224	CCN020	N. 2444 del 30/9/2010
50	EN	Il Mosaico	Piazza Armerina	Piazza Santa Rosalia	CCN034	N. 2274 dell'1/9/2010
51	EN	Le Botteghe del Corso	Leonforte	Corso Umberto n. 349	CCN160	N. 190 del 7/4/2011
52	EN	Marcasita	Villarosa	Corso garibaldi n. 253	CCN259	N. 364 del 23/6/2011
53	EN	Principe Valguarnera	Valguarnera Caropepe	Via Edison n. 44	CCN124	N. 71 del 22/2/2011
54	EN	Turris Convicino	Barratranca	Piazza Regina Margherita n. 11	CCN225	N. 166 del 31/3/2011
55	EN	Venere di Morgantina	Aidone	Piazza Umberto I	CCN191	N. 345 del 16/6/2011
56	ME	Alcarese	Alcara Li Fusi	Via Della Rinascita n. 16	CCN183	N. 258 del 10/5/2011
57	ME	Belvedere Città di Naso	Naso	Corso Umberto I n. 21	CCN174	N. 159 del 30/3/2011
58	ME	Bonarema	Furci Siculo	Via IV Novembre n. 34	CCN114	N. 260 del 10/5/2011
59	ME	Borgo Antico e Dintorni	Milazzo	Via G.B. Impallomeni n. 69	CCN130	N. 264 del 10/5/2011
60	ME	Brolo Shop	Brolo	Via Marina n. 11	CCN120	N. 8 del 10/1/2011
61	ME	Caprileone	Caprileone	Via Nazionale n. 286 - Fraz. Rocca	CCN079	N. 2382 del 23/9/2010
62	ME	Cento Archi	Ficarra	Via IV Novembre	CCN101	N. 2893 del 3/11/2010
63	ME	Cento Fontane di Sinagra	Sinagra	Piazza San Teodoro n. 32	CCN172	N. 74 del 24/2/2011
64	ME	Centro Storico Milazzo	Milazzo	Via F. crispi n. 8 c/o Casa Comunale	CCN221	N. 375 del 30/6/2011
65	ME	Città di Giardini Naxos	Giardini Naxos	Lungomare Schisò n. 1 c/o Lido di Naxos	CCN173	N. 262 del 10/5/2011
66	ME	Città di Taormina	Taormina	Vico Salita Capri n. 3	CCN099	N. 3390 del 16/12/2010
67	ME	Corso Recanati di Giardini Naxos	Giardini Naxos	Via Jannuzzo n. 12	CCN169	N. 215 del 13/4/2011
68	ME	Galati Mamertino	Galati Mamertino	Via Giovanni XXIII	CCN210	N. 269 del 10/5/2011
69	ME	Gallego di Sant'Agata di Militello	Sant'Agata di Militello	Via Medici n. 259	CCN025	N. 1157 del 14/5/2010
70	ME	Il Boccavento	Santa Teresa di Riva	Via F. Crispi	CCN108	N. 134 del 16/3/2011
71	ME	Isola di Lipari	Lipari	Corso V. Emanuele n. 45	CCN008	N. 436 dell'1/3/2010
72	ME	La Castellana	Piraino	Via Del Sole - Fraz. Gliaca	CCN054	N. 2341 del 20/9/2010
73	ME	La Via Regia	Francavilla di Sicilia	Piazza Annunziata n. 3	CCN084	N. 4 del 10/4/2011
74	ME	Liparayan	Lipari	Via Madre Florenzia Profilo n. 3	CCN168	N. 189 del 7/4/2011
75	ME	Live Patti Marina	Patti	Via F. Pacini n. 7	CCN141	N. 160 del 30/3/2011
76	ME	Longano Shop	Barcellona Pozzo di Gotto	Piazza Oasi	CCN267	N. 601 del 21/12/2011
77	ME	Longese	Longi	Via Roma n. 2	CCN067	N. 3327 del 14/12/2010
78	ME	Montalbano	Montalbano Elicona	Via Roma n. 1	CCN180	N. 261 del 10/5/2011
79	ME	Nauloco Domani	Pace del Mela	Via Saini s.n. - Fraz. Giammoro	CCN266	N. 01 del 2/1/2013

N.	Prov.	Denominazione del C.C.N.	Sede legale		Codice identificativo	Decreto assessoriale di accreditamento
			Comune	Indirizzo		
80	ME	Oricense	Tortorici	Via V. Emanuele n. 58 c/o Municipio	CCN251	N. 272 del 10/5/2011
81	ME	Paladino	Capo d'Orlando	Via V. Emanuele n. 1	CCN064	N. 57 del 3/2/2011
82	ME	Patti Centro	Patti	Piazza Marconi n. 6	CCN140	N. 265 del 10/5/2011
83	ME	Pozzo dei Goti	Barcellona Pozzo di Gotto	Via Umberto I n. 248	CCN 270	N. 02 del 2/1/2013
84	ME	Spadafora	Spadafora	Piazza V. Emanuele	CCN127	N. 2894 del 3/11/2010
85	ME	Val di S. Angelo	Sant'Angelo di Brolo	Via Diaz n. 10	CCN165	N. 256 del 10/5/2011
86	ME	Vinciguerra D'Aragona	Gioiosa Marea	Via Umberto I n. 245	CCN142	N. 3 del 10/1/2011
87	ME	Vivi Fiumedinisi	Fiumedinisi	Via Umberto I n. 35	CCN163	N. 9 del 10/1/2011
88	ME	Vivi Terme Città delle Terme e dei Vivai	Terme Vigliatore	Via Nazionale Terme n. 309 c/o Saitria Hotel	CCN256	N. 596 del 13/12/2011
89	ME	Welcome Santo Stefano di Camastra	Santo Stefano di Camastra	Via Palazzo c/o Palazzo Municipale	CCN238	N. 270 del 10/5/2011
90	PA	Altofonte	Palermo	Via G. Cavalcanti n. 5	CCN083	N. 331 del 6/6/2011
91	PA	Antonio Pepe	Petralia Sottana	Corso P. Agliata n. 104	CCN118	N. 164 del 31/3/2011
92	PA	Bagheria	Bagheria	Corso Umberto I n. 123	CCN157	N. 102 del 4/3/2011
93	PA	Belvedere	Termini Imerese	Via Iannelli n. 33	CCN097	N. 3305 del 14/12/2010
94	PA	Bompietro Agro-Village	Bompietro	Piazza Rimembranza n. 1	CCN220	N. 165 del 31/3/2011
95	PA	Borgo Antico	Palazzo Adriano	Piazza Umberto I n. 46	CCN235	N. 296 del 26/5/2011
96	PA	Caltavuturo Commerciale	Caltavuturo	Via G. Falcone n. 41	CCN229	N. 213 del 13/4/2011
97	PA	Camastra Commerciale	Camastra	Via G. Cusmano s.n.c.	CCN024	N. 2385 del 23/9/2010
98	PA	Carini Centro	Carini	Via Mazzini n. 5	CCN022	N. 135 del 16/3/2011
99	PA	Castelbuono	Castelbuono	Via Sant'Anna n. 25	CCN145	N. 487 del 29/9/2011
100	PA	Cefalu Perla del Tirreno	Cefalu	Via Pietragrossa n. 3/A	CCN264	N. 548 del 14/11/2011
101	PA	Centro Storico	Capaci	Via Roma n. 23-25	CCN122	N. 161 del 31/3/2011
102	PA	Città di Corleone	Corleone	Via Bentivegna n. 16	CCN113	N. 79 del 24/2/2011
103	PA	Città di San Cipirello	San Cipirello	Via Roma n. 253	CCN121	N. 210 del 13/4/2011
104	PA	Eleutheria	Ficarazzi	Via Caduti di Nassirja c/o Comune	CCN053	N. 333 del 6/6/2011
105	PA	Emporio Sicciara	Balestrate	Via L. Pirandello n. 5	CCN016	N. 3391 del 16/12/2010
106	PA	Euraceo	Termini Imerese	Corso Umberto e Margherita n. 61	CCN098	N. 3389 del 16/12/2010
107	PA	Gangi	Gangi	Via Salita Municipio n. 2	CCN045	N. 1854 dell'1/7/2010
108	PA	Hora	Piana degli Albanesi	Via Conte Manzoni s.n.c.	CCN143	N. 214 del 13/4/2011
109	PA	Legalità & Progresso	Borgetto	Corso Roma n. 84	CCN017	N. 59 del 3/2/2011
110	PA	Marineo Naturae Cultura	Marineo	Corso dei Mille n. 127 c/o Casa Municipale	CCN269	N. 684 del 21/1/2012
111	PA	Ottoquattrosesi	Corleone	Via Avv. U. Triolo n. 1	CCN006	N. 3209 del 3/12/2009
112	PA	Palermo Liberty	Palermo	Via R. Pilo n. 20	CCN094	N. 332 del 6/6/2011
113	PA	Panormus	Palermo	Via Discesa Maccheronai n. 57	CCN093	N. 137 del 16/3/2011
114	PA	Partinico Urbe	Partinico	Via F. Crispi n. 33	CCN188	N. 244 del 3/5/2011
115	PA	Piazza Marina & Dintorni	Palermo	Via V. Emanuele n. 71	CCN089	N. 19 del 18/1/2011
116	PA	Politeama-Ruggero Settimo & Dintorni	Palermo	Via E. Amari n. 32	CCN213	N. 216 del 13/4/2011
117	PA	Polizzi Generosa	Polizzi Generosa	Via Garibaldi n. 13	CCN265	N. 582 del 30/11/2011
118	PA	Sferracavallo	Palermo	Via Torretta n. 68 loc. Sferracavallo	CCN215	N. 5 del 10/1/2011
119	PA	Terra del Sole	Montelepre	Via C.ze Di Bella n. 14	CCN125	N. 191 del 7/4/2011
120	PA	Terrasini	Terrasini	Piazza Duomo n. 27	CCN059	N. 329 del 6/6/2011

N.	Prov.	Denominazione del C.C.N.	Sede legale		Codice identificativo	Decreto assessoriale di accreditamento
			Comune	Indirizzo		
121	PA	Umberto Gallery	Bagheria	Corso Umberto I n. 113	CCN149	N. 192 del 7/4/2011
122	PA	Via Sciuti & Dintorni	Palermo	Via Sciuti n. 27	CCN090	N. 136 del 16/3/2011
123	PA	Vivi Caccamo	Caccamo	Corso Umberto I n. 78	CCN088	N. 24 del 18/1/2011
124	RG	Antica	Ibla Ragusa	Via Roma n. 212	CCN062	N. 129 del 16/3/2011
125	RG	Cerretanum	Giarratana	Corso XX Settembre n. 71	CCN199	N. 130 del 16/3/2011
126	RG	Colonia	Vittoria	Via Fanti n. 103	CCN107	N. 22 del 18/1/2011
127	RG	Coste	Vittoria	Via Fanti n. 103	CCN109	N. 131 del 16/3/2011
128	RG	Del Polocommerciale	Modica	S.S. 115 Km. 339,500	CCN258	N. 344 del 16/6/2011
129	RG	Donnalucata- Rete del Val di Noto	Scicli	Via Sanremo n. 87 - Fraz. Donnalucata	CCN069	N. 3459 del 20/12/2010
130	RG	Francavilla	Modica	Via Blandini n. 5	CCN153	N. 106 del 4/3/2011
131	RG	Frigintini	Modica	Via Frigintini Ponte Margione n. 173	CCN255	N. 158 del 30/3/2011
132	RG	I Campanili	Comiso	Via Di Vita n. 6	CCN042	N. 103 del 4/3/2011
133	RG	I Tre Ponti	Ragusa	Via Roma n. 212	CCN100	N. 105 del 4/3/2011
134	RG	Ibla Rete del Val di Noto	Ragusa	Piazza Duomo n. 14	CCN010	N. 2895 del 3/11/2010
135	RG	Insieme si Può	Monterosso Almo	Piazza San Giovanni n. 40	CCN260	N. 370 del 28/6/2011
136	RG	La Melagrana	Modica	Corso Umberto I n. 8/L	CCN150	N. 132 del 16/3/2011
137	RG	Pedalino & Sviluppo	Comiso	Via Salso n. 141/143 - Fraz. Pedalino	CCN041	N. 58 del 3/2/2011
138	RG	Siclis-Rete del Val di Noto	Scicli	Corso Mazzini n. 131	CCN073	N. 3458 del 20/12/2010
139	SR	Abola Città Futura	Avola	Via Napoli n. 33 bis	CCN129	N. 53 del 3/2/2011
140	SR	Akradina-Grottrasanta	Siracusa	Via Sen. Di Giovanni n. 57	CCN039	N. 2973 del 11/11/2010
141	SR	Akrai	Palazzo Acreide	Piazza del Popolo n. 1	CCN019	N. 3511 del 30/12/2009
142	SR	Ce.Na.Co. Priolese	Priolo Gargallo	Via Castel Lentini n. 42	CCN211	N. 107 del 4/3/2011
143	SR	Ducezio	Noto	Corso V. Emanuele n. 70	CCN018	N. 1163 del 14/5/2010
144	SR	Garibaldi 2010	Lentini	Via Garibaldi n. 83	CCN181	N. 78 del 24/2/2011
145	SR	La Borgata	Siracusa	Via Gorizia ang. via Isonzo s.n.c.	CCN207	N. 115 del 15/3/2011
146	SR	La Chiave della Porta degli Iblei	Canicattini Bagni	Via XX Settembre n. 42	CCN023	N. 151 del 9/2/2010
147	SR	Marzamemi	Pachino	Via Torino n. 1	CCN138	N. 55 del 3/2/2011
148	SR	Megara	Augusta	Via Principe Umberto n. 84	CCN123	N. 100 del 4/3/2011
149	SR	Ortigia Rete del Val di Noto	Siracusa	Via Landolina n. 21	CCN268	N. 657 del 26/1/2012
150	SR	Pachino	Pachino	Via Torino n. 1	CCN137	N. 51 del 3/2/2011
151	SR	Terranobile	Porto Palo di Capo Passero	Via G. Greco n. 3	CCN126	N. 123 del 16/3/2011
152	TP	Calatafimi Segesta	Calatafimi Segesta	Via Mazzini n. 42	CCN185	N. 267 del 10/5/2011
153	TP	Campobello di Mazarra Cave di Cusa	Campobello di Mazara	Via Ospizio Cappuccini n. 9	CCN013	N. 2380 del 23/9/2010
154	TP	Centro Urbano di Castelvestrano	Castelvestrano	Via F. Centonze n. 20/A	CCN012	N. 2381 del 23/9/2010
155	TP	Centro Storico di Salemi-Città dei Pani e delle Cene	Salemi	Via G. Amendola n. 64-66	CCN239	N. 73 del 24/2/2011
156	TP	Cielo d'Alcamo	Alcamo	Viale Europa n. 167	CCN030	N. 2106 del 3/8/2010
157	TP	Del Corso	Alcamo	Via Barone di San Giuseppe n. 5	CCN031	N. 1156 del 14/5/2010
158	TP	Emporium di Castellammare del Golfo	Castellammare del Golfo	Corso B. Mattarella n. 7	CCN050	N. 3308 del 14/12/2010
159	TP	Marsala	Marsala	Via Mazzini n. 109	CCN087	N. 72 del 22/2/2011
160	TP	Mazara del Vallo Emporio del Mediterraneo	Mazara del Vallo	Via Tortorici n. 10	CCN033	N. 2378 del 23/9/2010

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 26 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, recante "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013.

Disposizioni diverse in materia di personale";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 16 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 e biennio economico 2004-2005, pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 22 dicembre 2005, con cui è stata istituita la "Batteria di Palazzo D'Orleans", da attivare nella sede della Presidenza della Regione con l'impiego di n. 12 unità di personale con qualifica non superiore ad istruttore;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;

Visti, in particolare, gli articoli 87, comma 1, e 88, comma 6, del citato contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale, relativi, rispettivamente, alla istituzione ed alla ripartizione del Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le Stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2003;

Visto l'accordo ai sensi dell'articolo 88, comma 6, del contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non dirigenziale afferente agli addetti agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, sottoscritto in data 25 maggio 2007 ed, in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del suddetto accordo, riguardante il personale che svolge mansioni di autista presso gli uffici di diretta collaborazione e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma;

Vista la nota prot. n. 37070 dell'8 marzo 2013, con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica - servizio 18, comunica che le somme da assegnare in ragione d'anno per le finalità del citato articolo 88 all'ufficio di Gabinetto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente sono pari a complessivi € 139.147,37, per una dotazione di n. 7 funzionari direttivi, a ciascuno dei quali è stata attribuita una indennità annuale di € 15.500,00, e n. 2 istruttori direttivi, ai quali compete una indennità annuale di € 12.900,00, indennità commisurate alla data di inquadramento;

Vista la nota prot. n. 15449 del 15 marzo 2013 della ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa la suindicata nota con parere favorevole;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di procedere alla ripartizione del Fondo art. 88, comma 6, CCRL comparto non dirigenziale, iscrivendo sul pertinente articolo 12 del capitolo 212016 l'importo comunicato con la richiamata nota prot. n. 37070/2013;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di Patto di stabilità:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 7.2.1.1.1 - <i>Personale</i>		-
di cui ai capitoli		
212016 Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, l'ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, la "Batteria di Palazzo d'Orleans", le Stazioni uniche appaltanti, per gli autisti in servizio presso l'Ufficio di Roma e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2013. (F.A.M.P.).		-
<i>Articoli</i>		
12. Gabinetto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente	+ 139.147,37	
14. Somme da ripartire	- 139.147,37	

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 marzo 2013.

PISCIOTTA

(2013.14.793)017

DECRETO 26 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. b) dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 2 dell'11 gennaio 2013 di autorizzazione all'esercizio provvisorio;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione in regime di esercizio provvisorio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, art. 12, comma 2, lett. b), che prevede il finanziamento a carico del Ministero della sanità di iniziative previste da leggi nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse a rilievo interregionale o nazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;

Visto l'accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e la Regione siciliana stipulato in data 9 novembre 2012, dove è previsto la realizzazione del progetto "GR-2010-2321017 Adipose-Derived Stem Cells (ADSCs) in Suspension: Phenotyping, Differentiation and Engineering for Cranial Vault Reconstruction" e l'erogazione della quota parte spettante pari a € 244.340,00, che sarà erogata in tre distinte quote pari al 40% (€ 97.736,00), 30% (€ 73.302,00) e 30% (€ 73.302,00) del contributo totale;

Visto il D.D.G. n. 2818 del 28 dicembre 2012, con il quale l'Assessorato regionale della salute approva la Convenzione fra il Ministero della salute e la Regione siciliana stipulata in data 9 novembre 2012 per la realizzazione del progetto suindicato;

Vista la nota n. 11163 del 5 febbraio 2013 dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Area interdipartimentale 6, con la quale chiede l'iscrizione della somma di € 97.736,00, pari alla 1^a quota assegnata alla Regione siciliana;

Vista la nota n. 12363 dell'1 marzo 2013 della ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota esprimendo parere favorevole;

Visto il D.R.A. n. 144 del 22 gennaio 2013, con il quale l'Assessorato regionale della salute ha accertato la somma di € 97.736,00;

Considerato che risulta accreditata in data 6 dicembre 2012, nel c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Palermo, la somma di € 97.736,00, pari alla 1^a quota del 40%

del contributo totale per le predette finalità, e che la stessa è stata imputata in entrata del bilancio regionale (capitolo 3486 - capo 21 - conto competenza - quietanza n. 97641 /2012) nell'esercizio 2012;

Ravvisata la necessità di iscrivere, in conto competenza, al capitolo di spesa 417317 l'importo di € 97.736,00 (pari alla 1^a quota del finanziamento) con prelevamento di pari importo dal capitolo 215703;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013 le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013, e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente	
U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva	- 97.736,00
di cui al capitolo	
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, e per la utilizzazione delle economie di spesa, ecc.	- 97.736,00
021501 22 V	
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITÀ	
RUBRICA 3 - Dipartimento regionale per le attività sanitarie e O.E.	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 10.3.1.3.3 - Valutazione dei servizi	+ 97.736,00
di cui al capitolo	
417317 Contributi per il finanziamento di programmi speciali per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie	+ 97.736,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 marzo 2013.

PISCIOTTA

(2013.14.838)017

DECRETO 26 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 2 dell'11 gennaio 2013 di autorizzazione all'esercizio provvisorio;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione in regime di esercizio provvisorio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto l'articolo 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, per il periodo 1 marzo 2007-29 febbraio 2008, la possibilità per le aziende farmaceutiche di chiedere all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) la sospensione, per i propri farmaci, dell'ulteriore misura di contenimento della spesa farmaceutica, con riduzione del 5% dei prezzi, di cui alla delibera dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, purché si impegnino a versare a favore delle regioni interessate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;

Visto l'articolo 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, che proroga gli effetti della succitata legge fino al 31 dicembre 2008;

Visto l'articolo 34, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, che proroga gli effetti della superiore legge fino al 31 dicembre 2009;

Visto l'art. 6, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25, che proroga la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, fino al 31 dicembre 2010;

Visto il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, che proroga la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, fino al 31 marzo 2011;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, che ha prorogato al 31 dicembre 2012 i termini precedentemente fissati dall'articolo 1, comma 1 e 2, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011;

Visto l'art. 1, comma 388, tabella 2, punto 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che proroga la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31, fino al 31 giugno 2013;

Visto il capitolo di spesa 413344 "Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. G, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006" incluso nella rubrica di bilancio intestata al dipartimento pianificazione strategica, nell'U.P.B. 1 - Fondo sanitario regionale - Aggregato economico 3 - Natura Fondi 3 V;

Visto il capitolo di entrata 3415 - art. 4 "Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti - Art. 4 Quota a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche che hanno aderito alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lett. G, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006" incluso nella rubrica di bilancio intestata al dipartimento del bilancio e tesoro, nell'U.P.B. 1 - Trasferimenti correnti dello Stato per Fondo sanitario nazionale - Aggregato economico 5 - Natura Fondi 3 V;

Considerato che le somme riscosse ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. G, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 derivano da versamenti diretti dalle aziende farmaceutiche che hanno ottenuto la sospensione per i propri farmaci, dell'ulteriore misura di contenimento della spesa farmaceutica, con riduzione del 5% dei prezzi, e non anche a trasferimenti correnti dello Stato per Fondo sanitario nazionale;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di istituire nella spesa del bilancio della Regione, l'esercizio finanziario in corso, il capitolo 413368 "Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. G, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (PAY BACK)" di natura fondi 1 "Fondi ordinari della Regione" - Vincolato, e nell'entrata il correlato capitolo 3665 "Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche che hanno aderito alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lett. G, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (PAY BACK)";

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, la necessaria modifica per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti modifiche:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica		
TITOLO 1 - Entrate correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti		
U.P.B. 4.2.1.5.4 - Altri trasferimenti correnti	—	

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)	Nomenclatore
di cui al capitolo (Nuova istituzione) 3665 Quote a destinazione vincolata degli importi dovuti dalle aziende farmaceutiche che hanno aderito alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 796, lett. G, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (PAY BACK) Codici: 01.11.09 - 21-V	—	Legge n. 296/2006, art. 1, comma 796
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE		
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale per la pianificazione strategica		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B. 11.2.1.3.1 - Fondo sanitario regionale di cui al capitolo (Nuova istituzione) 413368 Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. g), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Pay Back) Codici: 04.02.03 - 07.04.03 V	—	Legge n. 296/2006, art. 1, comma 796

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 marzo 2013.

PISCIOTTA

(2013.14.840)017

DECRETO 26 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare l'art. 8, comma 1;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 2 dell'11 gennaio 2013 di autorizzazione all'esercizio provvisorio;

Visto il decreto dell'Assessore regionale dell'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione in regime di esercizio provvisorio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto l'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici denominato SIOPE;

Visto l'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina il suddetto sistema informativo;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 con il quale, fermo restando, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale;

Vista la nota prot. n. 112587 del 28 dicembre 2012, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che, nelle more dell'Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al servizio sanitario nazionale per l'anno 2013 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia l'eventuale anticipazione di tesoreria sarà pari all'importo di € 323.947.893,00;

Vista la nota prot. n. 126833 del 23 dicembre 2011, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che, in attuazione dell'art. 21, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, sono state istituite nuove contabilità speciali di tesoreria unica per la gestione delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale, individuando per la Regione Sicilia il conto TU 306694 - Sezione 515 Palermo "Regione Sicilia Sanità";

Visto il modello telematico del 7 marzo 2013 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694 a favore della Regione Sicilia la somma di euro 220.662.442,38 per anticipazione mensile S.S.N.;

Visto il D.D. n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di entrata 4219 ed il capitolo di spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell'Economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine di consentire la trasmissione alla banca dati SIOPE dell'informazione relativa all'avvenuto incasso;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l'esercizio finanziario in corso, in termini di competenza, al capitolo di spesa 215217 ed al capitolo in entrata 4219 capo 11, la somma di € 220.662.442,38;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO 1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti	
U.P.B. 4.2.1.5.1 - <i>Trasferimenti correnti dallo per fondo sanitario nazionale</i>	+ 220.662.442,38
di cui al capitolo	
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato	+ 220.662.442,38
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 4.2.1.3.1 - <i>Fondo sanitario regionale</i>	+ 220.662.442,38
di cui al capitolo	
215217 Rimborso anticipazioni sanità	+ 220.662.442,38

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 marzo 2013.

PISCIOTTA

DECRETO 26 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto l'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, che autorizza il Governo della Regione ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 30 aprile 2013, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché la nota di variazioni connessa all'approvazione della stessa legge n. 1/2013 e della delibera legislativa "Norme in materia di personale. Disposizioni contabili" approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 dicembre 2012;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto il regolamento CE n. 1638/2006 del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato;

Visto il regolamento CE n. 951/2007 del 9 agosto 2007, che stabilisce le misure di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento CE n. 1638/2006 del 24 ottobre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato;

Visto il grant contract n. 37/2604, stipulato in data 10 ottobre 2011, tra la Regione Sardegna quale Autorità di gestione comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo e la Regione Puglia - Assessorato delle risorse agroalimentari - in qualità di capofila per la realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto "Mediterranean Network of sustainable small-scale fishing communities - FISHINMED";

Visto il Partnership Agreement stipulato fra la Regione Puglia - Assessorato delle risorse agroalimentari - in qualità di capofila ed il dipartimento pesca dell'Assessorato delle risorse agricole in qualità di partner;

Vista la nota dell'Assessorato regionale delle risorse agricole - dipartimento pesca - servizio 1 n. 2411 del 13 febbraio 2013 con la quale viene richiesta l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa onde consentire l'introito del prefinanziamento previsto dal citato progetto;

Vista la richiesta di integrazione documentazione del servizio bilancio e programmazione n. 11886 del 28 febbraio 2013;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10/2013, le variazioni occorrenti per consentire l'acquisizione all'erario regionale delle relative somme;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 10/2013, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE	Variazioni competenza (euro)	Nomenclatore
ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE		
RUBRICA 4 - Dipartimento regionale della pesca		
TITOLO 1 - Entrate correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti		
U.P.B. 10.4.1.5.3 - <i>Trasferimenti correnti dello Stato e di altri enti</i>	—	
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
3664 Assegnazioni per l'attuazione in Sicilia del Progetto FISHIN-MED PO ENPI MED 2007-2013	—	Reg. CEE n. 1638/2006, n. 951/2007
011101 20 V		
TITOLO 1 - Spese correnti		
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente		
U.P.B. 10.4.1.3.99 - <i>Interventi diversi</i>	—	

DENOMINAZIONE	Variazioni competenza (euro)	Nomenclatore
di cui al capitolo (Nuova istituzione) 347303 Spese per l'attuazione in Sicilia del Progetto FISHINMED PO ENPI MED 2007-2013 050500 - 040201 V	—	Reg. CEE n. 1638/2006, n. 951/2007

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 marzo 2013.

PISCIOTTA

(2013.14.794)017

DECRETO 28 marzo 2013.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, recante "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013. Disposizioni diverse in materia di personale";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 5 del 20 marzo 2013 del dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i tetti di spesa annui autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2013 prevista dal comma 11, dell'art. 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 10 maggio 2001, n. 8, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'istituzione ed il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori regionali;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - quadriennio giuridico 2002-2005, sottoscritto il 16 maggio 2005 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 e biennio economico 2004-2005 pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 27 dell'1 giugno 2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 625 del 22 dicembre 2005, con cui è stata istituita la "Batteria di Palazzo d'Orleans", da attivare nella sede della Presidenza della Regione con l'impiego di n. 12 unità di personale con qualifica non superiore ad istruttore;

Visto il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, relativo al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 21 maggio 2008 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 24 del 30 maggio 2008;

Visti, in particolare, gli articoli 87, comma 1, e 88, comma 6, del citato contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale, relativi, rispettivamente, all'istituzione ed alla ripartizione del Fondo di amministrazione per il miglioramento delle prestazioni (F.A.M.P.) per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2003;

Visto l'accordo ai sensi dell'articolo 88, comma 6, del contratto collettivo regionale di lavoro per il comparto non dirigenziale afferente gli addetti agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della regione e degli Assessori regionali, sottoscritto in data 25 maggio 2007 ed, in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del suddetto accordo, riguardante il personale che svolge mansioni di autista presso gli uffici di diretta collaborazione e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma;

Vista la nota prot. n. 39875 del 13 marzo 2013, con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica - servizio 13, ad integrazione della precedente nota n. 32306 del 2 febbraio 2013, chiede l'ulteriore assegnazione in ragione d'anno per le finalità del citato articolo 88 all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore per la famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, pari a complessivi € 20.197,21, per una dotazione di n. 1 collaboratore cui è stata attribuita un'indennità annuale di € 10.330,00 e n. 1 istruttore al quale compete un'indennità annuale di € 12.900,00, indennità commisurate alla data di inquadramento;

Vista la nota prot. n. 16690 del 21 marzo 2013 della ragioneria centrale competente, con la quale viene trasmessa la suindicata nota con parere favorevole;

Vista la nota prot. n. 40884 del 15 marzo 2013 con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica - servizio 2 comunica le somme da assegnare, in ragione d'anno e tenuto conto delle date di inquadramento, per le finalità del citato articolo 88 all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, sono pari a complessivi € 150.574,25, per una dotazione di n. 9 funzionari direttivi, a ciascuno dei quali è stata attribuita un'indennità annuale di € 15.500,00, e n. 1 istruttore direttivo al quale compete un'indennità annuale di € 12.900,00;

Vista la nota prot. n. 16763 del 21 marzo 2013 della ragioneria centrale competente con la quale viene trasmessa la suindicata nota con parere favorevole;

Vista la nota prot. n. 39771 del 13 marzo 2013, con la quale il dipartimento regionale della funzione pubblica - servizio 11 comunica che le somme da assegnare, in ragione d'anno e tenuto conto delle date di inquadramento, per le finalità del citato articolo 88 all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore per l'economia, sono pari a complessivi € 83.510,00, per una dotazione di n. 4 funzionari direttivi, a ciascuno dei quali è stata attribuita un'indennità annuale di € 15.500,00, n. 1 istruttore direttivo al quale compete un'indennità annuale di € 11.180,00 e n. 1 collaboratore con un'indennità annua di € 10.330,00;

Vista la nota prot. n. 17386 del 25 marzo 2013 della ragioneria centrale competente con la quale viene trasmessa la suindicata nota con parere favorevole;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di procedere alla ripartizione del Fondo, art. 88 comma 6, CCRL comparto non dirigenziale, iscrivendo sui pertinenti articoli del capitolo 212016 gli importi comunicati con le richiamate note prott. nn. 39875/2013, 40884/2013 e 39771/2013;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto dei tetti di spesa previsti dalla circolare n. 5 del 20 marzo 2013:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 7.2.1.1.1 - <i>Personale</i>	—
di cui al capitolo	
212016 Spese per il trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, l'Ufficio del garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, la "Batteria di Palazzo d'Orléans", le stazioni uniche appaltanti, per gli autisti in servizio presso l'ufficio di Roma, e per i dipendenti di cui all'articolo 5 dell'accordo 30 giugno 2003 (F.A.M.P.)	—
<i>Articoli</i>	
3. Gabinetto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana	+ 150.574,25
4. Gabinetto dell'Assessore regionale per l'economia	+ 83.510,00
6. Gabinetto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro	+ 20.197,21
14. Somme da ripartire	- 254.281,46

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 marzo 2013.

PISCIOTTA

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 14 febbraio 2013.

Graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, afferenti alla terza sottofase del bando riservato all'Amministrazione regionale, misura 227, "Sostegno agli investimenti non produttivi", del PSR Sicilia 2007-2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 16/96, e ss.mm.;

Vista la legge n. 10 del 15 maggio 2000, e successive modifiche;

Vista la legge regionale n. 24/12, contenente disposizioni per i lavori in economia nel settore forestale;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 ed il D.P.R. n. 207/10;

Visto il D.D.G. n. 1235/11 che proroga la validità per il triennio 2011-2013 del Programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012;

Vista la legge regionale n. 12/2011, "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. n. 163/06 e smi e del D.P.R. n. 207/2010...";

Visto il D.P. n. 13/2012, "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12/2011...";

Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, "Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2013...";

Visto il decreto dell'Assessore per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006, che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il reg. UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo

rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell'organismo pagatore;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006, della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC, nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione C (2012) 9760 del 19 dicembre 2012, con la quale la Commissione europea ha approvato la versione 5 del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la legge regionale n. 19/08 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali Ordine del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. n. 12/09 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P. n. 4765 del 5 luglio 2012, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 224 del 30 giugno 2012, viene conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari all'ing. Vincenzo Di Rosa, dirigente di III fascia dell'Amministrazione regionale, per la durata di anni due;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;

Considerato che, in base al reg. CE n. 1290/2005, nella gestione degli interventi della politica agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un organismo pagatore;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall'AGEA;

Tenuto conto che l'AGEA nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni rela-

tive agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

Visto il D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 recante "Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del reg. CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempimenti dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale", che abroga il DM 20 marzo 2008 n. 1205;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 2228 del 17 ottobre 2008 registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2008, reg. 1, fg. 379 con il quale viene approvato il protocollo stipulato in Roma, in data 11 settembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA, avente ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione nell'ambito degli interventi pubblici di competenza dei soggetti sottoscrittori finalizzato al pieno utilizzo delle opportunità di semplificazione e accelerazione delle procedure di efficacia dei controlli offerti dal SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli indirizzi in materia di politica agricola regionale dalla stessa stabiliti;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 116 del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti in data 8 aprile 2010 reg. 1 fg. 23, con il quale viene approvato il protocollo d'intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio 2010 tra l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 2009 reg. 1 fg. 268 relativo all'approvazione delle "Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento - parte generale" del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013";

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011 reg. 6 fgl. 239, che approva le modifiche relative alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte generale" del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 2658 del 6 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2011, reg. 8, fgl. 215, che approva l'integrazione del paragrafo 5.8 relativa alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte generale" del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, reg. 1, fg. 48, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è stato approvato il "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009, reg. 1, fg. 357, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 27 novembre 2009, con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche al "Manuale delle

procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente dell'area 1 del dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 241 del 29 gennaio 2013, con il quale è stata impegnata la somma di € 290.447.357,27 sul capitolo 543902 del bilancio della Regione Siciliana per la realizzazione del PSR Sicilia 2007-2013;

Visto il decreto 5 novembre 2009 n. 948 registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2009, reg. 2, fg. 158, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 58 del 18 dicembre 2009, con il quale sono state approvate le disposizioni attuative specifiche della misura 227 del PSR Sicilia 2007/2013 per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta misura;

Visto il D.D.G. 20 dicembre 2010 n. 986 registrato alla Corte dei conti l'1 febbraio 2011, reg. 2, fgl. 33, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 10 del 4 marzo 2011 con il quale sono state approvate le modifiche alle disposizioni attuative specifiche della misura 227 del PSR Sicilia 2007/2013;

Vista la nota n. 40944/09 con la quale l'Autorità di gestione del PSR Sicilia 2007-2013 assegna al dipartimento regionale Azienda FF.DD., quale beneficiario finale e responsabile di misura, le risorse finanziarie necessarie all'attivazione delle misure 214/2, 223, 226,227;

Vista la nota n. 3368/11 con la quale il dipartimento regionale Azienda FF.DD. chiede all'Autorità di gestione del PSR di inoltrare all'Assessorato competente la richiesta di istituzione di nuovo capitolo sul bilancio della Regione siciliana amministrazione 10, rubrica 5, titolo II sul quale trasferire le somme già assegnate con nota 40944/09, relativamente alla misura 227 del PSR Sicilia 2007-2013;

Vista la nota n. 18668/11 con la quale l'Autorità di gestione del PSR Sicilia chiede all'Assessorato dell'economia - dipartimento regionale del bilancio e del tesoro l'istituzione di un capitolo intestato "PSR Sicilia 2007-2013 misura 227 - Sostegno agli investimenti non produttivi" nel bilancio della Regione siciliana - amministrazione 10, rubrica 5 - titolo II;

Visto il D.D. n. 624/11 dell'Assessorato dell'economia - dipartimento del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della Regione - con il quale viene istituito il capitolo 554228 "Spese per la realizzazione degli interventi previsti dalla misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi" del PSR Sicilia 2007-2013 - amministrazione 10, rubrica 5, titolo II;

Vista la nota n. 653/13 con la quale viene richiesta la riproduzione di economie di stanziamento relative al capitolo sopra citato.

Visto il bando riservato all'Amministrazione regionale sulla misura 227 "sostegno agli investimenti non produttivi azione "A" e "B" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 5 agosto 2011;

Visto il D.D.G. n. 6 del 21 gennaio 2013, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili relative alla terza sottofase del bando sopra citato;

Considerato che, avverso la predetta graduatoria provvisoria, gli interessati non hanno presentato richieste di riesame del punteggio attribuito e delle condizioni di non ammissibilità o ricevibilità;

Visto l'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, contenente:

• la graduatoria definitiva, inerente l'azione A, terza sottofase, delle istanze ammissibili a finanziamento, di quelle non ammissibili e di quelle non ricevibili;

Ritenuto di dover approvare le graduatorie provvisorie sopra citate;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, è approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, di quelle non ammissibili e di quelle non ricevibili, inerenti alla terza sottofase del bando riservato all'Amministrazione regionale, misura 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi" del PSR Sicilia 2007-2013; la suddetta graduatoria (allegato A) costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente provvedimento, dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 e nel sito istituzionale del dipartimento regionale Azienda foreste demaniali. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve l'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di archiviazione per le istanze non ammissibili e non ricevibili.

Art. 3

Al finanziamento delle domande di aiuto ammissibili di cui all'allegato A si farà fronte, ad avvenuta riproduzione di economie di stanziamento, utilizzando le risorse finanziarie in dotazione alla misura 227 del PSR Sicilia 2007/2013 capitolo 554228/13 della rubrica di bilancio del dipartimento regionale Azienda foreste demaniali.

Art. 4

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento alle disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento – parte generale, alle disposizioni attuative specifiche della misura 227 e al bando riservato all'Amministrazione regionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 5 agosto 2011.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità, per il tramite della ragioneria centrale dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari.

Palermo, 14 febbraio 2013.

DI ROSA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 9 aprile 2013, reg. n. 2, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 339.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Allegato A

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI DIPARTIMENTO REGIONALE AZIENDA FORESTE DEMANIALI									
PSR SICILIA 2007/2013 - MISURA 227 "Sostegno agli investimenti non produttivi" AZIONI A e B BANDO PUBBLICO REP.(2011.29.2242)003 (terza sottofase)									
GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO, NON AMMISSIBILI E NON RICEVIBILI									
GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO "AZIONE A"									
N. ben. UPA	TITOLO DEL PROGETTO	Domanda di aiuto n.	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AMMESSO	IMPORTO AMMESSO AL NETTO DI IVA	Punteggio assegnato	Note		
1	AG Progetto per lavori di miglioramento e valorizzazione del soprassuolo forestale a mezzo di diradamento selettivo su fustale di resinose, all'interno della R.N.O. "Monte Cammarata" nel comune di Santo Stefano Quisquina in località "Buonanotte-Cozzo Minavento".	94751661367	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 641.597,78	63,00			
2	EN Progetto per il miglioramento, la valorizzazione ed il recupero di ecosistemi forestali con particolare riferimento alle formazioni boschive e vegetali tipiche dell'isola al fine di aumentarne il valore naturalistico ed ambientale attraverso interventi selvicolturali finalizzati alla rinaturalizzazione dei popolamenti artificiali di conifere da realizzarsi nei demani forestali di Collabassa e Finocchio, ricadenti nel Parco dei Nebrodi, nel Comune di Capizzi, in Provincia di Messina nel distretto forestale di S. Stefano di Camastra in provincia di Messina.	94751698153	€ 494.500,00	€ 494.500,00	€ 480.164,18	59,00			
3	PA Rinaturalizzazione di popolamenti artificiali di conifere, presso il demanio di Monte Pecoraro in agro di Cinisi	94751672364	€ 432.000,00	€ 352.324,58	€ 345.097,41	59,00			
4	PA Rinaturalizzazione di popolamenti artificiali di conifere, nonché sistemazione della rete sentieristica, da realizzarsi all'interno del demanio forestale di Moarda, comune di Altfonte	94751661243	€ 450.000,00	€ 429.453,82	€ 419.497,82	59,00			
GRADUATORIA REGIONALE DEFINITIVA ISTANZE NON RICEVIBILI E NON AMMISSIBILI "AZIONE A"									
N. ben. UPA	TITOLO DEL PROGETTO	Domanda di aiuto n.	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO AMMESSO	IMPORTO AMMESSO	Punteggio assegnato	CAUSA		
1	PA Diradamenti dei popolamenti artificiali di conifere, finalizzati alla rinaturalizzazione, presso il demanio di Pomo Castagnola, in agro di Contessa Entellina	94751671093	€ 499.850,00				progetto non esecutivo		

(2013.16.961)003

DECRETO 20 febbraio 2013.

Approvazione di una modifica alle disposizioni attuative, parte specifica, misura 111 - azione 1 - "Formazione" del PSR Sicilia 2007-2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2013;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 10 dell'11 gennaio 2013, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della regione";

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno, allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento UE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno, allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento UE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell'organismo pagatore;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 363/2009 della Commissione, del 4 maggio 2009, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione C 2008 n. 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione C 2009 n. 10542 del 18 dicembre 2009, con la quale la Commissione europea ha approvato la revisione del Programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione europea C 2008 n. 735 del 18 febbraio 2008, recante approvazione del Programma di sviluppo rurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione ed in particolare l'art. 11 della medesima relativo al "Codice unico di progetto";

Vista la delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP, in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione";

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009 n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la deliberazione n. 388 del 27 dicembre 2011, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;

Considerato che, in particolare in base al reg. CE n. 1290/2005, nella gestione degli interventi della politica agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un organismo pagatore;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165, e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall'AGEA;

Tenuto conto che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN, la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

Visto il D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, recante "Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del reg. CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale", che abroga il D.M. 20 marzo 2008, n. 1205;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 2228 del 17 ottobre 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2008, reg. 1 fg. 379 con il quale viene approvato il protocollo stipulato in Roma, in data 11 settembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione nell'ambito degli interventi pubblici di competenza dei soggetti sottoscrittenti finalizzato al pieno utilizzo delle opportunità di semplificazione e accelerazione delle procedure di efficacia dei controlli offerti dal SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli indirizzi in materia di politica agricola regionale dalla stessa stabiliti;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 116 del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2010, reg. 1, fg. 23, con il quale viene approvato il Protocollo d'intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio 2010 tra l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione siciliana, per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti e controllo nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2009, reg. 1, fg. 268 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009 S.O. n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento - parte generale" contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009 al reg. n. 1 foglio n. 48 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è stato approvato il "Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni" per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2011, reg. 6, foglio 239, con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche alle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento - parte generale";

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 410 del 17 maggio 2010, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2010, reg. 1, fg. 57 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 16 luglio 2010, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative parte specifica Misura 111 - Azione 1 "Formazione" del PSR Sicilia 2007/2013, per il finanziamento delle iniziative presentate nell'ambito della suddetta misura;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 984 del 13 ottobre 2010, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2010, reg. 1, fg. 330 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 3 dicembre 2010, con il quale sono state approvate integrazioni e modifiche alle "Disposizioni attuative parte specifica Misura 111 - Azione 1 "Formazione" del PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del dipartimento degli interventi strutturali n. 3434 del 30 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2012, reg. 9, fg. 275, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 21 dicembre 2012, con il quale è stata approvata una modifica alle "Disposizioni attuative parte specifica Misura 111 - Azione 1 "Formazione" del PSR Sicilia 2007/2013, relativa al termine per l'avvio delle attività d'aula dei corsi di formazione finanziati ai sensi della suddetta misura;

Ritenuto, a fronte di numerose richieste da parte degli enti di formazione interessati, di dovere apportare la seguente modifica alle disposizioni attuative parte specifica Misura 111 - Azione 1 "Formazione" del PSR Sicilia 2007/2013 - paragrafo 21-sub paragrafo 21.1 "Inizio attività corsuale" - capoverso 1°:

la frase "fermo restando che gli organismi di formazione dovranno comunque procedere all'avvio delle attività d'aula entro 120 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento."

è soppressa ed è sostituita dalla seguente:

"fermo restando che gli organismi di formazione dovranno comunque procedere all'avvio delle attività d'aula entro 150 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento."

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

È approvata la modifica di cui in premessa alle disposizioni attuative parte specifica misura 111 - Azione 1 "Formazione" del PSR Sicilia 2007/2013- paragrafo 21-sub paragrafo 21.1 "Inizio attività corsuale"-capoverso 1°:

la frase "fermo restando che gli organismi di formazione dovranno comunque procedere all'avvio delle attività d'aula entro 120 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento."

è soppressa ed è sostituita dalla seguente:

"fermo restando che gli organismi di formazione dovranno comunque procedere all'avvio delle attività d'aula entro 150 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento."

Art. 2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimità.

Palermo, 20 febbraio 2013.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 marzo 2013, reg. n. 2, Assessorato delle risorse agricole e alimentari, fg. n. 109.

(2013.15.894)003

DECRETO 26 marzo 2013.

Autorizzazione per la cattura temporanea, a scopo scientifico, di esemplari di passero su tutto il territorio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ
VENATORIA DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 157/92;
Visti, in particolare, gli artt. 1, 2 e 19 della citata legge n. 157/92;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e succ. mod. ed int.;

Visto, in particolare, l'art. 4 della predetta legge regionale n. 33/97 e succ. mod. ed int.;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura alla dott.ssa Rsaria Barresi;

Visto il D.D.G. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il dirigente generale del dipartimento interventi strutturali ha conferito al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio 7° Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la richiesta di autorizzazione datata 13 marzo 2013, avanzata dal prof. Mario Lo Valvo docente di zoologia presso l'Università degli studi di Palermo, pervenuta all'Assessorato in data 15 marzo 2013 ed assunta al protocollo in pari data al n. 23732, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione alla cattura temporanea di esemplari di passero a scopo scientifico, per la realizzazione di un progetto di ricerca scientifica per lo studio sulla filogeografia e la genetica di popolazione di passerini nel territorio regionale, nel periodo compreso tra aprile e agosto 2013;

Vista la nota n. prot. 13079 del 22 marzo 2013 con la quale l'ISPRA esprime parere favorevole;

Ritenuto di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla cattura di 40 soggetti di *Passer domesticus*, 40 soggetti di *Passer hispaniolensis* e 40 soggetti di *Passer italiae* a scopo scientifico, su tutto il territorio regionale siciliano;

Decreta:

Art. 1

In conformità e per le finalità di cui alle premesse, il prof. Mario Lo Valvo, docente di zoologia presso l'Università degli studi di Palermo, è autorizzato alla cattura e successivo rilascio, di un numero complessivo di 120 esemplari di passero così suddivisi: 40 soggetti di *Passer domesticus*, 40 soggetti di *Passer hispaniolensis* e 40 soggetti di *Passer italiae*, a scopo scientifico, su tutto il territorio regionale siciliano, nel periodo compreso tra aprile e agosto 2013.

Art. 2

Al termine dei lavori, il titolare della presente autorizzazione dovrà presentare una dettagliata relazione sull'attività svolta e sulle catture effettuate distinte per classe

d'età e per provincia, all'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, dipartimento regionale degli interventi strutturali, servizio VII tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico programmazione e gestione dell'attività venatoria e all'ISPRA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Palermo, 26 marzo 2013.

GUFO

(2013.14.831)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 27 marzo 2013.

Accordo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b, della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e dell'art. 2 dell'Accordo Stato Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008, tra la Regione siciliana, Assessorato della salute, e le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue e schema tipo di convenzione con le aziende sanitarie, sedi di strutture trasfusionali, valido per il triennio 2013-2015.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" e s.m.i.;

Visti i decreti del Ministro della salute 3 marzo 2005, recanti rispettivamente "Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti" e "Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti";

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati", e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera b), il quale stabilisce, tra l'altro, che con apposito accordo viene adottato uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le associazioni e federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e che tale schema tipo individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE" e s.m.i.;

Visto il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, recante "Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica

la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, di “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sul documento, recante i “Principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e federazioni di donatori di sangue”, sancito il 20 marzo 2008;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sui “Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica”, sancito il 16 dicembre 2010;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, recante “Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” sancito il 25 luglio 2012;

Visto il decreto 19 settembre 2008 recante “Approvazione dell'Accordo tra la Regione siciliana, Assessorato della sanità, e le associazioni e federazioni regionali dei donatori volontari di sangue ai sensi della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dei rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa e dello schema tipo di convenzione tra l'azienda sanitaria sede di struttura trasfusionale e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue afferenti per territorio”;

Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1142, recante “Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale”;

Visto il decreto assessoriale 15 dicembre 2010, n. 3102, recante “Interventi a supporto della plasmapproduzione e tariffe di trasferimento degli emoderivati”;

Visto il decreto assessoriale 4 marzo 2011, n. 384, recante “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana”;

Visto il decreto assessoriale 29 maggio 2012, n. 1019, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;

Visto il decreto assessoriale 2 luglio 2012, n. 1304, recante “Costituzione di un comitato tecnico scientifico di supporto del Centro regionale sangue ai sensi del D.A. n. 1019 del 29 maggio 2012”;

Considerato che la legge n. 219/2005 riconosce il ruolo delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue e prevede la loro partecipazione alle attività trasfusionali e il concorso ai fini istituzionali del SSN concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;

Considerato il contributo offerto dalle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue per il conseguimento dell'autosufficienza regionale in sangue, emocomponenti ed emoderivati necessari a garantire l'offerta

di assistenza a favore dei pazienti dipendenti dalla terapia trasfusionale;

Considerato che il monitoraggio periodico della produzione degli emocomponenti documenta una variabilità infraannuale con significativa riduzione della disponibilità delle emazie concentrate soprattutto nel corso del trimestre estivo;

Considerata l'esigenza di dovere provvedere ad una revisione dell'accordo regionale recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione di rapporti tra la Regione e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue in relazione al mutato contesto organizzativo e regolatorio regionale;

Considerata l'esigenza di dovere predisporre una revisione della disciplina dei rapporti economici discendente dall'adeguamento ai parametri ISTAT, come prevista dal citato Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008, e delle obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni, incluse quelle già in essere, tra le aziende sanitarie e le associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue e dei suoi componenti;

Raccolto il parere del comitato di supporto tecnico-scientifico del Centro regionale sangue ed, in particolare, dei rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue ivi presenti ed aderenti al coordinamento interassociativo volontari italiani del sangue (CIVIS) nella convocazione del 17 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

Per le motivazioni di cui in premessa, vengono di seguito definiti i principi ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le aziende sanitarie, sedi di strutture trasfusionali, e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue ed emocomponenti, adeguati ai rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta in convenzione e riportato il nuovo schema tipo di convenzione tra l'azienda sanitaria e le associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue afferenti.

Art. 2

Principi generali e criteri della regolamentazione

In ragione del presente decreto, presso la Regione Sicilia viene garantita alle associazioni/federazioni, (di seguito associazioni) di donatori di sangue la partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali in aderenza a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, vengono individuate tariffe di rimborso delle attività associative uniformi a quelle nazionali ed assicurata la più ampia partecipazione delle associazioni ai fini della definizione, aggiornamento e monitoraggio dello stato di attuazione del presente decreto.

Possono accedere alle convenzioni previste dal presente decreto esclusivamente le associazioni il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge n. 219/2005 e dal DMS 18 aprile 2007, e che risultino regolarmente iscritte al registro regionale di volontariato di cui alla legge n. 266/91.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, le aziende sanitarie provvedono alla stipula di apposite convenzioni con le associazioni di donatori di sangue in ottemperanza a quanto previsto dal presente provvedimento e secondo le modalità indicate nella convenzione di cui all'allegato A.

Le convenzioni, stipulate in ragione dello schema tipo di convenzione di cui all'allegato A del presente decreto dovranno sostituire le convenzioni già poste in essere tra le aziende sanitarie e le Associazioni dei donatori.

Art. 3

Oggetto della convenzione

Presso la Regione Sicilia, anche per il tramite delle aziende sanitarie ivi operanti, si applicano i principi seguenti nella definizione dello schema-tipo delle convenzioni medesime:

- a) Garanzia della partecipazione delle Associazioni di donatori di sangue alla programmazione e organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali;
- b) Promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- c) Promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
- d) Promozione dello sviluppo del volontariato del sangue e della sua rete associativa;
- e) Sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni dei donatori di sangue e definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il sistema trasfusionale regionale;
- f) Sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dalle Associazioni di donatori di sangue, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
- g) Promozione della tutela del donatore nella sua forma più ampia rispetto ai valori etici, giuridici e sanitari;
- h) Promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalle Associazioni di donatori di sangue;
- i) Inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle specifiche attività sanitarie regionali;
- j) Incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
- k) Definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della convenzione;
- l) Definizione della durata, validità, modalità ed identificazione degli organismi di controllo sull'applicazione della convenzione medesima.

Art. 4

Partecipazione delle associazioni e federazioni di donatori di sangue alla programmazione regionale e locale

La Regione Sicilia garantisce e definisce la più ampia partecipazione delle Associazioni di donatori di sangue alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali.

Viene a tal fine prevista la partecipazione dei rappresentanti regionali delle Associazioni di donatori volontari di sangue presso il comitato tecnico scientifico di supporto del Centro regionale sangue e la presenza dei rappresentanti associativi nella composizione dei comitati ospedalieri del buon uso del sangue (COBUS) e delle cellule staminali da sangue cordonale, che, a livello sia regionale che locale, svolgono i compiti previsti dalla normativa vigente.

Con l'obiettivo, altresì, di assicurare la partecipazione delle Associazioni dei donatori allo sviluppo, alla programmazione e al monitoraggio dell'attività di raccolta del

sangue intero e degli emocomponenti, viene istituito, con apposito atto deliberativo, presso le aziende sanitarie sedi di una o più strutture trasfusionali, previste dal vigente Piano regionale sangue e plasma, un comitato locale di partecipazione (CLP) composto da:

- a) direttore sanitario dell'azienda sanitaria o suo delegato;
- b) responsabile della/delle strutture trasfusionali;
- c) un rappresentante di ciascuna Associazione convenzionata nominato dal suo rappresentante legale;
- d) un collaboratore amministrativo con funzioni di segretario.

Il CLP è presieduto dal direttore sanitario o dal direttore della struttura trasfusionale da lui delegato e viene convocato con cadenza almeno semestrale o su richiesta di almeno due dei componenti.

Il Comitato Locale di Partecipazione:

- a) Formula proposte ed esprime pareri all'azienda sanitaria sulla materia oggetto della convenzione e sulla sua applicazione;
- b) Coordina la propaganda e la raccolta nell'ambito territoriale di competenza;
- c) Contribuisce all'elaborazione del programma annuale locale della raccolta;
- d) Assicura il monitoraggio periodico dell'attività produttiva con l'obiettivo di introdurre gli elementi correttivi in presenza di scostamenti dall'attività programmata.

Art. 5

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

Con il contributo delle aziende sanitarie, le Associazioni di donatori di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile e anonima del sangue e dei suoi componenti attraverso:

- a) il reclutamento dei donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni ed utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) il supporto delle Associazioni di donatori di sangue per svolgere iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni mediante aferesi e nel periodo estivo;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

La Regione potrà valutare iniziative particolari e/o progetti obiettivi, in accordo con associazioni di donatori di sangue, per la promozione e la propaganda del dono del sangue, da realizzare anche con il concorso delle aziende sanitarie, assicurandone il relativo finanziamento.

Art. 6

Organizzazione della chiamata e della raccolta di sangue e dei suoi componenti gestite dalle associazioni e federazioni di donatori di sangue

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni dei donatori volontari di sangue.

Sulla base di quanto previsto dal Piano sanitario regionale e dal Piano sangue e plasma regionale, la Regione concorda con le associazioni di donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:

- a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze di gestione del servizio di chiamata delle Associazioni e della disponibilità alla donazione dei donatori associati;
- b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;
- c) adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bi-direzionale di una banca dati condivisa tra le Associazioni di donatori di sangue e le strutture trasfusionali di riferimento.

Le associazioni di donatori di sangue possono organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento, previa autorizzazione della Regione, in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale.

L'associazione provvede alla gestione dell'attività di raccolta con personale e locali propri o utilizzando, compatibilmente con le esigenze aziendali, ambienti idonei e risorse, anche umane, messe a disposizione dall'azienda sanitaria.

L'utilizzo degli ambienti e delle risorse dell'azienda sanitaria dovrà risultare in apposito provvedimento, adottato dall'azienda, che regola le modalità di utilizzo dei locali e delle pertinenze e definisce la misura economica spettante all'azienda sanitaria.

In ragione di quanto sopra, l'Associazione dei donatori corrisponde all'azienda sanitaria:

- a) € 1,00 per ciascuna unità di sangue intero o emocomponente raccolto nei locali messi a disposizione dalla stessa;
- b) € 6,00 per ciascuna unità di personale, medico e/o infermieristico, dell'azienda sanitaria operante durante il turno di servizio, a fronte di ciascuna unità di sangue intero o emocomponente raccolto, entro un limite massimo della trattenuta pari a € 180,00 per ciascuna unità di personale fornito.

I rimborsi spettanti all'azienda sanitaria per la concessione dei locali e/o per il personale, medico e/o infermieristico, reso disponibile per le attività di selezione e raccolta, risulteranno detratti dai rimborsi spettanti all'Associazione dei donatori per la raccolta in convenzione.

Con apposito accordo tra l'azienda sanitaria e l'associazione dei donatori potrà, altresì, essere prevista e definita la partecipazione alle attività di selezione o raccolta del personale medico o infermieristico dell'azienda sanitaria al di fuori dell'orario di servizio.

La Regione, sulla base dei criteri di autorizzazione e accreditamento delle unità di raccolta, previsti dalla normativa vigente e nell'ambito dei rapporti convenzionali definiti con le Associazioni di donatori di sangue, fissa in particolare:

- a) i criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi di attività;
- b) le modalità di integrazioni tecniche e funzionali con il servizio trasfusionale territorialmente competente ed i relativi standard operativi.

Art. 7

Formazione

La Regione Sicilia, le aziende sanitarie e le associazioni di donatori di sangue, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità delle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

La Regione Sicilia promuove il supporto, anche con eventuali risorse, per lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo.

Art. 8

Tutela del donatore e promozione della salute

La legge n. 219/2005 riconosce alle associazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tal fine la Regione, nell'ambito dei rapporti convenzionali, definisce specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni di donatori di sangue per favorire:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
- f) l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri per il buon uso del sangue, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante delle Associazioni di donatori di sangue;
- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

Art. 9

Copertura assicurativa

L'Azienda sanitaria stipula, d'intesa con l'Associazione, un'idonea polizza assicurativa, aggiornata nei massimali, che deve garantire il donatore ed il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione del sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

Si intendono compresi nella garanzia i casi di morte ed invalidità permanente conseguenti e dipendenti dalla donazione del sangue intero e dei suoi componenti ed attività correlate come sopra indicate.

La polizza assicurativa costituisce parte integrante della convenzione.

Art. 10

Rimborsi per le attività associative e gestione dei rapporti economici

In attuazione del citato Accordo Stato Regioni n.115 del 20 marzo 2008, per lo svolgimento dell'attività effettuata dalle Associazioni di donatori di sangue operanti in convenzione, le Aziende sanitarie garantiscono il rimborso dei costi delle attività associative nonché dell'eventuale attività di raccolta nella misura risultante rispettivamente nelle sottostanti Tabelle 1 e 2.

Tabella 1: rimborsi per le attività associative

	Tariffa ex allegato A ASR n.115 del 20 marzo 2008	Tariffa con adeguamento ISTAT
Donazione sangue intero	€ 17,96	€ 19,44
Donazione plasma in aferesi	€ 21,86	€ 23,66
Donazione di piastrine in aferesi o multicomponente	€ 25,77	€ 27,89

Per le donazioni effettuate presso le strutture trasfusionali da donatori iscritti alle Associazioni, l'azienda sanitaria riconosce all'Associazione un rimborso pari a quanto riportato nella soprastante tabella 1.

Tabella 2: rimborsi per l'attività di raccolta con materiale fornito dalla struttura trasfusionale

	Tariffa ex allegato A ASR n.115 del 20 marzo 2008	Tariffa con adeguamento ISTAT
Raccolta del sangue intero	€ 34,75	€ 37,61
Raccolta plasma in aferesi	€ 40,72	€ 44,07
Raccolta di piastrine in aferesi o multicomponente	€ 40,72	€ 44,07

In relazione, pertanto, al conferimento di unità di sangue intero, di plasma o di emocomponenti, anche all'interno di procedure per la raccolta multicomponente ove autorizzate, i rimborsi da corrispondersi all'associazione dei donatori convenzionata con l'azienda sanitaria, risultanti dalla sommatoria dei rimborsi per le attività associative e dei rimborsi per l'attività di raccolta, vengono indicati nella sottostante Tabella 3.

Tabella 3: rimborsi per le attività associative e di raccolta con materiale fornito dalla struttura trasfusionale.

	Tariffa ex allegato A ASR n.115 del 20 marzo 2008	Tariffa con adeguamento ISTAT
Raccolta del sangue intero	€ 52,71	€ 57,05
Raccolta plasma in aferesi	€ 62,58	€ 67,73
Raccolta di piastrine in aferesi o multicomponente	€ 66,49	€ 71,96

Le tariffe di cui alle precedenti tabelle risultano adeguate al tasso di inflazione ISTAT pari a 0,7% nell'anno 2009, 1,6% nell'anno 2010, 2,7% nell'anno 2011, 3,0% nell'anno 2012.

Per l'attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti mediante aferesi, effettuata dalle associazioni di donatori nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 set-

tembre, il rimborso previsto, indicato nella precedente tabella 3, viene incrementato nella misura del 15%.

Nell'ambito dell'attività di raccolta l'Azienda sanitaria assicura la fornitura delle sacche di raccolta, dei kit separatori, delle provette, delle specialità medicinali, incluso l'ossigeno medicale, necessarie per il trattamento delle reazioni indesiderate nei donatori e dei disinfettanti da utilizzarsi all'atto della venipuntura.

Con l'obiettivo di garantire l'opportuna integrazione sotto il profilo tecnico organizzativo e gestionale, l'Azienda sanitaria fornisce alla struttura di raccolta associativa, fissa o mobile, le bilance per la raccolta, interfacciate con il sistema informativo in uso, i saldatori ed i separatori per la raccolta del plasma o multicomponente mediante aferesi ove autorizzate, provvedendo, altresì, alla manutenzione periodica dei citati dispositivi nell'ambito della loro qualificazione.

I costi refluenti presso l'azienda sanitaria per garantire all'unità di raccolta associativa i suddetti requisiti tecnologici autorizzativi, ove già non corrisposti, trovano capienza nel finanziamento incentivante la plasmaproduzione di cui al D.A. n. 3102 del 15 dicembre 2010.

L'Azienda sanitaria provvede inoltre a garantire il ristoro dei donatori presentatisi per la donazione.

Nei casi in cui l'Azienda sanitaria preveda, all'atto della sottoscrizione della convenzione, che il ristoro del donatore venga fornito dall'associazione dei donatori volontari di sangue, l'azienda provvederà a rimborsare all'associazione donatori di sangue € 2,00 a donazione.

Le attività svolte dalle associazioni di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della legge n. 266/1991, articolo 8, comma 2.

I rimborsi alle associazioni di donatori sono pagati entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.

I termini del pagamento sono fissati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso. A tal fine le Associazioni hanno diritto al riconoscimento degli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora quando siano scaduti i termini di pagamento.

In sede aziendale possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale e per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza nonché misure che facilitino l'utilizzo di personale sanitario dipendente dal SSR a supporto della raccolta associativa e l'ottimizzazione dei collegamenti informatici con le strutture di riferimento.

Art. 11

Accesso ai documenti amministrativi

Alle associazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e delle Aziende sanitarie secondo quanto disposto dall'art. 11 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12

Schema tipo di convenzione

Con riferimento a quanto statuito dai precedenti articoli viene definito nell'Allegato A, costituente parte integrante del presente decreto, lo schema tipo di convenzione con le Associazioni dei donatori da applicarsi presso le aziende sanitarie.

Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto i legali rappresentanti delle aziende sanitarie e delle associazioni dei donatori sono tenuti a rinnovare, secondo il citato schema tipo, le convenzioni già poste in essere.

Art. 13

Durata della convenzione

Le convenzioni stipulate ai sensi del suddetto accordo hanno validità di tre anni. Sei mesi prima del termine della scadenza la parti si incontreranno per definire il rinnovo della convenzione e, di comune accordo, le parti potranno in qualunque momento modificare la convenzione per particolari esigenze che potrebbero verificarsi.

I rimborsi delle attività delle associazioni dei donatori saranno adeguati in base ai parametri ISTAT con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo alla stipula, fino al rinnovo triennale.

Art. 14

Il decreto del dirigente generale 19 settembre 2008, recante "Approvazione dell'Accordo tra la Regione siciliana, Assessorato della sanità, e le Associazioni e Federazioni regionali dei donatori volontari di sangue ai sensi della legge 21 ottobre 2005, n. 219, dei rimborsi minimi per le attività associative e per le attività di raccolta associativa e dello schema tipo di convenzione tra l'azienda sanitaria sede di struttura trasfusionale e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue afferenti per territorio" è revocato.

Il presente decreto, comprensivo dell'allegato A, che ne costituisce parte integrante, sarà pubblicato, per esteso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 marzo 2013.

BORSELLINO

Allegato A

Schema tipo di Convenzione tra le associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue e le aziende sanitarie della Regione Sicilia per la partecipazione alle attività trasfusionali ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 219/05 e dell'Accordo Stato-Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008.

L'anno 201... il giorno del mese di
in l'Azienda sanitaria
..... con sede legale in
partita IVA il presso la quale insiste la
Struttura Trasfusionale nella
persona del suo Legale Rappresentante

L'Associazione/Federazione donatori di sangue
..... con sede legale in
partita IVA/Codice Fiscale n. nella persona
del suo Legale rappresentante
nato a il
abilitato alla sottoscrizione del presente atto, visto lo Schema tipo di
convenzione di cui al DA e in attuazione dell'Accordo
Stato-Regioni del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n.115/CSR),

convengono e stipulano quanto di seguito:

Articolo 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina la partecipazione alle attività trasfusionali ed il concorso ai fini istituzionali del SSR dell'Associazione/Federazione indicata in epigrafe (di seguito associazione) ai

sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b della legge n. 219/05, dell'art. 2 dell'Accordo Stato Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 261/07.

La presente convenzione viene finalizzata alla promozione della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e non remunerata del sangue e dei suoi componenti e tal fine garantisce:

- a) la partecipazione dell'Associazione alla programmazione ed organizzazione locale delle attività trasfusionali in generale e dell'attività di raccolta;
- b) la promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
- c) la promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
- d) la promozione dello sviluppo del volontariato del sangue e della sua rete associativa;
- e) il sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni e la definizione delle modalità di raccordo organizzativo col sistema trasfusionale regionale;
- f) il sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dall'associazione attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
- g) la promozione della tutela del donatore intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario garantendo ai donatori volontari uniformi condizioni di trattamento;
- h) la promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dall'Associazione dei donatori;
- i) l'inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle specifiche attività sanitarie regionali;
- j) l'incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
- k) la definizione dei criteri di finanziamento delle attività;
- l) la definizione della durata, validità, modalità e operatività degli organismi di controllo.

Articolo 2

Comitato locale di partecipazione

Presso l'azienda sanitaria, con l'obiettivo di assicurare la partecipazione dell'associazione allo sviluppo, alla programmazione e al monitoraggio dell'attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti, verrà istituito, con apposito atto deliberativo e ai sensi dell'art. 4 del decreto assessoriale di riferimento, un Comitato locale di partecipazione (CLP) composto da:

- a) direttore sanitario dell'azienda sanitaria o suo delegato;
- b) responsabile della/delle strutture trasfusionali;
- c) rappresentante dell'Associazione convenzionata indicata in epigrafe identificato dal suo rappresentante legale;
- d) un collaboratore amministrativo con funzioni di segretario.

Il CLP sarà presieduto dal Direttore Sanitario o dal Direttore della struttura trasfusionale da lui delegato e verrà convocato con cadenza almeno semestrale o su richiesta di almeno due dei componenti.

Il Comitato locale di partecipazione:

- a) formula proposte ed esprime pareri all'azienda sanitaria sulla materia oggetto della convenzione e sulla sua applicazione;
- b) coordina la propaganda e la raccolta nell'ambito territoriale di competenza;
- c) contribuisce all'elaborazione del programma annuale locale della raccolta;
- d) assicura il monitoraggio periodico dell'attività produttiva con l'obiettivo di introdurre gli elementi correttivi in presenza di scostamenti dell'attività programmata.

Articolo 3

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

In ragione della presente convenzione, le finalità di cui al precedente articolo 1 sono attuate dall'Associazione dei donatori attraverso:

- a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria e di formazione;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti;

- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi e nel periodo estivo;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

Articolo 4

Organizzazione della chiamata

L'Associazione effettua la chiamata alla donazione per i donatori afferenti al servizio trasfusionale di riferimento dell'Azienda sanitaria e all'unità di raccolta associativa.

La struttura trasfusionale concorda con l'Associazione specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:

- lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze di gestione del servizio di chiamata dell'Associazione e della disponibilità alla donazione dei donatori associati;
- la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informaticizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata.
- adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio dei donatori favorendo la costruzione in base alla normativa vigente di un flusso informativo bidirezionale di una banca dati condivisa tra l'Associazione e la struttura trasfusionale di riferimento.

L'Associazione si impegna a collaborare con l'Azienda sanitaria e la struttura trasfusionale nelle situazioni di emergenza e di calamità pubblica che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive dell'Azienda sanitaria.

Articolo 5

Organizzazione della raccolta del sangue intero e degli emocomponenti in regime di convenzione

L'Associazione può operare in sedi preventivamente autorizzate secondo i criteri previsti dalla normativa vigente nelle more dell'autorizzazione che risulterà rilasciata a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti dall'ASR 16 dicembre 2010.

L'Associazione provvede alla gestione dell'attività di raccolta con personale e locali propri o utilizzando, compatibilmente con le esigenze aziendali, ambienti idonei e risorse, anche umane, messe a disposizione dall'azienda sanitaria.

L'utilizzo degli ambienti e delle risorse dell'azienda sanitaria dovrà risultare in apposito provvedimento, adottato dall'azienda, che regola la modalità di utilizzo dei locali e delle pertinenze e definisce la misura economica spettante all'azienda sanitaria.

In ragione di quanto sopra, l'Associazione dei donatori corrisponde all'azienda sanitaria:

- € 1,00 per ciascuna unità di sangue intero o emocomponente raccolto nei locali messi a disposizione dalla stessa;
- € 6,00 per ciascuna unità di personale, medico e/o infermieristico, dell'azienda sanitaria operante durante il turno di servizio, a fronte di ciascuna unità di sangue intero o emocomponente raccolto, entro un limite massimo della trattenuta pari a € 180,00 per ciascuna unità di personale fornito.

I rimborsi spettanti all'azienda sanitaria per la concessione dei locali e/o per il personale, medico e/o infermieristico, reso disponibile per le attività di selezione e raccolta, risulteranno detratti dai rimborsi spettanti all'Associazione dei donatori per la raccolta in convenzione.

Con apposito accordo tra l'azienda sanitaria e l'Associazione dei donatori, potrà, altresì, essere prevista e definita la partecipazione alle attività di selezione o raccolta, del personale medico o infermieristico dell'azienda sanitaria al di fuori dell'orario di servizio.

L'azienda sanitaria assicura all'Associazione la fornitura delle sacche di raccolta, dei kit separatori, delle provette, delle specialità medicinali, incluso l'ossigeno medicale, necessarie per il trattamento delle reazioni indesiderate nei donatori e dei disinfettanti da utilizzarsi all'atto della venipuntura.

Garantisce, altresì, le bilance interfacciate con il sistema informativo in uso, i saldatori e i separatori per la raccolta del plasma o multicomponente mediante aferesi; provvede inoltre alla manutenzione periodica dei dispositivi nell'ambito della loro qualificazione.

L'unità di raccolta convenzionata opera sotto la responsabilità tecnica e organizzativa della struttura trasfusionale di riferimento alla quale le unità di sangue ed emocomponenti, raccolte negli ambienti territoriali assegnati, devono essere obbligatoriamente conferite.

L'Associazione opera nel rispetto dei tetti di programmazione condivisi dal Comitato Locale di Partecipazione.

Articolo 6

Formazione

L'azienda sanitaria e la struttura trasfusionale collaborano con l'Associazione dei donatori proponendo programmi e proposte per il miglioramento continuo della qualità delle attività trasfusionali, in particolare della raccolta, attraverso lo sviluppo delle buone pratiche e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

L'Associazione dei donatori convenzionata, ai fini del mantenimento delle competenze del personale ivi operante, partecipa ai programmi di formazione regionali previsti dalle linee guida per l'accreditamento di cui all'ASR del 25 luglio 2012.

Articolo 7

Tutela del donatore e promozione della salute

Al fine di garantire la tutela del donatore intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti, l'Azienda Sanitaria e la Struttura Trasfusionale, in collaborazione con l'associazione dei donatori, assicurano:

- il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
- l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, anche attraverso il monitoraggio del funzionamento del Comitato ospedaliero per il buon uso del sangue, all'interno del quale è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione, secondo i criteri costitutivi del Comitato stesso;
- i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base della analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

Articolo 8

Copertura assicurativa

L'Azienda sanitaria stipula, d'intesa con l'Associazione, un'idonea polizza assicurativa, aggiornata nei massimali, che deve garantire il donatore ed il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione del sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

Si intendono compresi nella garanzia i casi di morte ed invalidità permanente conseguenti e dipendenti dalla donazione del sangue intero e dei suoi componenti ed attività correlate come sopra indicate.

La polizza assicurativa costituisce parte integrante della convenzione.

Articolo 9

Rimborsi per le attività associative e gestione dei rapporti economici

L'Azienda sanitaria, per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione dei donatori garantisce il rimborso dei costi delle attività associative, nonché dell'eventuale attività di raccolta, per gli importi definiti nelle tabelle 1, 2 e 3 di cui all'art. 10 del decreto assessoriale di riferimento.

Per l'attività di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti mediante aferesi, effettuata dalle Associazioni di donatori nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre, il rimborso previsto, di cui alla tabella 3, viene incrementato nella misura del 15%.

I rimborsi delle attività delle Associazioni dei donatori saranno adeguati in base ai parametri ISTAT con decorrenza dall'1 gennaio dell'anno successivo alla stipula, fino al rinnovo triennale.

L'Azienda sanitaria assicura il ristoro dei donatori nella raccolta in convenzione.

Nel caso in cui l'Azienda preveda che il ristoro del donatore venga fornito dall'Associazione dei donatori, l'Azienda rimborserà all'Associazione 2,00 €/donazione.

Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della legge n. 266/1991, art. 8, c. 2.

I rimborsi alle Associazioni di donatori sono pagati entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.

I termini del pagamento sono fissati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di rimborso. A tal fine le Associazioni hanno diritto al riconoscimento degli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora quando siano scaduti i termini di pagamento.

Le attività associative effettuate dall'Associazione riguardano i donatori associati intendendosi per donatore associato anche quel donatore che effettua la prima donazione purché sia documentata la richiesta di iscrizione all'Associazione.

Articolo 10

Accesso ai documenti amministrativi

In relazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266, all'Associazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda con le modalità di cui al Capo V della legge citata nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Articolo 11

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data della stipula ed è rinnovabile su richiesta dell'Associazione salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi almeno tre mesi prima della data richiesta per la cessazione del rapporto convenzionale da comunicarsi a mezzo di raccomandata.

Articolo 12

Agevolazioni fiscali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le attività svolte dalle associazioni non si considerano prestazione di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Associazione
(Il rappresentante legale)

Per l'Azienda sanitaria
(Il rappresentante legale)

(2013.14.844)102

DECRETO 8 aprile 2013.

Procedure di riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 853/04, degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto del 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del servizio sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. del 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dell'Assessore per la sanità del 22 dicembre 2000, n. 33630 "Disciplina delle autorizzazioni sanitarie di competenza regionale relativa agli stabilimenti di produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale";

Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce norme specifiche sull'igiene dei prodotti di origine animale;

Visto il regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le norme particolareggiate per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il documento Sanco n. 2179/2005 Revision 5 "Technical specifications in relation to the master list and the lists of approved food establishments", che definisce le categorie e le attività produttive al fine di classificarle per il riconoscimento ai sensi del regolamento CE n. 853/2004;

Visto il regolamento CE n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva n. 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'art. 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti CE n. 852/04, n. 853/04, n. 854/04 e n. 882/04 sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali; ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Vista la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011 sulla semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 relativo a "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il D.D.G. del dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato regionale della salute n. 1094 del 14 giugno 2011, con il quale è stato adottato l'Accordo sancito in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo a "Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari";

Visto l'art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";

Vista la deliberazione n. 209 del 21 giugno 2012 della Giunta regionale "Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012";

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 8361 del 14 dicembre 2012 di conferimento dell'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento A.S.O.E. dell'Assessorato regionale della salute;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 477/13 del 13 marzo 2013, con il quale sono stati adottati: l'Accordo Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 recante "Linee guida applicative del regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale"; l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 recante "Linee guida sui criteri per la predisposizione dei piani di autocontrollo per l'identificazione e la gestione dei pericoli negli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale di cui al regolamento CE n. 853/04"; e l'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 recante "Linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle regioni e province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria";

Ritenuto necessario adeguare la procedura regionale per il riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 853/2004, degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale, stabilendo criteri istruttori semplificati e uniformi in modo da garantire una armonica e univoca gestione nel territorio regionale delle istanze di riconoscimento delle imprese alimentari;

Ritenuto di dovere accentuare il decentramento dell'iter procedurale finalizzato al riconoscimento degli stabilimenti, salvaguardando il ruolo di monitoraggio e sorveglianza dell'Assessorato della salute;

Ritenuto di dovere, altresì, abrogare espressamente il decreto dell'Assessore per la sanità del 22 dicembre 2000, n. 33630;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente ripetuto e trascritto, sono approvate, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto, le allegate "Procedure per il riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 853/04, degli stabilimenti che trattano alimenti di origine animale".

Sono altresì approvati i seguenti modelli che l'impresa alimentare deve utilizzare per le proprie istanze e/o comunicazioni e/o dichiarazioni all'autorità competente nell'ambito della procedura di riconoscimento di uno stabilimento:

— mod. A1: Istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE n. 853/2004 di stabilimento di nuova attivazione;

— mod. A2: Istanza di voltura/subentro del riconoscimento di stabilimento;

— mod. A3: Istanza di estensione del riconoscimento per variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla

tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta;

— mod. A4: Comunicazione di sospensione temporanea o di cessazione definitiva dell'attività;

— mod. A5: Comunicazione di variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta;

— mod. A6: Comunicazione di variazione di legale rappresentante, o ragione sociale o denominazione o di cambio della sede legale dell'impresa alimentare;

— mod. A7: Scheda di rilevazione della tipologia di attività e prodotti;

— mod. A8: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A. e al possesso dei requisiti tecnici dello stabilimento.

Sono, infine, approvati i seguenti modelli che l'autorità competente provinciale deve utilizzare per le proprie determinazioni o comunicazioni nell'ambito della procedura di riconoscimento di uno stabilimento:

— mod. B1: nulla-osta riconoscimento condizionato di stabilimento;

— mod. B2: nulla-osta riconoscimento definitivo di stabilimento;

— mod. B3: nulla-osta voltura o subentro/estensione del riconoscimento di stabilimento;

— mod. B4: Comunicazione sospensione temporanea o di cessazione definitiva di attività;

— mod. B5: Comunicazione variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva;

— mod. B6: Comunicazione variazione legale rappresentante / ragione sociale / denominazione / sede legale dell'impresa alimentare.

Art. 2

Il decreto dell'Assessore per la sanità del 22 dicembre 2000, n. 33630 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web dell'Assessorato regionale della salute/DASOE/Aree tematiche/Igiene degli alimenti.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 aprile 2013.

SAMMARTANO

Allegato

PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO,
AI SENSI DEL REG. (CE) N. 853/2004,
DEGLI STABILIMENTI CHE TRATTANO ALIMENTI
DI ORIGINE ANIMALE

Premessa

La normativa vigente su tutto il territorio comunitario sull'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari prevede che spetta agli operatori del settore alimentare (OSA) garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti le loro attività in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte (regolamento CE n. 178/2004, art. 17).

L'esecuzione dei controlli ufficiali, ai sensi del regolamento CE n. 882/04, lascia impregiudicata la responsabilità legale, in via principale, degli operatori del settore alimentare come previsto dal regolamento CE n. 178/02 e la responsabilità civile o penale risultante dalla violazione dei loro obblighi. Le autorità competenti, per quanto di loro competenza, controllano e garantiscono attraverso il controllo ufficiale il rispetto di questa responsabilità utilizzando le tecniche di controllo più idonee.

Il regolamento CE n. 853/04 prevede che le imprese alimentari immettano sul mercato prodotti di origine animale fabbricati nella Comunità solo se preparati e manipolati esclusivamente in stabilimenti riconosciuti ai sensi dello stesso regolamento. L'attività degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale è pertanto subordinata al possesso del provvedimento di riconoscimento rilasciato ai sensi del regolamento CE n. 853/04.

Le presenti procedure si applicano alle unità produttive del territorio regionale siciliano soggette a riconoscimento ai sensi del Reg. n. 853/04, fermo restando quanto già previsto dalla normativa alimentare comunitaria e nazionale, con particolare riferimento ai regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 e dagli accordi tra stato, regioni e province autonome relativi alle linee guida applicative dei regolamenti n. 852/2004 e n. 853/2004.

Al fine di garantire un'armonica e univoca gestione nel territorio regionale delle istruttorie relative al riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale, di seguito vengono specificate le procedure finalizzate a:

- 1) riconoscimento di stabilimenti di nuova attivazione;
- 2) voltura/subentro del riconoscimento di uno stabilimento;
- 3) estensione del riconoscimento per modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva;
- 4) sospensione temporanea o cessazione definitiva dell'attività;
- 5) variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva;
- 6) variazioni del legale rappresentante, della ragione sociale o denominazione, o della sede legale dell'impresa.

Le istanze di riconoscimento, quelle di voltura e quelle di estensione dello stesso, devono essere presentate dai responsabili delle imprese alimentari in triplice copia, di cui una in bollo, e indirizzate all'Assessorato regionale della salute per il tramite del Servizio igiene degli alimenti di origine animale (S.I.A.O.A.) dell'azienda sanitaria provinciale (A.S.P.) competente per territorio, utilizzando la modulistica allegata.

Per le procedure di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, le comunicazioni devono essere presentate dai responsabili delle imprese alimentari in triplice copia, in carta semplice, e indirizzate all'Assessorato regionale della salute per il tramite del S.I.A.O.A. dell'A.S.P. competente, sempre secondo la modulistica allegata.

Tutti i documenti allegati devono essere in originale o in copia conforme. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere sottoscritte secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia e accompagnate da fotocopia di documento di identità del dichiarante.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159/2011, inerente la documentazione antimafia, le A.S.P. dovranno acquisire d'ufficio, tramite la Prefettura della stessa provincia, la comunicazione antimafia relativa ai soggetti di cui all'art. 85 dello stesso decreto. Non è più possibile equiparare il certificato della C.C.I.A.A. munito della "dicitura antimafia" alla comunicazione antimafia.

Le attività svolte nello stabilimento devono essere indicate attraverso la compilazione della scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7).

1) Riconoscimento di stabilimenti di nuova attivazione

Un nuovo stabilimento può avviare l'attività solamente a seguito di un provvedimento di riconoscimento condizionato che verrà trasformato in definitivo dopo un ulteriore sopralluogo con esito favorevole effettuato dall'A.S.P. competente per territorio.

La richiesta di riconoscimento deve essere avanzata dal responsabile dell'impresa alimentare tramite istanza, come da modello allegato (mod. A1), corredata della documentazione tecnica e amministrativa elencata nello stesso modello, in originale o in copia conforme.

A seguito della presentazione dell'istanza di riconoscimento, il servizio I.A.O.A. dell'A.S.P.:

a) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata, avviando le procedure di verifica, secondo le modalità previste dalla legge, dei requisiti autodichiarati;

b) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento utilizzando idonea check-list.

Solo in caso di esito favorevole del sopralluogo, supportato da relativo verbale del dirigente veterinario che attesti che lo stabilimento possiede i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla legislazione vigente, il dirigente del servizio trasmette all'Assessorato regionale della salute la seguente documentazione:

- nulla-osta al riconoscimento condizionato (mod. B1);
- istanza in bollo dell'impresa alimentare, con n. 4 copie della planimetria dell'impianto e n. 1 copia di: relazione tecnico-descrittiva, mod. A7, ricevuta del versamento dell'importo relativo al riconoscimento, marca da bollo del valore corrente.

Ricevuto il fascicolo, il servizio competente dell'Assessorato regionale della salute:

- a) verifica la correttezza formale e la completezza della documentazione pervenuta;
- b) inserisce lo stabilimento nel sistema S.INTE.S.I. (Sistema integrato per gli scambi e le importazioni), generando l'approval number dello stabilimento;
- c) emette il decreto di riconoscimento in via condizionata dello stabilimento con allegata planimetria dell'impianto debitamente vidimata;
- d) trasmette n. 3 copie del decreto all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa alimentare, la quale può in tal modo iniziare l'attività.

Lo stabilimento, all'avvio dell'attività produttiva, dovrà essere munito di Piano di autocontrollo aziendale sull'analisi dei rischi condotta secondo i principi dell'HACCP, piano che dovrà risultare adeguato alla natura e alle dimensioni dello stabilimento.

Entro tre mesi dal rilascio del riconoscimento condizionato, il servizio I.A.O.A. dell'A.S.P. competente per territorio effettua un ulteriore sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento in attività, verificando la corretta implementazione del piano di autocontrollo predisposto dall'OSA. Qualora lo stabilimento disponga di laboratorio annesso ai fini dell'autocontrollo alimentare, poiché il riconoscimento definitivo comprende anche l'attività del laboratorio, il verbale di sopralluogo del servizio I.A.O.A. dell'A.S.P. presso lo stabilimento dovrà attestare anche l'utilizzo delle buone pratiche di laboratorio. Nel caso in cui gli eventuali interventi correttivi e i relativi tempi di adeguamento prescritti dall'A.S.P. rendano necessaria la proroga del riconoscimento condizionato, la cui durata non può tuttavia superare in totale i sei mesi, dovrà esserne data contestuale comunicazione alla Regione.

Successivamente all'esito favorevole del sopralluogo presso lo stabilimento, effettuato entro i termini di scadenza del riconoscimento condizionato, il servizio I.A.O.A. territorialmente competente trasmette all'Assessorato regionale della salute il nulla-osta al rilascio del riconoscimento definitivo come da modello allegato (mod. B2).

Ricevuta la documentazione, l'Assessorato regionale della salute:

- a) aggiorna i dati dello stabilimento nel sistema S.INTE.S.I., convertendo lo stato del riconoscimento da condizionato a definitivo;
- b) emette il decreto di riconoscimento definitivo, trasmettendolo all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa alimentare.

2) Voltura/subentro del riconoscimento di uno stabilimento già riconosciuto

Nel caso in cui subentri una nuova impresa alimentare nella gestione di uno stabilimento, il nuovo titolare o rappresentante legale dovrà avanzare istanza di voltura dell'atto di riconoscimento, come da modello allegato (mod. A2), corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa elencata nello stesso modello, in originale o in copia conforme.

A seguito della presentazione dell'istanza di voltura il servizio I.A.O.A. dell'A.S.P.:

- a) verifica la correttezza formale dell'istanza e la completezza della documentazione allegata, avviando le procedure di verifica, secondo le modalità previste dalla legge, dei requisiti autodichiarati;
- b) se lo ritiene necessario effettua una visita in loco;
- c) trasmette all'Assessorato regionale della salute la seguente documentazione:

- nulla-osta alla voltura (mod. B3);
- istanza in bollo dell'impresa alimentare, con mod. A7, ricevuta del versamento dell'importo relativo al subentro, marca da bollo del valore corrente.

Ricevuta la documentazione, il servizio competente dell'Assessorato regionale della salute:

- a) verifica la correttezza formale e la completezza della documentazione allegata all'istanza;
- b) provvede ad aggiornare i dati relativi allo stabilimento nel sistema S.INTE.S.I.;

c) emette il decreto di voltura trasmettendolo all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa alimentare.

L'impresa subentrante può continuare l'attività lavorativa e commerciale dello stabilimento fin dalla data di presentazione dell'istanza.

3) *Estensione del riconoscimento per modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva*

Qualora in uno stabilimento, a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, vengano sostituite o aggiunte tipologie di categoria e/o di attività produttive, il titolare dell'impresa alimentare deve richiedere l'aggiornamento del riconoscimento tramite istanza, come da modello allegato (mod. A3), corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa elencata nello stesso modello, in originale o in copia conforme.

A seguito della presentazione dell'istanza di estensione del decreto di riconoscimento, il servizio I.A.O.A. dell'A.S.P.:

a) verifica la completezza e la correttezza della documentazione allegata all'istanza, avviando le procedure di verifica, secondo le modalità previste dalla legge, dei requisiti autodichiarati;

b) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento utilizzando idonea check-list, verificando la corretta implementazione del nuovo piano di autocontrollo adeguato alle modifiche apportate al ciclo produttivo.

Solo in caso di esito favorevole del sopralluogo, supportato da relativo verbale del dirigente veterinario che attesti che lo stabilimento mantiene i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla legislazione alimentare vigente e attua procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP, il dirigente del servizio trasmette all'Assessorato regionale della salute la seguente documentazione:

— il nulla-osta alla estensione del riconoscimento (mod. B3);

— l'istanza in bollo dell'impresa alimentare, con n. 4 copie della planimetria dell'impianto e n. 1 copia di: relazione tecnico-descrittiva, mod. A7, ricevuta del versamento delle spese relative all'estensione, marca da bollo del valore corrente.

Ricevuto il fascicolo l'Assessorato regionale della salute:

a) verifica la correttezza formale e la completezza della documentazione pervenuta;

b) provvede ad aggiornare i dati relativi allo stabilimento nel sistema S.INTE.S.I.;

c) emette il decreto di estensione del riconoscimento trasmettendolo, con allegata planimetria aggiornata dell'impianto debitamente vidimata, all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa alimentare.

4) *Sospensione temporanea o cessazione definitiva dell'attività*

La sospensione temporanea o la cessazione definitiva dell'attività di uno stabilimento deve essere comunicata, come da modello allegato (mod. A4), da parte dell'impresa alimentare all'A.S.P. competente per territorio.

Il servizio I.A.O.A. dell'A.S.P., riscontrando la comunicazione della ditta, invia la pertinente documentazione, come da allegato mod. B4, al servizio competente dell'Assessorato regionale della salute, il quale:

a) provvede ad aggiornare lo stato del riconoscimento dello stabilimento nel sistema S.INTE.S.I.;

b) emette il consequenziale decreto di sospensione o di revoca del riconoscimento trasmettendolo all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa alimentare.

5) *Variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva*

Nel caso in cui nello stabilimento vengano effettuati interventi di modifica strutturale e/o impiantistica e/o di lavorazione senza che tuttavia vengano sostituite o aggiunte tipologie di categoria e/o di attività produttive, il titolare dell'impresa alimentare deve comunicare le variazioni apportate utilizzando il modello allegato (mod. A5), trasmettendo la documentazione tecnica e amministrativa elencata nello stesso modello, in originale o in copia conforme.

A seguito della comunicazione dell'impresa, il servizio I.A.O.A. dell'A.S.P.:

a) verifica la completezza e la correttezza della documentazione allegata alla comunicazione, avviando le procedure di verifica, secondo le modalità previste dalla legge, dei requisiti autodichiarati;

b) effettua il sopralluogo ispettivo presso lo stabilimento utilizzando idonea check-list, verificando la corretta implementazione del nuovo piano di autocontrollo adeguato alle modifiche apportate al ciclo produttivo.

Solo in caso di esito favorevole del sopralluogo, supportato da relativo verbale del dirigente veterinario che attesti che lo stabilimen-

to mantiene i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla legislazione alimentare vigente e attua procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP, il dirigente del servizio trasmette all'Assessorato regionale della salute la seguente documentazione:

— la comunicazione di variazione strutturale (mod. B5);

— l'istanza in originale dell'impresa alimentare, con n. 4 copie della planimetria dell'impianto e n. 1 copia di: relazione tecnico-descrittiva e mod. A7.

Ricevuto il fascicolo, il servizio competente dell'Assessorato regionale della salute:

a) provvede ad aggiornare i dati relativi allo stabilimento nel sistema S.INTE.S.I.;

b) emette il provvedimento di presa d'atto delle variazioni strutturali trasmettendolo, con l'allegata planimetria aggiornata dell'impianto debitamente vidimata, all'A.S.P. competente per la successiva notifica all'impresa alimentare.

6) *Variazioni del legale rappresentante, o della ragione sociale o denominazione dell'impresa, o della sede legale*

In caso di variazioni del legale rappresentante, o della ragione sociale o denominazione dell'impresa alimentare, o in caso di cambio della sede legale, l'impresa è tenuta a darne comunicazione come da modello allegato (mod. A6).

Il servizio I.A.O.A. dell'A.S.P., dopo avere effettuato le verifiche del caso, inoltra la pertinente documentazione, come da allegato mod. B6, al servizio competente dell'Assessorato regionale della salute, il quale

a) provvede ad apportare gli eventuali aggiornamenti nel sistema S.INTE.S.I.;

b) emette il consequenziale provvedimento di presa d'atto delle variazioni sopravvenute e lo trasmette all'A.S.P. competente.

Mod. A1

Istanza riconoscimento

Marca da bollo di valore corrente

Alla Regione siciliana,
Assessorato della salute
Servizio 4 - Sicurezza alimentare

per il tramite della Azienda sanitaria provinciale di
Servizio I.A.O.A. - Igiene alimenti origine animale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 853/2004, di stabilimento di nuova attivazione.

Il sottoscritto:

Cognome nome
luogo di nascita data di nascita
cittadinanza sesso (M/F)
codice fiscale

Residente a:

Comune prov. Stato
via/piazza n. CAP
tel. fax e-mail

Nella qualità di titolare della ditta/impresa individuale:

legale rappresentante della società/ditta/ente:

Ragione sociale:
con sede nel comune di: prov.
via/piazza n. CAP
tel. fax partita I.V.A.
e-mail pec n. iscriz. registro imprese C.C.I.A.A. di

CHIEDE

il riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 853/2004 e successive modifiche e integrazioni, per lo stabilimento sito nel comune di:

..... prov.
via/piazza/c.da n. CAP
destinato allo svolgimento delle attività riportate nella scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7).

A tal fine allega:

- a) scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7);
b) planimetria in n. 5 copie dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei servizi igienici, rete idrica e scarichi, e lo sviluppo delle linee di produzione, datata e firmata da tecnico abilitato e dal titolare/legale rappresentante della ditta;

- c) relazione tecnico-descrittiva in n. 5 copie dei locali degli impianti, delle attrezzature e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo scarico dei liquami, allo smaltimento dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata dal tecnico abilitato e dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al mod. A8;
- e) certificato di agibilità della struttura;
- f) giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano rilasciato dalla A.S.P.;
- g) autorizzazione allo scarico delle acque reflue;
- h) autodichiarazione comunicazione antimafia ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 secondo il modello scaricabile dal sito www.prefettura.it;
- i) ricevuta del versamento dell'importo relativo al riconoscimento dello stabilimento;
- l) marca da bollo del valore corrente.

DICHIARA

- che lo stabilimento dispone di laboratorio annesso ai fini dell'autocontrollo alimentare;
- di effettuare le analisi per l'autocontrollo alimentare presso laboratorio esterno accreditato e iscritto in elenco regionale.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Mod. A2

Istanza voltura/subentro



Alla Regione siciliana,
Assessorato della salute
Servizio 4 - Sicurezza alimentare

per il tramite della Azienda sanitaria provinciale di
Servizio I.A.O.A. - Igiene alimenti origine animale

OGGETTO: Istanza di voltura/subentro del riconoscimento di stabilimento alimentare.

Il sottoscritto:

Cognome nome
luogo di nascita data di nascita
cittadinanza sesso (M/F)
codice fiscale

Residente a:

Comune prov. Stato
via/piazza n. CAP
tel. fax e-mail

Nella qualità di titolare della ditta/impresa individuale:
 legale rappresentante della società/ditta/ente:

Ragione sociale:
con sede nel comune di: prov.
via/piazza n. CAP
tel. fax partita I.V.A.
e-mail pec n. iscriz. registro imprese
C.C.I.A.A. di

CHIEDE

per lo stabilimento sito nel comune di: prov.
via/piazza/c.da n. CAP
riconosciuto con approval number per lo svolgimento delle attività riportate nella scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7), la voltura dell'atto di riconoscimento n. del
da (vecchia denominazione)
a (nuova denominazione)

A tal fine allega:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (mod. A8);
- b) atto notarile o altra documentazione comprovante il passaggio o cessione o disponibilità dell'unità produttiva oggetto del riconoscimento;
- c) autorizzazione allo scarico volturata o istanza presentata;
- d) autodichiarazione comunicazione antimafia ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 secondo il modello scaricabile dal sito www.prefettura.it;
- e) ricevuta del versamento dell'importo relativo alla voltura del riconoscimento;
- f) marca da bollo del valore corrente.

Data

Firma

DICHIARA

- di non avere apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione presso lo stabilimento oggetto di subentro;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Mod. A3

Istanza estensione riconoscimento



Alla Regione siciliana,
Assessorato della salute
Servizio 4 - Sicurezza alimentare

per il tramite della Azienda sanitaria provinciale di
Servizio I.A.O.A. - Igiene alimenti origine animale

OGGETTO: Istanza di estensione del riconoscimento per variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta.

Il sottoscritto:

Cognome nome
luogo di nascita data di nascita
cittadinanza sesso (M/F)
codice fiscale

Residente a:

Comune prov. Stato
via/piazza n. CAP
tel. fax e-mail

Nella qualità di titolare della ditta/impresa individuale:
 legale rappresentante della società/ditta/ente:

Ragione sociale:
con sede nel comune di: prov.
via/piazza n. CAP
tel. fax partita I.V.A.
e-mail pec n. iscriz. registro imprese
C.C.I.A.A. di

CHIEDE

per lo stabilimento sito nel comune di: prov.
via/piazza/c.da n. CAP
riconosciuto con approval number , l'estensione dell'atto di riconoscimento n. del
per lo svolgimento delle attività riportate nella scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7).

A tal fine allega:

- scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7)
- planimetria in n. 4 copie dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei servizi igienici, rete idrica e scarichi, e lo sviluppo delle linee di produzione, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- relazione tecnico-descrittiva in n. 4 copie degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo scarico dei liquami, allo smaltimento dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (mod. A8) relativa ai requisiti tecnici dello stabilimento (solo in caso di variazioni rispetto alla dichiarazione relativa al riconoscimento in atto);
- certificato di agilità (in caso di ampliamento della superficie);
- ricevuta del versamento dell'importo relativo all'estensione del riconoscimento dello stabilimento;
- marca da bollo del valore corrente.

Data

Firma

DICHIARA

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Mod. A4

Comunicazione sospensione/cessazione

Regione siciliana,
Assessorato della salute
Servizio 4 - Sicurezza alimentare

per il tramite della Azienda sanitaria provinciale di
Servizio I.A.O.A. - Igiene alimenti origine animale

OGGETTO: **Comunicazione di sospensione temporanea o cessazione definitiva dell'attività.**

Il sottoscritto:

Cognome nome

luogo di nascita data di nascita

Nella qualità di titolare della ditta/impresa individuale:

legale rappresentante della società/ditta/ente:

Ragione sociale:

con sede nel comune di: prov.

via/piazza n. CAP

tel. fax partita I.V.A.

e-mail pec

responsabile dello stabilimento sito nel comune di:

via/piazza/c.da n. CAP

riconosciuto con approval number n.

COMUNICA

- di avere sospeso a far data dal l'attività relativa alle seguenti produzioni:

1)

2)

3)

Lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente la ripresa dell'attività.

- di avere cessato definitivamente l'attività relativa alle seguenti produzioni:

1)

2)

3)

- di aver cessato definitivamente tutte le linee di produzione e pertanto richiede la revoca del provvedimento di riconoscimento n. del

Data

Firma

Mod. A5

Comunicazione variazioni strutturali

Regione siciliana,
Assessorato della salute
Servizio 4 - Sicurezza alimentare

per il tramite della Azienda sanitaria provinciale di
Servizio I.A.O.A. - Igiene alimenti origine animale

OGGETTO: **Comunicazione di variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già riconosciuta.**

Il sottoscritto:

Cognome nome

luogo di nascita data di nascita

Nella qualità di titolare della ditta/impresa individuale:

legale rappresentante della società/ditta/ente:

Ragione sociale:

con sede nel comune di: n. CAP

via/piazza n. CAP

tel. fax partita I.V.A.

e-mail pec n. iscriz. registro imprese

C.C.I.A.A. di

responsabile dello stabilimento sito nel comune di:

via/piazza/c.da n. CAP

riconosciuto con approval number n. per lo svolgimento delle attività riportate nella scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7).

COMUNICA

che allo stabilimento sono state apportate variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva rispetto a quelle previste dal decreto di riconoscimento.

A tal fine allega:

- scheda aggiornata di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7);
- planimetria in 4 copie dell'impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei servizi igienici, rete idrica e scarichi, e lo sviluppo delle linee di produzione, datata e firmata da tecnico abilitato e dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- relazione tecnico-descrittiva in 4 copie degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo scarico dei liquami, allo smaltimento dei rifiuti e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata da tecnico abilitato e dal titolare/legale rappresentante della ditta;
- certificato di agilità (in caso di ampliamento della superficie).

Data

Firma

DICHIARA

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno

no trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Mod. A6

Variatione legale rappresentante / ragione sociale / denominazione / sede legale

*Regione siciliana,
Assessorato della salute
Servizio 4 - Sicurezza alimentare*

per il tramite della *Azienda sanitaria provinciale di*
Servizio I.A.O.A. - Igiene alimenti origine animale

OGGETTO: **Comunicazione di variazione di legale rappresentante / ragione sociale o denominazione / di cambio della sede legale dell'impresa alimentare.**

Il sottoscritto:

Cognome nome

luogo di nascita data di nascita

COMUNICA

- di essere il nuovo rappresentante legale dell'impresa alimentare;
 la seguente variazione di ragione sociale / denominazione / sede legale dell'impresa alimentare, di cui è titolare o legale rappresentante:

Ragione sociale:
con sede nel comune di: prov.
via/piazza n. CAP
tel. fax e-mail pec

responsabile dello stabilimento sito nel comune di:
via/piazza/c.da n. CAP
prov.
già riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 853/2004 con approval number n.,

DICHIARA

- di avere comunicato la variazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di:
senza alcuna variazione di n. di partita I.V.A.;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Allega:

- fotocopia di un documento di identità;
- autodichiarazione comunicazione antimafia ai sensi del decreto legislativo n. 159/2011 secondo il modello scaricabile dal sito www.prefettura.it.

Data

Firma

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Logo A.S.P. - Servizio igiene alimenti di origine animale

REGOLAMENTO CE N. 853/2004
SCHEDA DI RILEVAZIONE TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E PRODOTTI

Impresa alimentare stabilimento sito nel comune di
prov. via/piazza/contrada n. CAP

istanza/comunicazione di:

- riconoscimento stabilimento di nuova attivazione;
 voltura o subentro del riconoscimento in stabilimento già riconosciuto;
 estensione del riconoscimento per modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva;
 variazioni strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva.

Sez.	Categoria	Attività - Codice Sanco	Specie	Remarks Sanco	Prodotti
0	Attività generali	<input type="checkbox"/> Deposito frigorifero autonomo - CS <input type="checkbox"/> Prodotti esposti <input type="checkbox"/> Prodotti imball./confez. <input type="checkbox"/> Per scambio paesi UE <input type="checkbox"/> Per importazione paesi extra UE			<input type="checkbox"/> Carni di ungulati domestici <input type="checkbox"/> Carni di pollame e di lagomorfi <input type="checkbox"/> Carni di selvaggina allevata <input type="checkbox"/> Carni di selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente <input type="checkbox"/> Prodotti a base di carne <input type="checkbox"/> Prodotti della pesca <input type="checkbox"/> Latte e prodotti a base di latte <input type="checkbox"/> Uova e ovoprodotti <input type="checkbox"/> Cosce di rana e lumache <input type="checkbox"/> Grassi fusi - ciccioli
		<input type="checkbox"/> Impianto autonomo di riconfezionamento - RW			
		<input type="checkbox"/> Mercato all'ingrosso - WM			
I	Carni di ungulati domestici	<input type="checkbox"/> Macello - SH	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> S		<input type="checkbox"/> Carni di bovino <input type="checkbox"/> Carni di ovino <input type="checkbox"/> Carni di caprino <input type="checkbox"/> Carni di suino <input type="checkbox"/> Carni di equino
		<input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP	<input type="checkbox"/> B/C/ O/S <input type="checkbox"/> P		<input type="checkbox"/> Carni di ungulati domestici
II	Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate)	<input type="checkbox"/> Macello - SH		A	<input type="checkbox"/> Polli <input type="checkbox"/> Galline <input type="checkbox"/> Faraone <input type="checkbox"/> Tacchini <input type="checkbox"/> Anatidi <input type="checkbox"/> Selvaggina da penna allevata <input type="checkbox"/> Lagomorfi (conigli e lepri)
		<input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP		L	<input type="checkbox"/> Carni di pollame <input type="checkbox"/> Carni di lagomorfi
III	Carni di selvaggina allevata (solo grande selvaggina e ratiti)	<input type="checkbox"/> Macello - SH		fG	Grande selvaggina allevata <input type="checkbox"/> Cinghiali <input type="checkbox"/> Ruminanti <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina allevata
		<input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP		R	<input type="checkbox"/> Ratiti
		<input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP			<input type="checkbox"/> Carni di selvaggina allevata
IV	Carni di selvaggina cacciata	<input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP		wU wU wG	Grande selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Cinghiali <input type="checkbox"/> Ruminanti <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina cacciata
		<input type="checkbox"/> Centro di lavorazione selvaggina - GHE		wL wA wA	Piccola selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Lagomorfi <input type="checkbox"/> Anatidi <input type="checkbox"/> Uccelli selvatici
V	Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente	<input type="checkbox"/> Stabilimento per carni macinate MM <input type="checkbox"/> Stabilimento per preparazioni di carni - MP <input type="checkbox"/> Stabilimento per carni separate meccanicamente - MSM	Tutte le specie		<input type="checkbox"/> Preparazioni di carni <input type="checkbox"/> Carne macinata <input type="checkbox"/> Carni separate meccanicamente (esclusi i ruminanti)

Sez.	Categoria	Attività - Codice Sanco	Specie	Remarks Sanco	Prodotti
VI	Prodotti a base di carne	<input type="checkbox"/> Impianto di lavorazione - PP	<input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> altre	pap	<input type="checkbox"/> Estratti e farine di carne
			<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> O/C <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> S	mp	<input type="checkbox"/> Insaccati freschi <input type="checkbox"/> Insaccati stagionati <input type="checkbox"/> Insaccati cotti <input type="checkbox"/> Carni salate stagionate <input type="checkbox"/> Carni salate cotte <input type="checkbox"/> Conserve di carne <input type="checkbox"/> Prodotti di gastronomia e paste alimentari <input type="checkbox"/> Prodotti di sangue
VII	Molluschi bivalvi vivi	<input type="checkbox"/> Centro di depurazione - PC <input type="checkbox"/> Centro di spedizione - DC			
VIII	Prodotti della pesca	<input type="checkbox"/> Nave officina- FV <input type="checkbox"/> Nave deposito frigorifero - ZV <input type="checkbox"/> Impianti prodotti della pesca freschi - FFPP <input type="checkbox"/> Loc. macellazione acquacoltura <input type="checkbox"/> Loc. cernita e sezionamento <input type="checkbox"/> Impianto di trasformazione - PP <input type="checkbox"/> Mercato ittico - WM <input type="checkbox"/> Impianto collettivo aste - AH <input type="checkbox"/> Impianto prodotti pesca separati meccanicamente			<input type="checkbox"/> Prodotti della pesca freschi <input type="checkbox"/> Prodotti della pesca trasformati <input type="checkbox"/> Carni di pesce separate meccanicamente
IX	Latte e prodotti a base di latte	<input type="checkbox"/> Centro di raccolta - CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP <input type="checkbox"/> Centro di standardizzazione <input type="checkbox"/> Stab. Trattamento termico <input type="checkbox"/> Stabilimento trasformazione <input type="checkbox"/> Stab. stagionatura	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> altre <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> B/O/C		<input type="checkbox"/> Latte vaccino <input type="checkbox"/> Latte bufalino <input type="checkbox"/> Latte ovicaprino <input type="checkbox"/> Latte altre specie <input type="checkbox"/> Burro <input type="checkbox"/> Formaggi > 60 gg. <input type="checkbox"/> Formaggi < 60 gg. <input type="checkbox"/> Altri prodotti a base di latte <input type="checkbox"/> colostro
X	Uova e ovoprodotti	<input type="checkbox"/> Centro di imballaggio - EPC			<input type="checkbox"/> Uova in guscio
		<input type="checkbox"/> Stabilimento produzione uova liquide - LEP			<input type="checkbox"/> Uova liquide
		<input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP			<input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo
XI	Cosce di rana e lumache	<input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP <input type="checkbox"/> Stabilimento di macellazione		fl sn	<input type="checkbox"/> Cosce rane <input type="checkbox"/> Lumache
XII	Grassi animali fusi	<input type="checkbox"/> Centro di raccolta - CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP	<input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> altro	mp	<input type="checkbox"/> Grassi fusi <input type="checkbox"/> Ciccioli
XIII	Stomaci, vesciche e intestini trattati	<input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP		st	
XIV	Gelatine	<input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP			
XV	Collagene	<input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP			

Legenda

Riferimento normativo	Regolamento CE n. 853/2004 documento Sanco/2179/2005 Revision 5
Sigle riferite alle specie	B = bovino; O = ovino; C = caprino; P = suino; S = solipedi
Sigle riferite ai remarks	A = pollame compresa la piccola selvaggina da penna allevata L = lagomorfi (conigli e lepri) fG = mammiferi domestici allevati diversi dagli ungulati domestici - Grande selvaggina allevata R = ratti wU = ungulati selvatici wG = mammiferi selvatici diversi dagli ungulati selvatici e dai lagomorfi selvatici wL = lagomorfi selvatici wA = uccelli selvatici mp = prodotti a base di carne pap = estratti e farine di carne st = stomaci trattati, vesciche e intestini fl = cosce di rana sn = lumache

Data

Firma

Mod. A8**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto:

Cognome nome
luogo di nascita data di nascita
codice fiscale

Residente a:

Comune prov. Stato
via/piazza n. CAP

Nella qualità di:

- titolare della ditta/impresa individuale;
 legale rappresentante della società/ditta/ente;
 Ragione sociale:
 partita I.V.A. codice fiscale
 consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA

- che la ditta è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della prov. di: al n. dal; che per lo stabilimento della stessa ditta sito nel comune di: via/piazza/c.da n. CAP;
- dispone di certificato di agibilità rilasciato dal comune di prot. n. del (solo in assenza di certificato allegato);
- ha presentato istanza di certificato di agibilità prot. n. del e non ha ricevuto comunicazioni interruttrive entro i termini previsti dalla legge;
- dispone di autorizzazione allo scarico delle acque reflue prot. n. del: (solo in assenza di certificato allegato);
- ha presentato SCIA per scarico delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche al comune di prot. n. del;
- dispone di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni rilasciata da con prot. n. del;
- non dà luogo ad emissioni significative in atmosfera;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data

Firma

Allega: fotocopia di un documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

Mod. B1**Nulla-osta riconoscimento condizionato**

Logo A.S.P. - Servizio igiene alimenti di origine animale

Prot. n.

*Regione siciliana,
Assessorato della salute
Servizio 4 - Sicurezza alimentare*OGGETTO: **Riconoscimento condizionato stabilimento della ditta**

Il dirigente del servizio

Vista l'istanza presentata dalla impresa alimentare prot. n. del per il riconoscimento, ai sensi del regolamento CE n. 853/2004, dello stabilimento sito nel comune di: via/piazza/c.da n. CAP

Vista la completezza e la correttezza della documentazione allegata all'istanza;

Avviate le procedure di verifica dei requisiti autodichiarati secondo le modalità previste dalla legge;

Visti in particolare gli elaborati grafici e la relazione tecnico-descrittiva;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato in data dal dirigente veterinario dr./dr.ssa che attesta che lo stabilimento possiede i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla legislazione alimentare vigente;

esprime nulla osta

all'emissione del decreto di riconoscimento condizionato, ai sensi del regolamento CE n. 853/2004, dello stabilimento di cui sopra per le attività specificate nella scheda di rilevazione (mod. A7), fatte salve eventuali autodichiarazioni false o mendaci.

Allega:

- istanza in bollo dell'impresa;
- n. 4 planimetrie dell'impianto;
- n. 1 copie della relazione tecnico-descrittiva;
- scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7);
- ricevuta del versamento dell'importo relativo al riconoscimento;
- marca da bollo del valore corrente.

Il dirigente del servizio

(dr./dr.ssa.....)

Mod. B2**Nulla-osta riconoscimento definitivo**

Logo A.S.P. - Servizio igiene alimenti di origine animale

Prot. n.

*Regione siciliana,
Assessorato della salute
Servizio 4 - Sicurezza alimentare*OGGETTO: **Riconoscimento definitivo per stabilimento della ditta**

Il dirigente del servizio

Visto il decreto n. del emesso da con il quale lo stabilimento sito nel comune di: via/piazza/c.da n. CAP è stato riconosciuto in via condizionata, ai sensi del regolamento CE n. 853/2004, per le attività specificate nella scheda di rilevazione mod. A7, con attribuzione di approval number

Visto il verbale di sopralluogo effettuato in data dal dirigente veterinario dr./dr.ssa che attesta che lo stabilimento mantiene i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla legislazione alimentare vigente e attua procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP.

esprime nulla osta

all'emissione del decreto di riconoscimento definitivo, ai sensi del regolamento CE n. 853/2004, dello stabilimento di cui sopra per le attività specificate nel relativo decreto di riconoscimento condizionato.

Il dirigente del servizio

(dr./dr.ssa.....)

Mod. B3**Nulla-osta voltura/estensione**

Logo A.S.P. - Servizio igiene alimenti di origine animale

Prot. n.

*Regione siciliana,
Assessorato della salute
Servizio 4 - Sicurezza alimentare*OGGETTO: **Voltura/estensione del riconoscimento di stabilimento già riconosciuto**

Il dirigente del servizio

Visto il decreto n. del emesso da con il quale lo stabilimento sito nel comune di:

via/piazza/c.da n. CAP
 è stato riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 853/2004 per le
 attività specificate nella scheda di rilevazione, con attribuzione di
 approval number

Vista l'istanza presentata dall'impresa alimentare
 prot. n. del finalizzata a:

(contrassegnare la casella interessata)

voltura/subentro del riconoscimento;

estensione del riconoscimento per variazioni strutturali e/o
 impiantistiche e/o di lavorazione che comportano sostituzioni o
 aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva già rico-
 nosciuta;

Vista la completezza e la correttezza della documentazione alle-
 gata all'istanza;

Avviate le procedure di verifica dei requisiti autodichiarati
 secondo le modalità previste dalla legge;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato in data
 dal dirigente veterinario dr./dr.ssa che
 attesta che lo stabilimento mantiene i requisiti igienico-sanitari e
 strutturali previsti dalla normativa alimentare vigente e attua procedure
 di autocontrollo basate sul sistema HACCP.

esprime nulla osta

all'emissione del decreto relativo all'istanza dell'impresa alimentare.

Allega:

- istanza in bollo dell'impresa;
- scheda di rilevazione tipologia di attività e prodotti (mod. A7);
- n. 4 planimetrie e n. 1 relazione tecnico-descrittiva (solo in caso di
 estensione);
- ricevuta del versamento dell'importo relativo al riconoscimento;
- marca da bollo del valore corrente.

Il dirigente del servizio

(dr./dr.ssa.....)

Mod. B4

Comunicazione sospensione/cessazione

Logo A.S.P. - Servizio igiene alimenti di origine animale

Prot. n.

*Regione siciliana,
 Assessorato della salute
 Servizio 4 - Sicurezza alimentare*

OGGETTO: **Comunicazione di sospensione temporanea/cessazione
 definitiva di attività.**

Relativamente allo stabilimento sito nel comune di:

..... prov.

via/piazza/c.da n. CAP

riconosciuto con approval number n. gestito dall'impresa

alimentare

con sede nel comune di: prov.

via/piazza n. CAP

SI COMUNICA

che a far data dal lo stabilimento:

ha sospeso l'attività relativa alle seguenti produzioni:

1)

2)

3)

ha cessato definitivamente l'attività relativa alle seguenti produ-
 zioni:

1)

2)

3)

ha cessato definitivamente tutte le linee di produzione e pertanto
 richiede la revoca del provvedimento di riconoscimento
 n. del

Documenti allegati:

- comunicazione in originale dell'impresa alimentare.

Il dirigente del servizio

(dr./dr.ssa.....)

Mod. B5

Comunicazione variazioni strutturali

Logo A.S.P. - Servizio igiene alimenti di origine animale

Prot. n.

*Regione siciliana,
 Assessorato della salute
 Servizio 4 - Sicurezza alimentare*

OGGETTO: **Comunicazione variazioni strutturali.**

A seguito di comunicazione di variazione strutturale dell'im-
 presa alimentare con sede nel
 comune di prov.
 via/piazza/c.da n. CAP
 relativamente allo stabilimento sito nel comune di:
 prov. via/piazza/c.da n. CAP
 riconosciuto con approval number n., e come da verbale
 di sopralluogo effettuato in data dal dirigente veterina-
 rio dr./dr.ssa che attesta che lo sta-
 bilimento mantiene i requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti
 dalla normativa alimentare vigente e attua procedure di autocontrol-
 lo basate sul sistema HACCP.

SI COMUNICA

che lo stabilimento di cui sopra è stato soggetto a variazioni struttu-
 rali e/o impiantistiche e/o di lavorazione, che non comportano sostituzioni
 o aggiunte alla tipologia di categoria e/o di attività produttiva
 già riconosciuta.

Il dirigente del servizio

(dr./dr.ssa.....)

Documenti allegati:

- comunicazione in originale dell'impresa alimentare con relativi
 allegati;
- n. 4 copie della planimetria;
- n. 1 copia relazione tecnico-descrittiva.

Mod. B6

*Comunicazione variazioni
 ragione sociale/denominazione/sede legale*

Logo A.S.P. - Servizio igiene alimenti di origine animale

Prot. n.

*Regione siciliana,
 Assessorato della salute
 Servizio 4 - Sicurezza alimentare*

OGGETTO: **Comunicazione variazione ragione sociale/denomina-
 zione/sede legale dell'impresa.**

Relativamente allo stabilimento sito nel comune di:

prov. via/piazza/contrada n.

CAP riconosciuto con approval number n.,

SI TRASMETTE

ai fini della presa d'atto, la comunicazione (in mod. A6) in oggetto
 relativa all'impresa responsabile dello
 stabilimento.

Il dirigente del servizio

(dr./dr.ssa.....)

(2013.16.966)118

DECRETO 11 aprile 2013.

Convalida del decreto assessoriale 26 ottobre 2012, n. 2286, concernente costituzione della Rete nefrologica regionale.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il D.A. n. 2286 del 6 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 30 novembre 2012 n. 51, con il quale è stata costituita la rete nefrologica regionale;

Visti i ricorsi al T.A.R. di Palermo n. 241/13 R.G. e n. 242/13 R.G. rispettivamente proposti dal Centro medico nefrologico s.r.l. e dall'Ambulatorio di nefrologia e dialisi M. Malpighi s.r.l., nei quali il predetto decreto n. 2286/12 viene impugnato sotto il profilo dell'asserita incompetenza alla sua emanazione da parte dell'Assessore regionale per la salute pro-tempore, avendo già il Presidente della Regione in data 31 luglio 2012 rassegnato le proprie dimissioni;

Viste le ordinanze n. 142/2013 e n. 143/2013, con le quali il T.A.R. Palermo ha accolto le istanze cautelari proposte rispettivamente dal Centro medico nefrologico s.r.l. e da Ambulatorio di nefrologia e dialisi M. Malpighi s.r.l. ritenendo i ricorsi, ad una sommaria cognizione, assistiti da un adeguato fumus boni iuris avuto riguardo al dedotto profilo di incompetenza ed ha fissato le udienze per la trattazione del merito del ricorso per gennaio 2014;

Viste le distrettuali n. 21564 e n. 21567 del 14 marzo 2013, con le quali l'Avvocatura dello Stato di Palermo ha espresso l'avviso che l'atto di programmazione e di pianificazione di cui all'impugnato D.A. n. 2286/12 non possa ricondursi nell'alveo degli atti di ordinaria amministrazione, ossia al disbrigo degli affari correnti, a cui attende l'Assessore dopo le dimissioni del Presidente della Regione in regime di prorogatio;

Ritenuto che la censura di incompetenza di cui sopra appare di plausibile fondamento e che il suo accoglimento da parte del giudice amministrativo potrebbe comportare l'annullamento del citato D.A. n. 2286/12 del 26 ottobre 2012 e la caducazione di tutti gli atti successivi ad esso conseguenziali;

Ritenuto che un esito siffatto sarebbe di enorme nocuo per il pubblico interesse;

Ritenuto che il suddetto D.A. n. 2286/12 appare esente da vizi diversi da quello - in ogni caso e con riferimento a qualsiasi atto suscettibile di convalida - di incompetenza dell'Assessore regionale per la salute;

Ritenuto che le censure diverse da quella di incompetenza sollevate nei citati ricorsi n. 241/2013 e n. 242/2013 R.G. sono da ritenere inammissibili ed infondate, come rilevato dal dirigente generale del dipartimento pianifica-

zione strategica con note prot. n. 13798 e n. 13814 del 12 febbraio 2013 con le quali l'Amministrazione si è determinata a resistere in giudizio;

Considerato, altresì, che il citato profilo di incompetenza è stato dedotto anche nei ricorsi proposti, sia pure senza presentazione di istanza cautelare, da Omega centro dialisi s.r.l. ed altri (cont. n. 602/13) e da Acireale Dial Center ed altri (cont. n. 745/13);

Ritenuto che, anche per giurisprudenza della Cassazione (sentenza 20 settembre 2006 n. 20409), "la pretesa esistenza di altri vizi che inficiano l'atto non esclude la possibilità di una convalida dell'atto viziato di incompetenza, ma comporta soltanto che in questo caso non grava sul privato l'onere di proporre ricorso anche avverso l'atto sopravvenuto posto che questo, quanto al contenuto, è meramente riproduttivo del precedente (T.A.R. Piemonte 24 marzo 1997 n. 168)";

Ritenuto che si possa prescindere nel caso di specie dal rispetto dell'onere di comunicazione dell'inizio del procedimento di convalida, in considerazione del fatto che le parti interessate hanno già espresso, con i loro ricorsi giurisdizionali, tutte le loro censure di carattere sostanziale in ordine al procedimento "de quo", e che la sussistenza del vizio di incompetenza è dedotta proprio dalle parti ricorrenti nei summenzionati ricorsi;

Considerato che, nella fattispecie, il vizio da eliminare consiste in un caso di incompetenza, pacificamente suscettibile di convalida (T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II 27 marzo 2012 n. 626; nello stesso senso Corte Cass. 20 settembre 2006 n. 20409);

Considerato che l'atto di convalida produce effetti retroattivi e "non può non operare positivamente anche sugli atti connessi rispetto all'atto convalidato, i quali, in conseguenza del vizio di incompetenza, potevano risultare inficiati per illegittimità derivata" (Cons. Stato sez. IV 29 maggio 2009 n. 3371, sopra citato);

Ritenuto, pertanto, di fare proprio e di convalidare il decreto 26 ottobre 2012, n. 2286 dell'Assessore regionale per la salute;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto sopra premesso, di fare proprio e di convalidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 legge 18 marzo 1968 n. 249 e dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il provvedimento del 26 ottobre 2012, n. 2286 dell'Assessore regionale per la salute.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 11 aprile 2013.

BORSELLINO

(2013.15.907)102

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

DECRETO 25 marzo 2013.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Ali Terme.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il P.R.G. del comune di Ali Terme approvato con D.A. n. 118/D.R.U. del 5 marzo 1998;

Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo n. 152/06 così come modificato dal decreto legislativo n. 4/08;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6, così come modificato dal comma 41 dell'art. 11 della legge regionale n. 26/2012;

Vista la delibera della Giunta di Governo n. 200 del 10 giugno 2009;

Vista la nota n. 213/47-T del 9 gennaio 2013, e successiva nota integrativa prot. n. 1352/264-T del 28 febbraio 2013, di riscontro a una nota di questo Assessorato prot. n. 4708 del 6 marzo 2013, con cui il comune di Ali Terme, ha trasmesso per l'approvazione la variante al piano regolatore generale, in accoglimento della sentenza T.A.R. Catania n. 4365/10 reg. sen. e n. 2454/2008 reg. ric., relativa a una nuova classificazione urbanistica dell'immobile di proprietà della ditta Chillemi Antonina sito in piazza Nino Prestia, n. 24 ed in catasto identificato al foglio 9, particella 619 che da zona classificata nel P.R.G. vigente "F" Attrezzature pubbliche di interesse territoriale "PT" (poste e telegrafi), viene classificata dal comune zona "B1" - Residenziali di completamento.

Vista la deliberazione consiliare n. 20 del 23 aprile 2012, con la quale è stata adottata la variante di cui sopra;

Visti gli atti relativi a detta variante;

Visto il parere n. 8 del 15 marzo 2013, reso dall'unità operativa 3.1/D.R.U. del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:

«... *Omissis*...

Rilevato che:

A) detto immobile, costituito da un fabbricato è ubicato in piazza Nino Prestia nell'edificio al n. civico 24 ed in catasto è identificato al foglio 9, particella 619 e ricade in area urbana intensamente edificata posizionata tra la via F. Crispi e la via Marina;

B) nel precedente programma di fabbricazione l'immobile ricadeva in parte in zona "B" edificabile con I.F. pari a 5 mc/mq ed in parte a zona "C2" con I.F. pari a 3 mc/mq, inedificabile per effetto dell'art. 15, lett. a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, in quanto posto entro la fascia di ml. 150 dalla battigia;

C) Nel piano regolatore generale approvato con D.A. n. 118/D.R.U. del 15 marzo 1998 l'immobile è classificato zona "F" - Attrezzature pubbliche di interesse territoriale "PT" (Poste e telegrafi);

D) il comune dovendo ottemperare all'ordine scaturente dalla citata sentenza n. 4365/10 con la citata delibera del consiglio comunale n. 20 del 23 aprile 2012 ha riclassificato la zona occupata dall'immobile in oggetto di proprietà della ditta Chillemi Antonia, da zona "F" - Attrezzature pubbliche di interesse territoriale a zona "B1" - Residenziali di completamento";

E) il comune nel prendere atto dell'entrata in vigore in data 26 aprile 2011 del 1° aggiornamento del PAI (dell'area territoriale tra il bacino del torrente Fiumedinisi e Capo Peloro (102), nel quale ricade il territorio stesso) ha adottando detta variante, con le prescrizioni di cui all'art. 12 delle N.T.A. che disciplina le aree a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3), contenute nella relazione del 1° aggiornamento del piano di assetto idrogeologico, approvato con D.P. n. 118/ser. 5°/U.O.S. 5.1/S.G.

Nel suddetto aggiornamento, l'area urbana dove è ubicato il fabbricato di che trattasi, è confermata come "R4" - Rischio idraulico molto elevato;

F) l'ente comunale quale autorità procedente, così come disposto dal punto 1.2.8 dell'allegato "A" alla deliberazione di Giunta regionale n. 200 del 10 giugno 2009, ha trasmesso con nota prot. n. 1415/270-T del 28 febbraio 2013, inviata al servizio 1-VAS-VIA del dipartimento regionale ambiente, quale autorità competente, il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS, a firma del responsabile dell'area tecnica del 28 febbraio 2013 inerente la variante di che trattasi.

Considerato che:

- la variante in esame è stata regolarmente depositata e pubblicizzata, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

- durante il periodo di deposito atti, non risultano presentati ricorsi nei termini di legge previsti e successivamente tale termine avverso la delibera, giusta certificazione a firma del responsabile dell'area tecnica del comune del 9 gennaio 2013;

- la compatibilità geomorfologica con le condizioni del territorio interessato dalla variante al P.R.G. è stata verificata dall'ufficio del Genio civile di Messina che si è espresso favorevolmente, a condizione, con provvedimento prot. n. 7416 del 9 marzo 2011 in ordine alla variante in argomento;

- la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole all'adozione della variante allo strumento urbanistico vigente prot. n. 10146/1X392-U del 17 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 71/78, con prescrizioni;

- la variante in argomento, viene proposta per dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. di Catania n. 4365/10 reg. sen. e n. 2454/2008 reg. ric., proposta dalla ditta in oggetto citata avverso la destinazione di zona F assegnata dal P.R.G. vigente i cui vincoli oggi sono divenuti inefficaci per decorrenza dei termini di legge, all'area individuata catastalmente al foglio n. 9, particella 619 del comune di Ali Terme e ricade in un ambito quasi del tutto urbanizzato e con termine con ampia zona omogenea che il P.R.G. destina a zona omogenea "B1" - Residenziali di completamento;

- in relazione alla tipologia dell'intervento, trattandosi di piccola area a livello locale, quasi interamente inglobata nel tessuto urbano può ritenersi condivisibile quanto affermato con la nota comunale n. 1415/270-T del 28 febbraio 2013 con la quale è stata comunicata al servizio 1-VIA-VAS che la variante in argomento rientra nella fattispecie prevista dall'art. 1.2, comma 6, dell'allegato "A" della delibera di Giunta regionale n. 200 del 10 giugno 2009, per le quali è prevista l'esclusione della procedura della VAS;

- l'intervento risulta compatibile con l'assetto urbano in cui ricade;

Parere

Per quanto sopra premesso rilevato e considerato, questa U.O.3.1 del servizio 3 ritiene di potersi procedere in accoglimento alla sentenza T.A.R. n. 4365/10 reg. sen. e n. 2454/2008 reg. ric. sezione di Catania, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione della

variante al P.R.G. adottata dal comune di Alì Terme con delibera di consiglio comunale n. 20 del 23 aprile 2012, relativa al cambio di destinazione urbanistica dell'area dell'immobile di proprietà della ditta Chillemi Antonia individuata catastalmente al foglio n. 9, particella 619 da zona "F" a zona "B1", nei termini delle superiori considerazioni e fatti salvi gli eventuali pareri e/o autorizzazioni occorrenti.»;

Ritenuto di condividere il superiore parere n. 8 del 15 marzo 2013;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 8 del 15 marzo 2013 reso dall'unità operativa 3.1 del servizio 3/D.R.U., è approvata la variante al P.R.G. del comune di Alì Terme, relativa al cambio di destinazione urbanistica dell'area dell'immobile di proprietà della ditta Chillemi Antonia individuata catastalmente al foglio n. 9, particella 619, da zona "F" a zona "B1" nei termini delle considerazioni del medesimo parere.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) delibera consiliare n. 20 del 23 aprile 2012 avente per oggetto: "Nuova qualificazione urbanistica immobile sito in piazza Nino Prestia, n. 24 di proprietà della ditta Chillemi Antonia", con allegati gli stralci planimetrici: stralcio P.d.F. vigente dal 1978 al 1993, rapp. 1:1.000, stralcio P.R.G. vigente rapp. 1:2.000, stralcio P.R.G. con riqualificazione proposta, rapp. 1:2.000;
- 2) parere n. 8 del 15 marzo 2013.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà trasmesso al comune di Alì Terme il quale dovrà curarne il deposito a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 4

Il presente decreto, con l'esclusione degli allegati, sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.

Palermo, 25 marzo 2013.

GULLO

(2013.14.798)114

DECRETO 28 marzo 2013.

Autorizzazione all'ampliamento dell'area di un impianto di depurazione sito nel comune di Campofelice di Roccella.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal decreto legislativo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Premesso che:

- il comune di Campofelice di Roccella è dotato di un Programma di fabbricazione approvato con D.A. n. 111 del 24 aprile 1976;

- con delibera del commissario ad acta n. 29 del 18 aprile 2011 è stato adottato il Piano regolatore generale;

Visto il foglio sindacale prot. n. 898 del 15 gennaio 2013, pervenuto il 17 gennaio 2013 ed assunto al protocollo di questo Assessorato in data 18 gennaio 2013 al n. 1327, con il quale il comune di Campofelice di Roccella ha trasmesso per l'autorizzazione di competenza, di cui ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, gli atti ed elaborati relativi all'ampliamento dell'impianto di depurazione di contrada Olivazza, in variante al programma di fabbricazione approvato con D.A. n. 111 del 24 aprile 1976 ed al P.R.G. adottato con delibera del commissario ad acta n. 29 del 18 aprile 2011;

Vista l'ulteriore corrispondenza, e per ultimo il foglio sindacale prot. n. 3885 del 14 febbraio 2013, pervenuto il 15 febbraio 2013 ed assunto in pari data al protocollo n. 3479 di questo Assessorato, con il quale il comune di Campofelice di Roccella ha riscontrato la nota dipartimentale prot. n. 3103 del 12 febbraio 2013;

Vista la delibera consiliare n. 70 del 19 novembre 2012 avente ad oggetto: "Localizzazione area per l'ampliamento dell'impianto di depurazione di contrada Olivazza, in variante al programma di fabbricazione approvato con D.A. n. 111 del 24 aprile 1976 ed al P.R.G. adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 29 del 18 aprile 2011." con allegata proposta di deliberazione a firma del responsabile del settore;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 70 del 19 novembre 2012;

Vista la certificazione datata 5 febbraio 2013, a firma del segretario comunale di Campofelice di Roccella, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione nonché attestante che avverso la delibera sopra citata, non sono state presentate osservazioni e/o opposizione;

Rilevato che da parte del comune di Campofelice di Roccella, come indicato nella delibera consiliare n. 70 del 19 novembre 2012, con nota prot. n. 18109 del 4 ottobre 2012, è stata attivata la procedura riguardante gli adempimenti di comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/01;

Visto il verbale della Conferenza di servizi prot. n. 5977 del 29 ottobre 2012, indetta "dal commissario

delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia", ai sensi dell'O.P.C.M. n. 3852/2010, con il quale sono stati acquisiti, nel corso delle riunioni dei giorni 18 settembre 2012, 5 ottobre 2012 e 25 ottobre 2012, i pareri finalizzati all'approvazione del progetto;

Vista la nota prot. n. 359639 dell'11 ottobre 2012, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, in merito alle opere di che trattasi;

Vista la nota prot. n. 4357 del 28 febbraio 2013 con la quale l'U.O. 2.2 del servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 1 del 26 febbraio 2012, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*....

Visto

- il D.A. n. 111 del 24 aprile 1976 con il quale è stato approvato il Programma di fabbricazione del comune di Campofelice di Roccella;

- la deliberazione del commissario ad acta n. 29 del 18 aprile 2011, con la quale è stato adottato il Piano regolatore generale;

- l'istanza sindacale prot. n. 898 del 15 gennaio 2013, relativa alla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 15 maggio, n. 27, per la localizzazione dell'ampliamento dell'impianto di depurazione e della nuova delimitazione della fascia di rispetto, in variante al P. di F. e al nuovo P.R.G. adottato;

- la deliberazione del consiglio comunale n. 70 del 19 novembre 2012, con la quale è stata approvata la localizzazione dell'ampliamento dell'esistente impianto di depurazione e della nuova delimitazione della fascia di rispetto operata con il progetto preliminare dei lavori, in variante al P. di F. vigente e al P.R.G. adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 29 del 18 aprile 2011, relativamente all'area appartenente a privati proprietari ricadenti nelle particelle n. 2434 e n. 261 del foglio di mappa n. 5 del N.C.T. della superficie complessiva di mq. 8.131;

- dichiarazione del 6 febbraio 2013, resa dal progettista incaricato, che l'impianto di depurazione esistente e il progetto di potenziamento è classificabile ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 27/86 di terzo livello;

- dichiarazione del 7 febbraio 2013 del responsabile del servizio tecnico sull'esistenza di vincoli gravanti nella zona interessata della variante in argomento;

- l'ordinanza commissariale n. 497 del 31 ottobre 2012, di approvazione del progetto preliminare "Interventi di ampliamento e potenziamento dell'impianto di depurazione comunale del comune di Campofelice di Roccella";

- il verbale della Conferenza di servizi, prot. n. 5977 del 29 ottobre 2012, con il quale sono stati acquisiti, nel corso delle riunioni dei giorni 18 settembre 2012, 5 ottobre 2012 e 25 ottobre 2012, i sotto elencati pareri finalizzati all'approvazione del progetto:

- verbale di verifica del progetto preliminare del 24 luglio 2012, sottoscritto dal progettista incaricato, dal R.U.P. e dalla direzione gestione infrastrutture dell'A.T.O.1PA;

- con nota prot. n. 6267/VIII del 18 settembre 2012, la Soprintendenza BB.CC. e dell'identità siciliana - U.O.VIII, considerato che trattasi di progetto preliminare, esprime previo assenso alla realizzazione delle opere pre-

viste in progetto e si riserva di esprimere parere definitivo sulle fasi successive di progettazione;

- con nota prot. n. 55292 del 5 ottobre 2012 il servizio 3 - assetto del territorio e difesa del suolo, esprime parere favorevole di compatibilità geomorfologica sul progetto a condizione;

- l'A.S.P. di Palermo, nel corso della riunione del 5 ottobre 2012, esprime parere favorevole sul progetto; con nota prot. n. 2069/AST del 25 ottobre 2012, l'A.S.P. di Palermo conferma il parere favorevole reso in seno alla seconda convocazione della Conferenza di servizi in data 5 ottobre 2012;

- l'ARPA Sicilia, nel corso della riunione del 5 ottobre 2012, esprime parere favorevole sul progetto con prescrizioni e considerazioni rese nel dettaglio con nota prot. n. 68873 del 25 ottobre 2012;

- con nota prot. n. 57585 del 17 ottobre 2012, il servizio 1 VAS/VIA ritiene che il progetto in argomento non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 152/2006, dettando tuttavia delle prescrizioni;

- nulla osta rilasciato l'11 ottobre 2012, prot. n. 359639, dal servizio Ufficio del Genio civile di Palermo - U.O.12, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, di compatibilità geomorfologica con prescrizioni;

- nulla osta rilasciato l'11 ottobre 2012 prot. n. 359680, dall'Ufficio del Genio civile di Palermo - U.O. 9 "Consolidamento opere idrauliche", ai sensi del regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904;

- certificazione di destinazione urbanistica del 24 luglio 2012, prot. n. 15153/2012, del responsabile del servizio del comune di Campofelice di Roccella;

- comunicazione prot. n. 18109 del 4 ottobre 2012, del responsabile del procedimento espropriativo del comune di Campofelice di Roccella, in ordine all'avvenuto avvio al procedimento finalizzato all'opposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;

...*Omissis*....

Dalla proposta di deliberazione C.C. n. 70 del 19 novembre 2012 si rileva che:

- il comune di Campofelice di Roccella è servito da un impianto di depurazione, ubicato in zona periferica, in contrada Olivazza, esso prevede dei trattamenti primari di grigliatura, dissabbiatura ecc. e allontanamento a mare dei liquami tramite condotta sottomarina;

- l'esistente impianto riceve le acque miste collegate dalla rete fognaria del centro dell'abitato nonché gli scarichi degli insediamenti turistici lungo la costa;

- l'attuale depuratore non è sufficiente a fronteggiare lo sviluppo urbanistico del territorio e l'incremento della popolazione fluttuante, e pertanto risulta necessario potenziare e adeguare la struttura dell'esistente impianto;

- il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha imposto la necessità di procedere all'adeguamento e potenziamento dell'attuale depuratore per una potenzialità massima di 35.000 abitanti equivalenti;

- l'area individuata per l'ampliamento dell'impianto di depurazione ricade nella zona verde agricolo del vigente programma di fabbricazione, e secondo il P.R.G. adottato ricade in parte nella sottozona E1 (aree agricole produttive) destinate alla produzione agricola e zootecnica e in parte in Z.T.O. "F3" attrezzature ed impianti di interesse generale;

- l'area interessa le particelle nn. 2434 e 261 del foglio di mappa n. 5 del N.C.T., di proprietà privata, della

superficie complessiva di mq 8.131 (tav. G.03 - inquadramento nuova area impianto su P.R.G. e catastale);

— sono state attivate le procedure di “avvio del procedimento” relativo all’opposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi del D.P.R. n. 327/01, giusta comunicazione ufficio espropri del comune di Campofelice di Roccella, prot. n. 18109 del 4 ottobre 2012;

— la scelta in ordine alla localizzazione dell’area di ampliamento dell’impianto risulta la sola praticabile in quanto l’impossibilità di poter effettuare ampliamenti sui lati est ed ovest del depuratore per la presenza del torrente Roccella da una parte e della strada comunale ed immobili privati dall’altra, sul lato nord per la presenza della condotta idrica denominata “Presidiana”, sul lato sud-ovest dell’esistente impianto, il P.R.G. prevede un ampliamento previsto nel PARF approvato con D.A. n. 430 del 18 luglio 1986, tuttavia risulta avere una estensione inferiore a quella occorrente;

— il comune di Campofelice di Roccella risulta beneficiario di un finanziamento, giusta delibera di Giunta di Governo n. 152 del 21 maggio 2012, per l’adeguamento dell’impianto di depurazione.

Considerato che:

— il tipo di intervento è finalizzato a potenziare il servizio attualmente reso dall’impianto esistente;

— è volontà dell’amministrazione comunale procedere a potenziare e adeguare l’attuale impianto di depurazione ritenendolo utile per l’intera collettività;

— il progetto riveste pertanto carattere di pubblica utilità e di urgenza a causa delle criticità legate all’attuale insufficienza dimensionale dell’impianto di depurazione;

— l’opera in argomento non interessa aree assoggettabili a quanto disposto dal comma 5 dell’art. 2 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche, e quindi appare compatibile con l’assetto del territorio;

— ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/01, è stata data comunicazione, agli intestatari delle particelle interessate, di avvio del procedimento diretto all’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio;

— che la deliberazione consiliare n. 70 del 19 novembre 2012 di approvazione della localizzazione area per l’ampliamento dell’esistente impianto di depurazione e della nuova delimitazione della fascia di rispetto, con allegato progetto, è stata sottoposta alla procedura di pubblicazione ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 71/78; a seguito della pubblicazione della succitata delibera, non sono state presentate osservazioni;

— il progetto preliminare è stato approvato con ordinanza del commissario delegato per l’emergenza bonifiche e tutela delle acque in Sicilia n. 497 del 31 ottobre 2012;

— nel corso delle riunioni dei giorni 18 settembre 2012, 5 ottobre 2012, 25 ottobre 2012, in seno alla conferenza di servizi sono stati acquisiti tutti i pareri finalizzati all’approvazione del progetto, gli stessi risultano favorevoli di cui alcuni con prescrizioni;

— l’impianto di depurazione esistente e il progetto di potenziamento è classificabile, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 27/86, di terzo livello;

— la fascia di rispetto intorno al depuratore, atteso che le distanze previste nel progetto risultano inferiori alle distanze imposte dalla normativa legge regionale n. 27/86, art. 46, essa dovrà essere ridefinita mantenendo costante un’area di salvaguardia di 100 metri, da individuare nella tav. G.03 (inquadramento nuova area impianto su P.R.G.), dato che l’impianto risulta essere di terzo livello.

Alla luce di quanto sopra descritto questa unità operativa - servizio 2/D.R.U. ritiene che la localizzazione area per l’ampliamento dell’impianto di depurazione in contrada Olivazza in variante al Programma di fabbricazione approvato con D.A. n. 111/1976 ed al P.R.G. adottato con deliberazione del commissario ad acta n. 29/2011, sia meritevole di approvazione, a condizione che la larghezza della fascia di rispetto, con vincolo assoluto di inedificabilità, circostante l’area destinata all’impianto di depurazione e al relativo ampliamento deve avere un raggio non inferiore di 100 m., ed inoltre con le condizioni e raccomandazioni espresse dagli organi competenti con i pareri sopra citati;

Visto il parere del Consiglio regionale dell’urbanistica espresso con il voto n. 113 del 13 marzo 2012 che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Sentita la commissione relatrice che ha illustrato la proposta di parere dell’ufficio n. 1/13;

Considerato che, nel corso della discussione, è emerso l’orientamento di condividere la proposta di parere dell’ufficio;

Per quanto sopra il Consiglio esprime parere di autorizzare l’ampliamento dell’area dell’impianto di depurazione in contrada Olivazza in variante a P.d.F., adottato con delibera del consiglio comunale di Campofelice di Roccella n. 70 del 19 novembre 2012, ai sensi della legge regionale n. 27/86, art. 45, in conformità con quanto contenuto nella citata proposta di parere n. 1/13, a condizione che vengano assicurate le garanzie partecipative e procedurali a favore dei proprietari delle aree ricadenti all’interno delle fasce di rispetto di 100 metri dal depuratore, così come ampliato.»;

Ritenuto di poter condividere il superiore voto reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica n. 113 del 13 marzo 2012, assunto con riferimento alla proposta dell’U.Op. 2.2 del servizio 2/D.R.U. n. 1 del 26 febbraio 2013;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

È autorizzato, ai sensi dell’art. 45 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, e con le condizioni contenute nel voto n. 113 del 13 marzo 2013 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica, nonché alle condizioni e prescrizioni di cui ai pareri degli enti ed uffici sopra citati, l’ampliamento dell’area dell’impianto di depurazione in contrada Olivazza del comune di Campofelice di Roccella, di cui alla deliberazione consiliare n. 70 del 19 novembre 2012, in variante al P.d.F. del predetto comune.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 1 del 26 febbraio 2013 reso dall’U.O. 2.2 del servizio 2/D.R.U.;
- 2) voto n. 113 del 13 marzo 2012 reso dal Consiglio regionale dell’urbanistica;
- 3) delibera C.C. n. 70 del 19 novembre 2011 di adozione della variante;
- 4) tav. D.01 - Relazione illustrativa;
- 5) tav. D.02 - Relazione tecnica e di processo;

- 6) tav. D.04 - Studio geologico preliminare - Relazione geologica;
- 7) tav. 0 4.1 - Studio geologico preliminare - Inquadramento territoriale;
- 8) tav. D.05 - Documentazione fotografica;
- 9) tav. 001 - Corografia generale;
- 10) tav. 002 - Planimetria catastale e piano particellare di esproprio;
- 11) tav. G03 - Inquadramento nuova area impianto su P.R.G. e catastale;
- 12) tav. 004 - Planimetria impianto esistente;
- 13) tav. 005 - Profilo idraulico dell'impianto esistente;
- 14) tav. 006 - Planimetria impianto di progetto;
- 15) tav. 007 - Planimetria di sistemazione area impiantistica - sezione e prospetti;
- 16) tav. G08 - Planimetria di progetto collegamenti idraulici igienico sanitaria - ottobre 2012.

Elab. integrativi parere art. 13 legge n. 64/74, vistati dall'ufficio del Genio civile prot. n. 359639 dell'11 ottobre 2012

- 17) tav. 15 - Relazione;
- 18) tav. 16 - Corografia, carta geologica, carta idrogeologica, stralcio P.A.I.;
- 19) tav. 17 - Stralcio carta: geomorfologica, litostratigrafica, litotecnica, delle pericolosità geologiche, della pericolosità sismica locale, profili litostratigrafici.

Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione dell'autorizzazione in variante al vigente strumento urbanistico del comune di Campofelice di Roccella.

Art. 4

Il comune di Campofelice di Roccella resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione o notificazione.

Palermo, 28 marzo 2013.

GULLO

(2013.14.825)105

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 25-28 marzo 2013, n. 51.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

— Luigi Mazzella, *presidente*;
 — Gaetano Silvestri, Giuseppe Tesauo, Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, Sergio Mattarella, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, *giudici*,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 7 agosto 2012, depositato in cancelleria il 14 agosto 2012 ed iscritto al n. 114 del registro ricorsi 2012.

Udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 2013 il giudice relatore Aldo Carosi;
 udito l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, con atto notificato in data 7 agosto 2012 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 14 agosto 2012, la delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012 e pervenuta in data 2 agosto 2012 al suddetto Commissario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana). Il ricorrente, in particolare, lamenta l'illegittimità della norma di copertura di cui all'art. 8 del d.d.l. n. 483 per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

2. - Il Commissario rileva che, riguardo alla nuova spesa derivante dal provvedimento legislativo in questione, l'art. 8 dello stesso prevede che l'Assessore regionale per la salute sia autorizzato ad utilizzare una quota a valere sull'uno per cento del Fondo Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 66, comma 9, della legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per

l'occupazione produttiva in Sicilia), fissata in sede di programmazione delle risorse, non inferiore a un milione di euro e non superiore a tre milioni di euro (primo comma) ed inoltre che per le attività di ricerca compatibili con le previsioni e discipline dei singoli fondi strutturali europei potranno altresì essere attivate ulteriori risorse a valere sulle quote degli indicati fondi assegnate alla Regione (secondo comma).

2.1. – Il Commissario richiama il contenuto delle norme di cui all'art. 66, comma 9, della citata legge regionale Sicilia n. 25 del 1993, il quale stabilisce le modalità e i criteri per l'assegnazione del fondo sanitario regionale alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere e, in particolare, dispone che una quota pari all'uno per cento dello stesso sia riservata alle attività a destinazione vincolata, individuate nel piano sanitario regionale ed al finanziamento dei progetti elaborati dai dipartimenti dell'Assessorato regionale alla sanità, finalizzati al monitoraggio della spesa sanitaria e alla verifica delle iniziative e delle misure di razionalizzazione dei servizi aziendali e delle misure di contenimento della spesa.

2.2. – Secondo il ricorrente il legislatore regionale, anziché procedere al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dei nuovi oneri, si limiterebbe piuttosto ad inserire una nuova finalità per l'utilizzo delle risorse esistenti. Peraltro la Commissione legislativa permanente «Bilancio», come può evincersi dall'allegato resoconto della seduta del 25 ottobre 2011, n. 279, ha reso il parere favorevole in base alla previsione dell'Assessorato dell'economia, secondo cui la copertura era «interamente assicurata a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale» senza specificare alcunché circa la sussistenza di eventuali maggiori risorse disponibili.

2.3. – Il Commissario dello Stato aggiunge che dagli atti parlamentari di cui è a conoscenza non risulterebbe essere stata redatta la scheda tecnica di cui all'art. 7 della legge della Regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana), riguardo alla quantificazione delle nuove spese ed al relativo finanziamento, e che, peraltro, l'Assessorato all'economia non ha fornito gli elementi chiarificatori richiesti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1969, n. 488 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario dello Stato).

2.4. – Il ricorrente rileva altresì che la Regione siciliana è sottoposta a piano di rientro dai disavanzi regionali e che tuttora non è in grado di garantire l'equilibrio di bilancio sanitario con il finanziamento programmato a livello nazionale. L'equilibrio finanziario è raggiunto dalla Regione siciliana grazie ai gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dall'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), obbligatorie in vigore da un piano di rientro.

2.5. – Inoltre, sostiene il ricorrente, il provvedimento legislativo in questione introdurrebbe impropriamente a carico del servizio sanitario regionale una nuova ragione di spesa senza provvedere al contempo all'individuazione di ulteriori e specifiche fonti di copertura, trattandosi nella fattispecie di spese non ricomprese nella definizione del fabbisogno sanitario – e delle conseguenti coperture – ai fini della garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

2.6. – Il Commissario dello Stato ricorda, altresì, come la Corte costituzionale, ormai con consolidata giurispru-

denza, ha più volte chiarito che l'obbligo della copertura finanziaria imposto dall'art. 81 Cost. costituisce garanzia costituzionale della responsabilità politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale obbligo, rientrando tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica (si citano *ex plurimis* le sentenze n. 192 e n. 115 del 2012). Corollario del principio posto dall'art. 81 Cost. è quello dell'equilibrio finanziario sostenibile, elaborato dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, anche antecedentemente al Trattato sull'Unione europea, firmato il 7 febbraio 1992, reso esecutivo con legge 5 novembre 1992, n. 454, di cui adesso il patto di stabilità costituisce il principale parametro esterno. La centralità di tale principio è ancora più avvalorata dall'art. 119 Cost., che implica ed esige la garanzia della complessiva tenuta del disegno costituzionale.

2.7. – Il ricorrente rileva ancora come il principio dell'art. 81 Cost. sia stato attuato dal legislatore ordinario, che ne ha indicato i relativi strumenti e modalità, nell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), le cui disposizioni, secondo quanto previsto dall'art. 19 (*recte* art. 1, comma 4) della medesima legge, costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 Cost. e si applicano alle Regioni a statuto speciale in quanto finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica. Il citato art. 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 dispone, infatti, che, in attuazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, e che alla stessa deve essere data copertura esclusivamente mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per le iniziative legislative in itinere, mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa e mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

2.8. – Conclude, dunque, il Commissario dello Stato che il legislatore siciliano nell'aver previsto una copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento legislativo in questione con modalità difformi rispetto a quelle indicate dal citato art. 17 della legge n. 196 del 2009 si sarebbe sottratto alle fondamentali esigenze di chiarezza e solidità del bilancio richieste dall'art. 81 Cost., non garantendo per le nuove maggiori spese previste una copertura sufficientemente sicura ed in equilibrato rapporto con gli oneri che si intendono sostenere negli esercizi futuri.

Considerato in diritto

1. – Viene all'esame di questa Corte il ricorso n. 114 del 2012, con il quale il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato la delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

Il Commissario ritiene che il disegno di legge sia costituzionalmente illegittimo sulla base del contenuto del suo articolo 8, il quale disciplina il finanziamento dei programmi operativi in esso contenuti.

La disposizione in questione è così formulata «1. L'Assessore regionale per la salute è autorizzato ad utilizzare, per la finalità della presente legge, una quota a valere sull'1 per cento del Fondo Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 66, comma 9, della legge regionale 1 settembre

1993, n. 25, fissata in sede di programmazione delle risorse, non inferiore a un milione di euro per anno e non superiore a tre milioni di euro per anno. La struttura intermedia del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico è competente per la gestione amministrativa delle risorse sopra individuate. 2. Per le attività di ricerca compatibili con le previsioni e discipline dei singoli fondi strutturali europei, potranno altresì essere attivate ulteriori risorse a valere sulle quote degli indicati fondi assegnate alla Regione».

Il ricorrente rammenta che la Regione siciliana è sottoposta a piano di rientro (PDR) dal disavanzo regionale della sanità e che tuttora non è in grado di garantire l'equilibrio di bilancio con il finanziamento programmato a livello nazionale per far fronte agli obblighi derivanti dal servizio sanitario. Peraltro, sottolinea il Commissario che la sottoposizione della Regione siciliana al piano di rientro ha già comportato un aumento degli oneri fiscali su base regionale ed in particolare le maggiorazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e l'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Il piano di rientro sarebbe, d'altro canto, assolutamente vincolante nel circoscrivere le tipologie di spesa sanitaria agli appositi elenchi componenti il fabbisogno concordato con lo Stato in sede di redazione del piano stesso. Tale tassatività sarebbe intrinsecamente collegata alla necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA).

Il nuovo programma di interventi contenuto nell'impugnato disegno di legge non sarebbe ricompreso nelle tipologie di spesa consentite nel piano di rientro e, per questo motivo, gli sarebbe interdetto di gravare sul Fondo sanitario regionale. In tal senso, sarebbe tassativa la prescrizione contenuta nell'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007).

In definitiva, il legislatore regionale, anziché procedere al reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dei nuovi oneri, si limiterebbe piuttosto ad inserire una nuova finalità per l'utilizzo di risorse già interamente vincolate dal piano di rientro.

In ogni caso, ferma restando la vincolatività di quest'ultimo e la mancata previsione, tra i servizi sanitari in esso contemplati, delle attività disciplinate dal disegno di legge, la tecnica di copertura utilizzata nel richiamato art. 8 non sarebbe conforme alle modalità indicate all'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il quale costituirebbe, secondo quanto espressamente stabilito all'art. 1, comma 4, della legge n. 196 del 2009, espressione di un principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto finalizzato alla tutela dell'unità economica della Repubblica e sarebbe applicabile anche alle Regioni a statuto speciale ai sensi dell'art. 19 della citata legge.

Dagli atti parlamentari non risulterebbe, infine, la redazione della scheda tecnica di cui all'art. 7 della legge della Regione siciliana 8 luglio 1977, n. 47 (Norme in materia di bilancio e contabilità della regione siciliana) relativa alla quantificazione delle nuove spese e neppure l'Assessorato regionale all'economia avrebbe fornito gli elementi chiarificatori richiesti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1969, n. 488 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provviso-

rio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario dello Stato).

2. - Deve essere preliminarmente osservato che il ricorrente ha formulato, in riferimento al medesimo parametro costituzionale, due distinte censure. La prima riguarda la inderogabilità delle prescrizioni contenute nel piano di rientro, la quale impedisce qualsiasi estensione di spesa a servizi sanitari diversi da quelli compresi nel piano stesso. La seconda fa riferimento all'osservanza delle tecniche di copertura prescritte dal combinato disposto degli artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009.

3. - Ai fini dell'esame della prima censura occorre vagliare in sequenza le disposizioni che hanno disciplinato la redazione e gli effetti del cosiddetto piano di rientro per confrontarle con la fattispecie concreta afferente alla Regione siciliana.

3.1 - L'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 prescrive, tra l'altro, che «Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo».

Successivamente, i commi 80, secondo periodo, e 95 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per il 2010), hanno stabilito che «[...] Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. [...] Gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».

Proprio in relazione alle richiamate disposizioni, questa Corte ha già affermato che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa. [...] Pertanto, il legislatore statale può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010).

L'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto la possibilità di prorogare i tempi di attuazione dei piani di rientro che non abbiano raggiunto gli obiettivi di riequilibrio, prevedendo che «1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le Regioni sottoposte ai piani di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo garantito l'equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte a commis-

sariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 19». Infine, l'art. 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, statuisce che: «Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione, non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua prosecuzione».

Per quel che riguarda il rapporto tra spese sanitarie e disciplina del bilancio regionale, l'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dispone che: «1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle Regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le Regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze: A) Entrate: a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio; b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale; c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso; d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988; B) Spesa: a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back; b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA; c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso; d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi

dell'articolo 20, della legge n. 67 del 1988. 2. Per garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria, le Regioni: a) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze. Ove si verificino la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica di adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente; b) accertano ed impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso».

3.2. - Sulla base dell'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 la Regione siciliana ha sottoscritto in data 31 luglio 2007 con il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e finanze, un Accordo per l'approvazione del Piano di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Essa ha poi approvato il Programma Operativo (POR) per gli anni 2010-2012 (delibera di Giunta 30 dicembre 2010, n. 497 e decreto dell'Assessore alla salute 30 dicembre 2010, n. 3254), al fine di completare il processo di contenimento e riqualificazione intrapreso con il Piano 2007-2009.

Nei suddetti documenti non risulta - tra gli obiettivi e i servizi suscettibili di finanziamento - la finalità di incentivare la ricerca su temi di specifico interesse della Regione.

Per l'esercizio in corso, la Regione siciliana, attraverso apposita nota dell'Assessore alla salute in data 24 gennaio 2013, ha manifestato allo Stato la sua volontà di proseguire l'attuazione del Piano di rientro avvalendosi «della facoltà prevista all'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 in continuità con il Programma Operativo 2010-2012 di prosecuzione del Piano di rientro, mediante la predisposizione di un "piano di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema sanitario Regionale" per il triennio 2013-2015». Con nota del 19 febbraio 2013, prot. 33P, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha preso atto della opzione esercitata dalla Regione siciliana.

Nell'impugnato disegno di legge non risulta, peraltro, alcun riferimento all'articolazione del bilancio dell'esercizio 2012, secondo quanto previsto dall'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 118 del 2011.

4. - Alla luce del complesso quadro normativo e della descritta fattispecie, la questione posta in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., in relazione al divieto, contenuto nella disciplina dei piani di rientro, di estendere il finanziamento a servizi non espressamente previsti dal piano stesso, è fondata.

Tutte le norme evocate nel precedente punto 3.1. costituiscono, oltre che espressione di principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo

comma, Cost. (*ex plurimis*, sentenze n. 260 del 2012, n. 131 del 2012 e n. 163 del 2011), anche specificazione del principio di copertura della spesa contenuto nell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto disciplinano meccanismi vincolanti finalizzati a prevenire e a precludere ipotesi di spesa non assistite da adeguato finanziamento. Dette prescrizioni possono essere così sinteticamente riassunte: a) clausola generale di vincolo del PDR sugli interventi regionali presenti e futuri – sia a carattere normativo che amministrativo – con effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale in modo da garantire contemporaneamente detto processo di risanamento e i LEA, attraverso un rigoroso percorso di selezione dei servizi finanziabili; b) valorizzazione di un modulo procedimentale “pattizio”, che si concreta nella esplicita condivisione, da parte delle Regioni con disavanzi nel settore sanitario, dei percorsi di risanamento e di specificazione dei LEA finanziati, nonché della facoltà di protrarne, con autonoma iniziativa, i tempi di attuazione; c) necessaria “conciliazione contabile” tra le spese previste nei piani di rientro ed il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. Quest'ultima regola si ricollega direttamente al principio della previa copertura della spesa in sede legislativa, il quale presuppone il necessario collegamento e la conseguente coerenza tra il fabbisogno finanziario contenuto nella nuova legge o nel disegno di legge e le relative risorse allocate nel bilancio dell'esercizio cui l'entrata in vigore del nuovo provvedimento legislativo pertiene. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la stretta relazione tra la nuova legge e il bilancio di previsione non può essere demandata «in sede diversa e in un momento successivo a quello indefettibilmente previsto dall'art. 81, quarto comma, Cost.» (sentenza n. 192 del 2012).

Con riguardo ai profili sub a) e b) non è controverso che la Regione siciliana sia stata sottoposta al regime vincolato del piano di rientro e che – su espressa iniziativa di detta Regione – il regime stesso sia stato esteso, senza alcuna interruzione temporale, al triennio 2013 - 2015 per effetto dell'art. 11, comma 1, del d.l. n. 78 del 2011, convertito dalla legge n. 122 del 2010 e dell'esercitata opzione di cui all'art. 15, comma 20, del d.l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012. È altresì certo che nessun servizio previsto nell'impugnato disegno di legge sia presente tra le attività – ed in particolare all'interno della tabella afferente agli obiettivi generali specifici ed operativi finalizzati ad assicurare i LEA sul territorio regionale – per le quali è consentito l'impiego del Fondo sanitario regionale sottoposto ai vincoli del piano di rientro.

Per questo motivo l'imputazione della spesa al Fondo sanitario regionale, prevista dall'art. 8, comma 1, dell'impugnato disegno di legge n. 483 del 2012, contrasta con le prescrizioni dell'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 296 del 2006 e dell'art. 2, commi 80, secondo periodo, e 95 della legge n. 191 del 2009 e ciò determina la violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost. Sotto questo profilo non rileva la perdurante vigenza dell'art. 66, comma 9, della legge regionale siciliana 1 settembre 1993, n. 25 (Interventi sanitari per l'occupazione produttiva in Sicilia), il quale consente l'imputazione di una quota di spesa pari all'uno per cento del fondo sanitario regionale per finalità ulteriori rispetto a quelle previste dal piano di rientro. Le citate disposizioni, ed in particolare l'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, ne interdicono comunque la efficacia fino alla piena attuazione del piano di rientro.

Con riguardo al profilo sub c) di corrispondenza tra copertura finanziaria del disegno di legge e articolazione del bilancio, occorre rilevare come la formulazione dell'art. 8, commi 1 e 2, non sia conforme all'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 118 del 2011, anch'esso specificativo dell'art. 81, quarto comma, Cost. Il comma 1 dell'art. 8, facendo oscillare il finanziamento tra euro un milione ed euro tre milioni e non quantificando quest'ultimo con criteri certi, lo rende insuscettibile di essere inserito in apposita posta di bilancio correlata alla dimensione finanziaria e alla specificità dell'obiettivo; il comma 2, prevedendo l'impiego di non meglio individuati «singoli fondi strutturali europei», non ne consente il riferimento all'«esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite». Esso impedisce, infatti, la «confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento» e, in definitiva, la «verifica delle ulteriori risorse rese disponibili [dalla Regione] per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale» (art. 20, comma 1, d.lgs. n. 118 del 2011).

5. – Va infine rilevato che correttamente il Commissario regionale ha impugnato, insieme alla norma afferente alla copertura, l'intero disegno di legge. Quest'ultimo è infatti privo dell'indicazione dei mezzi per raggiungere gli obiettivi di natura operativa in esso contemplati. In tal modo viene disatteso un obbligo costituzionale al quale il legislatore, anche regionale (*ex plurimis*, sentenza n. 68 del 2011), non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa, e quest'ultima possa, e debba, venire quantificata secondo una stima effettuata «in modo credibile» (sentenze n. 214 e n. 115 del 2012). «Spetta infatti alla legge di spesa, e non agli eventuali provvedimenti che vi diano attuazione (sentenza n. 141 del 2010; sentenza n. 9 del 1958), determinare la misura, e la copertura, dell'impegno finanziario richiesto perché essa possa produrre effetto, atteso che, in tal modo, viene altresì definito, in una sua componente essenziale, “il contenuto stesso della decisione politica assunta tramite l'adozione, con effetti immediatamente vincolanti, della disposizione” che sia fonte di spesa (sentenza n. 386 del 2008)» (sentenza n. 214 del 2012).

Omettendo di provvedere in tal senso, anche l'intero disegno di legge impugnato ha violato l'art. 81, quarto comma, Cost., dal che deriva la sua illegittimità. Come questa Corte ha già affermato, un simile vizio, investendo la componente finanziaria della legge di spesa, non può che estendersi al complesso delle disposizioni sostanziali generatrici della stessa (sentenza n. 106 del 2011).

7. – Dunque, il disegno di legge della Regione siciliana n. 483 del 2012 prevede interventi in materia sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e l'art. 8 non individua risorse aggiuntive utilizzabili per tale finalità, ponendosi perciò in contrasto con il principio di copertura della spesa di cui all'art. 81, quarto comma, Cost.

8. – L'ulteriore questione di legittimità costituzionale promossa dal ricorrente in riferimento all'art. 81, quarto comma, in relazione al combinato disposto degli artt. 17 e 19 della legge 196 del 2009, resta assorbita.

Per questi motivi

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa relativa al disegno di

legge n. 483 (Promozione della ricerca sanitaria), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 luglio 2012.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013.

Il presidente: Mazzella

Il redattore: Carosi

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 28 marzo 2013.

Il direttore della cancelleria: MELATTI

(2013.16.962)045

Ordinanza 25-28 marzo 2013, n. 53.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

— Franco Gallo, *presidente*;

— Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, Sergio Mattarella, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, *giudici*,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'Allegato 1 alla delibera legislativa della Regione siciliana 27 aprile 2012, relativa al disegno di legge n. 898, recante «autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie», promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 3 maggio 2012, depositato in cancelleria l'8 maggio 2012 ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 2012.

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2013 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;

Udito l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 3 maggio 2012 e depositato l'8 maggio 2012, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale in via principale dell'Allegato 1 alla delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 27 aprile 2012 relativa al disegno di legge n. 898 recante «autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie», limitatamente agli interventi contemplati nei capitoli 776015 e 776016 (U.P.B. 3.2.2.6.3), 554201 e 554229 (U.P.B. 10.5.2.6.1), 550062 (U.P.B. 12.4.2.6.4), 546403 (U.P.B. 10.3.2.6.5), 746401 (U.P.B. 10.4.2.6.1), ed ai cofinanziamenti P.O. 2007-2013 FSE, FEASR e FEP;

che, secondo il ricorrente, le prescrizioni contenute nell'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), come modificato dall'art. 62, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, secondo la giurisprudenza costituzionale, «costituiscono contemporaneamente norme di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione (in quanto servono a controllare l'indebitamento complessivo delle amministrazioni nell'ambito della cosiddetta finanza allargata, nonché il rispetto dei limiti interni alla disciplina dei prestiti pubblici) e principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 81, 4° comma della Costituzione»;

che, pertanto, la loro mancata osservanza rende costituzionalmente illegittime le previsioni legislative regionali che se ne discostino, anche con riferimento alle Regioni a statuto speciale, in quanto esse sono parte della «finanza pubblica allargata» nei cui riguardi lo Stato ha poteri di disciplina generale e di coordinamento, spettando alla legge dello Stato definire cosa si intenda a questi fini per «indebitamento» e per «spese di investimento»;

che, dunque, i capitoli indicati in allegato alla delibera impugnata violerebbero gli artt. 81, quarto comma, 117, terzo comma, 119, sesto comma, in relazione al citato art. 3, della legge n. 350 del 2003 a cagione del previsto ricorso all'indebitamento per cofinanziare la quota a carico della Regione del Piano operativo 2007/2013, o la quota regionale degli interventi a valere sul fondo sociale europeo (FSE), ovvero per finanziare indistintamente «interventi per la rinaturalizzazione del territorio, tutela della diversità biologica e valorizzazione della dimensione sociale turistica e culturale delle foreste»;

che, a suo giudizio, nell'allegato alla legge in esame, infatti, pur essendo riportate le U.P.B. per i capitoli di spesa relativi agli investimenti che si intendono finanziare, tale indicazione non sarebbe tuttavia sufficiente ad assicurare che il disposto ricorso all'indebitamento sia esente da vizi;

che per tutti gli interventi contemplati, sebbene in astratto riconducibili alla categoria delle spese in conto capitale, l'assenza di idonea, dettagliata ed univoca documentazione fornita dall'amministrazione, impedirebbe di ritenere che siano atti ad assumere il carattere di investimento diretto che legittima il ricorso all'indebitamento pubblico, con conseguente violazione con gli articoli 81, quarto comma, 117, terzo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;

che, in prossimità dell'udienza, con memoria depositata il 24 gennaio 2013, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Considerato che, successivamente all'impugnazione, nella seduta n. 350 del 22-23 maggio 2012, l'Assemblea regionale ha approvato l'ordine del giorno n. 703 per la pubblicazione della legge con l'omissione delle parti impuginate;

che la delibera legislativa della Regione siciliana approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 27 aprile 2012 e relativa al disegno di legge n. 898 recante «autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie», è stata quindi pubblicata, nel supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 8 giugno 2012, n. 23, come legge della Regione siciliana 1° giugno 2012, n. 32 (Autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie) con omissione dei capitoli oggetto di censura;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, il quale viene esercitato necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale siciliana, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impuginate ed omesse in sede di

promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (per tutte, tra le più recenti, ordinanze n. 308, n. 228, n. 157 e n. 137 del 2012);

che, pertanto, si è determinata la cessazione della materia del contendere.

Per questi motivi

La Corte costituzionale dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2013.

Il presidente: Gallo
Il redattore: Tesauro
Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 28 marzo 2013.

Il direttore della cancelleria: MELATTI

(2013.16.963)045

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Modifica del nucleo di valutazione per la selezione dei progetti definiti "Piani di sviluppo di filiera" di cui al PO FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1.

Con decreto n. 557/2 del 15 marzo 2013, il dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive ha modificato la costituzione del nucleo di valutazione per la selezione dei progetti definiti "Piani di sviluppo di filiera", di cui al PO.FESR Sicilia 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1., linea di intervento 5.1.1.1. - 5.1.1.2. - 5.1.1.3 già nominato con D.D.S. n. 4107/2 del 13 dicembre 2012.

(2013.13.754)129

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Arte Bianca, con sede in Catania.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 52 del 22 marzo 2013, la dott.ssa Adorni Giuseppina Rita Valeria, nata a Catania il 15 gennaio 1976 e residente a Paternò (CT) in viale dei Platani, 99, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Arte Bianca, in sostituzione del dott. Salvatore Pasqualetto.

(2013.13.759)041

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Avviso relativo alla circolare n. 7/2013: Articolo 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 - Rateizzazione delle sanzioni paesaggistiche.

Con circolare n. 7/2013 vengono dettate le nuove disposizioni riguardo alla possibilità di rateizzare il pagamento dell'indennità risarcitoria per gli abusi edilizi commessi nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

La circolare n. 7/2013 è pubblicata integralmente nel sito istituzionale www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2013.16.949)048

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 per indennità di posizione e di risultato.

Con decreto n. 462 dell'11 marzo 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, in attuazione del

l'art. 66, comma 2, del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, si è provveduto ad apportare al bilancio della Regione siciliana, per l'esercizio finanziario corrente, le variazioni per l'integrazione del budget 2013 relativo alla retribuzione di posizione (parte variabile) ed all'indennità di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Gabinetto del Presidente e l'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale del dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione all'indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2013.13.749)017

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 per compensi aggiuntivi da erogare a dirigenti regionali.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro n. 548 del 18 marzo 2013, si è provveduto, in attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, ad apportare al bilancio della Regione per l'anno 2013 le variazioni per l'iscrizione della somma complessiva di € 6.138,10, relativa agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Angela Scaduto, Letizia Diliberti, Giovanna Garigali, Maurizio Vaccaro.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale del dipartimento del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della Regione all'indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2013.13.732)017

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 per compensi aggiuntivi da erogare a dirigenti regionali.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro n. 556 del 19 marzo 2013, si è provveduto, in attuazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2008, ad apportare al bilancio della Regione per l'anno 2013 le variazioni per l'iscrizione della somma complessiva di € 39.317,94, relativa agli incarichi espletati dai dirigenti regionali Francesco Nicosia, Luciano Calandra, Maurizio Caracci, Pietro Fina, Matteo Petralito, Lorenzo Calamo, Salvatore Seminara, Antonio Grasso.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale del dipartimento del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della Regione all'indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2013.13.731)017

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 per indennità di posizione e di risultato.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro n. 568 del 19 marzo 2013, si è provveduto, in attuazione dell'articolo 66, comma 2, del C.C.R.L. per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, ad apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio corrente le variazioni per l'integrazione del budget 2013 relativo alla retribuzione di posizione (parte variabile) ed all'indennità di risultato del personale con qualifica dirigenziale in servizio presso l'ufficio di Gabinetto dell'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

Il suddetto decreto è pubblicato integralmente nel sito ufficiale del dipartimento del bilancio e del tesoro - ragioneria generale della Regione, all'indirizzo www.regione.sicilia.it.

(2013.13.773)017

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Autorizzazione alla ditta Rinchiusa Michele, con sede legale nel comune di Gratteri, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di frantumazione di rifiuti inerti non pericolosi.

Con decreto n. 341 del 19 marzo 2013 del dirigente del servizio 7 del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'ex art. 208 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, è stata concessa alla ditta Rinchiusa Michele, con sede

legale in via Ciuffarello n. 23, nel territorio del comune di Gratteri (PA) ed impianto in contrada Cuba nel territorio del comune di Gratteri (PA), individuato catastalmente al foglio 15, particelle 647 e 679, l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, per 10 anni, dell'impianto di frantumazione di rifiuti inerti non pericolosi, per svolgere le operazioni R5 ed R13 di cui all'allegato "C" al decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

(2013.13.777)119

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Revoca del riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Calogero Paolo, con sede in Messina.

Con decreto n. 1175 del 22 marzo 2013 del dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, è stato revocato il riconoscimento quale acquirente di latte bovino alla ditta Calogero Paolo, con sede in Messina, ai sensi dell'art. 23 del reg.to C.E. n. 595/04.

(2013.13.778)118

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Itaca" - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive e degli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili relativi al bando e alla manifestazione di interesse nell'ambito della misura 313, azione A, e misura 321, sottomisura A), azione 1.

Si comunica che, in attuazione del Piano di Sviluppo Locale "Itaca" del Gal Etna, sono state pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale del P.S.R. Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 - L.E.A.D.E.R.: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del Gal "Etna" www.galetna.it, la graduatoria definitiva e gli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili, modificati in autotutela, che sostituiscono quelli precedentemente pubblicati nel sito del PSR, in data 10 gennaio 2013, relativamente al bando attivato all'interno della misura 313, azione A), nonché la graduatoria definitiva relativa alla manifestazione di interesse della misura 321 - sottomisura A - azione 1.

Misure attivate tramite Approccio Leader (misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007/2013):

- Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - azione A "Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali" (bando).

- Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" - sottomisura A) "Servizi essenziali e infrastrutture rurali" - azione 1 "Servizi commerciali rurali" (Manifestazione d'interesse).

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psr Sicilia.it, www.galetna.it.

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2013.16.950)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "La Terra degli Elimi" - Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento relativa al bando della misura 312, azioni A, C, D. Applicazione nuovo prezzario.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "La Terra degli Elimi" del GAL Elimos, è stata pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale del P.S.R. Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale

le delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 - L.E.A.D.E.R.: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del GAL "Elimos" www.galelimos.it, la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili a finanziamento, ove il prezzo degli utili d'impresa e delle spese generali è stato decurtato del 25%. Bando attivato nell'ambito della misura 312, azioni A, C, D, attivato tramite Approccio Leader (misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007/2013):

- misura 312 "Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro imprese" - azione A "Trasformazione e commercializzazione artigianale dei prodotti tipici non compresi nell'allegato I del Trattato" - azione C "Incentivazione di micro imprese nel settore dei servizi strettamente collegati alle finalità delle misure 312 e 313" - azione D "Incentivazione di micro imprese nel settore del commercio, con priorità per la commercializzazione di prodotti tipici locali" (bando).

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psr Sicilia.it, www.galelimos.it.

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2013.16.927)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale" - Autorizzazione per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto del bando afferente alla misura 321, sottomisura A, azione 1.

Si comunica che, in attuazione del Piano di Sviluppo Locale "Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale" del Gal I.S.C. Madonie, è stata pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale del P.S.R. Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 - L.E.A.D.E.R.: www.psr Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del Gal "I.S.C. Madonie" www.madoniegal.it, l'autorizzazione alla riapertura dei termini, dal 12 aprile 2013 fino all'11 giugno 2013, per la presentazione delle domande di aiuto, inerente il bando avviato nell'ambito della misura 321 - sottomisura A - azione 1, attivata tramite Approccio leader (misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007/2013):

- Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" - sottomisura A) "Servizi essenziali e infrastrutturali rurali" - Azione 1 "Servizi commerciali rurali".

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.psr Sicilia.it, www.madoniegal.it.

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'asse IV "Attuazione dell'Approccio leader".

(2013.16.951)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader" - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale" - Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive della fase a bando attivata a seguito di manifestazioni d'interesse. Misura 321, sottomisura A, azione 1 - Misura 322.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale" del GAL I.S.C. Madonie, sono state pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale del P.S.R. Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale delle risorse agricole e

alimentari - Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 - L.E.A.D.E.R.: www.prs Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del GAL "I.S.C. Madonie" www.madoniegal.it, le graduatorie definitive della fase a bando attivata a seguito delle manifestazioni d'interesse nell'ambito della misura 321 - sottomisura A, azione 1 e misura 322, avviate tramite Approccio Leader (misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007/2013):

— misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" - sottomisura A "Servizi essenziali e infrastrutture rurali" - azione 1 "Servizi commerciali rurali" (manifestazione di interesse);

— misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" (manifestazione di interesse).

Per maggiori informazioni consultare i siti: www.prs Sicilia.it www.madoniegal.it.

La pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili, così come previsto al punto 7.4 del manuale delle disposizioni attuative e procedurali dell'Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader".

(2013.16.926)003

P.S.R. Sicilia 2007/2013. Avviso di pubblicazione dei bandi attivati nell'ambito della misura 321, sottomisura A, azione 1 e misura 322, attuate tramite Approccio Leader - Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse IV "Attuazione dell'Approccio Leader" PSL "Terre del Nisseno".

Si comunica che, in attuazione del Piano di Sviluppo Locale "Terre del Nisseno" del Gal Terre del Nisseno, sono state pubblicate, nell'apposita sezione del sito istituzionale del P.R.S. Sicilia 2007/2013 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura - Bandi misure P.S.R. Sicilia 2007/2013 - L.E.A.D.E.R.: www.prs Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, nonché nel sito del Gal "Terre del Nisseno" www.galterredelnisseno.it due avvisi pubblici relativi a due bandi afferenti alle misure sotto indicate attivate tramite Approccio Leader (misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'Approccio Leader" - PSR Sicilia 2007/2013):

— Misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale" - sottomisura A "Servizi essenziali e infrastrutture rurali" - azione 1 "Servizi commerciali rurali";

— Misura 322 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi".

I termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto decorrono entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dei relativi avvisi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Per le modalità di presentazione delle domande, si rimanda a quanto previsto negli avvisi pubblici sopra indicati, consultabili nei siti: www.prs Sicilia.it, www.regione.sicilia.it, www.galterredelnisseno.it.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Gal: www.galterredelnisseno.it.

(2013.16.953)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Accreditamento istituzionale del centro ambulatoriale di riabilitazione della Medical Center s.r.l., sito in Nizza di Sicilia.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 509 del 14 marzo 2013, il legale rappresentante della Medical Center s.r.l. (partita IVA 02113590836) è stato autorizzato alla gestione ed all'esercizio del centro ambulatoriale di riabilitazione, sito in Nizza di Sicilia, via Marina n. 163, per numero 190 prestazioni domiciliari giornaliere.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2013.13.743)102

Provvedimenti concernenti accreditamento istituzionale transitorio di alcune case di riposo.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 510 del 14 marzo 2013, la casa di riposo per anziani Maria SS. del Rosario, sita in Palermo, via Carlo Levi n. 13, (trav. via Castellana), con una ricettività di n. 72 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l'erogazione delle prestazioni per la tipologia casa di riposo, ai sensi del D.I. n. 16/12, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2013.13.742)102

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 512 del 13 marzo 2013, l'I.P.A.B. Istituto Canonico Luigi Calderonio, titolare della casa di riposo per anziani sita in Santa Lucia del Mela, piazza S. Francesco n. 5, con una ricettività di n. 31 utenti, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria per l'erogazione delle prestazioni per la tipologia casa di riposo, ai sensi del D.I. n. 16/12, nelle more della definizione dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnici per l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2013.13.744)102

Con decreto n. 513/13 del 14 marzo 2013 del dirigente generale ad interim del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria, ai sensi del D.I. n. 16/12, la casa di riposo A. Mangione, sita in Alcamo (TP), in via Florio n. 44, con una ricettività complessiva di n. 49 utenti.

(2013.13.739)102

Con decreto n. 515/13 del 14 marzo 2013 del dirigente generale ad interim del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria, ai sensi del D.I. n. 16/12, la casa di riposo Leonardo Marano, sita in Giarre (CT), in via Luigi Orlando n. 251, con una ricettività complessiva di n. 40 utenti.

(2013.13.741)102

Accreditamento istituzionale transitorio dell'I.P.A.B. Oasi Cristo Re, con sede in Acireale.

Con decreto n. 514/13 del 14 marzo 2013 del dirigente generale ad interim del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato regionale della salute, è stata accreditata istituzionalmente in forma transitoria, ai sensi del D.I. n. 16/12, per una ricettività complessiva di n. 127 utenti, l'I.P.A.B. Oasi Cristo Re, sita in Acireale (CT), in via Lorenzo Maddem n. 8, per l'erogazione delle prestazioni per le seguenti tipologie: a) casa di riposo per anziani per n. 24 utenti; b) casa protetta per anziani per n. 58 utenti; c) casa protetta per inabili per n. 45 utenti.

(2013.13.740)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale da ditta individuale alla società Mavila s.r.l., con sede in Agrigento.

Con decreto n. 555/13 del 20 marzo 2013 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di gastroenterologia ed endoscopia digestiva da ditta individuale alla società Mavila s.r.l., sita in Agrigento, via A. Principato n. 2/D.

(2013.13.745)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale da ditta individuale alla società Ambulatorio oculistico Focus di Vincenzo Giuffrè & C. s.a.s., sito in Palermo.

Con decreto n. 556/13 del 20 marzo 2013 del dirigente dell'area interdipartimentale 5 del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale per la branca di oculistica con annessa area per l'effettuazione di prestazioni di chirurgia oculistica ambulatoriale da ditta individuale alla società Ambulatorio oculistico Focus di Vincenzo Giuffrè & C. s.a.s., sito in Palermo, via E. Albanese n. 17, piano primo, interno 5.

(2013.13.746)102

Istituzione del gruppo di lavoro regionale sulla mortalità materna.

Con decreto n. 558/13 del 20 marzo 2013 dell'Assessore per la salute, è stato istituito il gruppo di lavoro regionale sulla mortalità materna, composto da:

- dr.ssa Gabriella Dardanoni, epidemiologa, responsabile scientifico del progetto per la Regione siciliana;
- dr. Giuseppe Ettore, ginecologo, Osp. Garibaldi-Nesima di Catania;
- dr.ssa Maria Rosa D'Anna, ginecologa, Osp. Buccheri La Ferla di Palermo;
- dr.ssa Rosaria Taverna, ostetrica, Policlinico di Catania;
- dr. Emanuele Scarpuzza, anestesista, Osp. Ingrassia di Palermo;
- prof. Giovanni Bartoloni, anatomopatologo, Università di Catania;
- prof. Ignazio Barberi, neonatologo, Policlinico di Messina;
- dr. Tommaso Mannone, referente rischio clinico, Osp. Villa Sofia di Palermo;
- dr. Giuseppe Murolo, responsabile servizio 5 DASOE.

Il gruppo di lavoro partecipa, a titolo gratuito, al progetto CCM "Sorveglianza della mortalità materna: progetto pilota in regioni del nord, centro e sud Italia", che prevede la costituzione di un panel regionale multidisciplinare di esperti che esaminano la documentazione raccolta in caso di morte materna.

(2013.13.747)102

Autorizzazione alla società La Magnolia Hotel s.r.l. Unipersonale, con sede in Ali Terme, all'erogazione delle insufflazioni endotimpaniche.

Con decreto n. 566/13 del 22 marzo 2013, il dirigente generale ad interim del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ha autorizzato il legale rappresentante della società La Magnolia Hotel s.r.l. Unipersonale, sita ad Ali Terme (ME) - contrada Saitto, ad erogare le insufflazioni endotimpaniche presso lo stabilimento termale Hotel Acqua Grazia, sito in via Francesco Crispi, 187 - Ali Terme (ME).

(2013.13.762)102

Autorizzazione alla ditta Trapani Farma s.r.l., con sede legale in Trapani, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 567 del 22 marzo 2013, il legale rappresentante Alessandro Palermo della ditta Trapani Farma s.r.l., con sede legale e magazzino in Trapani, via Tripoli n. 30, è stato autorizzato all'adeguamento, ai sensi del decreto legislativo n. 219/2006, alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano.

(2013.13.738)028

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

CIRCOLARE 15 aprile 2013, n. 11.

Reg. CE n. 1698/2005 - Presentazione delle domande di pagamento annualità 2013 per la conferma degli impegni assunti con la misura 213 "Indennità Natura 2000".

AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI INTERESSATI
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA
ALLE ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE
AGLI ORDINI PROFESSIONALI DEI TECNICI AGRICOLI
AI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA
ALL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Con la circolare n. 39 del 30 ottobre 2012, AGEA ha dato istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande a superficie ai sensi del reg. CE n. 1698/2005 e successive modifiche, nonché ha dettato le modalità di presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2013.

In relazione alla predetta circolare, pertanto, si richiama l'attenzione ai seguenti termini di scadenza per la presentazione informatica (rilascio) delle domande di pagamento:

15 maggio 2013 - (circolare AGEA n. 39, cap. 5, paragrafo 5.2) domanda di pagamento per la conferma degli

impegni assunti con la partecipazione al bando 2012 della misura 213 del PSR 2007/2013 Regione Sicilia, e domande di cambio beneficiario.

Come previsto dalla citata circolare AGEA, per tali domande è consentito un ritardo di 25 giorni lavorativi successivi al termine del 15 maggio, con l'applicazione di una decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Pertanto il termine ultimo di presentazione delle suddette domande è fissato al 10 giugno 2013.

Le domande presentate oltre il 10 giugno 2013 saranno considerate irricevibili.

Le domande annuali di pagamento e le domande di cambio beneficiario vanno compilate telematicamente utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AG.E.A. sul portale SIAN entro il suddetto termine, o per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale.

La domanda cartacea, compilata, stampata, sottoscritta secondo i termini di legge e rilasciata, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

per le aziende zootecniche

- ultima certificazione valida rilasciata dalla ASP per gli accertamenti sanitari obbligatori, relativa a tutte

le specie allevate (si ritiene valida la certificazione rilasciata in data non antecedente ai 12 mesi dalla data di presentazione della domanda informatica, ad eccezione degli equidi la cui certificazione ha validità maggiore di 24 mesi - vedasi circolare assessoriale n. 27 del 21 dicembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2013).

esclusivamente per la domanda di cambio beneficiario:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'iscrizione alla CCIAA, Modello A, B e C, secondo le modalità previste dalla circolare regionale prot. n. 7605/2012 in applicazione della legge n. 183/2011, art. 15, in materia di certificati e dichiarazioni
- per le aziende con conduzione di terreni in comodato, contratto di comodato ad uso gratuito contenente la clausola di irrevocabilità da parte del comodante per la durata dell'impegno, in deroga all'art. 1809, comma 2, del Codice civile, oppure dichiarazione del comodante a continuare l'impegno assunto dal comodatario, in caso di recesso dello stesso
- per le aziende con conduzione di terreni in affitto o in comodato, autorizzazione da parte del proprietario ad usufruire di aiuti comunitari erogati dalle pubbliche amministrazioni
- per i soggetti in forma associata
 - copia dello Statuto, dell'Atto costitutivo ed Elenco soci (in mancanza allegare la deroga nei casi previsti dalla legge)
 - delibera del CdA se prevista dallo Statuto, che autorizza il Legale Rappresentante a richiedere, a sottoscrivere gli impegni previsti dal PSR e a riscuotere gli aiuti (in mancanza allegare la deroga nei casi previsti dalla legge);
 - copia della delibera di nomina degli Organi amministrativi attualmente in carica (in mancanza allegare la deroga nei casi previsti dalla legge).

La predetta domanda dovrà:

- a. essere depositata al CAA che ne ha curato la compilazione ed il rilascio e che detiene il fascicolo aziendale
- b. essere presentata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di competenza entro 30 giorni dall'ultimo termine di scadenza fissato dall'AGEA per le domande:
 - presentate tramite i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale;
 - relative al cambio beneficiario, anche nel caso di compilazione effettuata dal CAA.

Si rappresenta che il mancato rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea con la relativa documentazione presso l'Ispettorato, solleva l'Amministrazione dal probabile ritardo del pagamento del premio.

Si avvisa infine che l'annualità di pagamento 2013 è subordinata alla eventuale rimodulazione finanziaria della misura 213 del PSR Sicilia 2007/2013, che dovrà essere approvata dalla Commissione europea.

Al fine di evitare ritardi nelle fasi di presa in carico e ricevibilità delle domande di pagamento, si raccomanda in fase di compilazione informatica di indicare correttamente l'IPA a cui rilasciare la domanda, selezionando uno fra gli enti specificati nell'elenco allegato 1, a secondo della competenza territoriale provinciale.

La richiamata circolare AGEA n. 39 del 30 ottobre 2012 è consultabile nel sito istituzionale: <http://www.psr-sicilia.it/>

Il dirigente generale del dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura:
BARRESI

(2013.16.954)003

COPIA TRATTA DAL SISTEMA SICOM
NON VALIDA PER LA COMPTON

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipot" di Strocio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
Bologna - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2013

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
